
WIDENER
HN QU65 L

IL
TABACCO

SESTINE

DEL DOTTORE

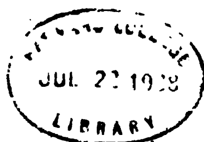
ANTONIO GUADAGNOLI

D' AREZZO



FIRENZE

1834.


JUL 23 1928
LIBRARY

AGLI AMATORI
DEL TABACCO
DA NASO E DA FUMO

SESTINE

I.

Amici, andiamo *all'Ussero*(1)? — A che fare?
Adesso, caro mio, ci vuol giudizio;
Giugno è vicino, e bisogna sgobbare,
Se no, all' esame... — Eh fatemi il servizio!
S' impara più stando un' oretta là,
Che dodici anni all' università.

II.

Del diritto romano appreso a scuola,
Quindici giorni dopo il dottorato,
Chi si ricorda più d' una parola?
Talun, quando fu giudice creato,
Non sapea, e me l' ha detto in amicizia,
Neppur che cosa fosse la Giustizia (2).

III.

Andiamo, andiamo; fate a modo mio. —
Non possiamo. — Oh! sapete un po' com' è?
Se non venite voi, ci anderò io.
Gran sollievo è quest' *Ussero* per me!
Già il locale è sì magico, sì bello!
E poi, vi spira un certo venticello,

IV.

Che dell'estate ne le calde sere
Ci rinfresca perfino le parole,
Ch'è proprio una delizia ed un piacere!
Quivi ridur la nobiltà si suole;
E basta solo questo requisito
Per far veder quanto il caffè è pulito.

V.

Anch'io per romper la monotonìa,
E quella noja di star sempre chiusi,
Fatta *Lung'Arno* una girata pria,
Visti e rivisti que' soliti musi,
Con gli amici che a spasso mi condussero
La sera per lo più mi fermo all' *Ussero*.

VI.

Qui leggo le bugie delle gazzette,
Chiacchero col lontano e col vicino,
E godo degli amanti le scenette
Che fanno dalle ortensie capolino (3),
E le donne che i giovani vezzeggiano,
E coi ventagli e colle dita armeggiano.

VII.

Iersera appunto, mentre io stava lì
Dinoccolato in mezzo a que' signori,
Una certa avventura mi seguì
Che m'ha spinto il tabacco a metter fuori;
No, non mi guardi brusco il doganiere,
Perchè non è tabacco forestiere.

VIII.

Mentre dunque mi volgo in qua e in là,
Sento uno che mi prende per la mano,
Un che ho veduto spesso in società,
Ma che alla cera non mi par Pisano;
Ci salutiamo; io gli fo posto, ed ei
Apre la tabacchiera e dice: a lei,

IX.

Prende tabacco? — No, grazie. — Per bacco!
Pare impossibil; con cotesto naso
Non avvezzarsi a prendere il tabacco;
È fin vergogna! — Ne son persuaso,
Ma mi par porcherìa, che ci vuol fare?
Non mi ci son potuto abituare. —

X.

Porcherìa, ma che dice? e crede lei
Che, se fosse il tabacco porcherìa,
Prenderlo io stesso e offrirglielo vorrei
In un secolo tutto pulizìa?
E ne verrebber tante provvisioni,
E sparirebber tanti francesconi?

XI.

Si possono sporcare uno, due, tre,
Ma poi sporcarsi tutti, eh che le pare!
Ai preti, ai frati, all'eccellenze, ai re,
Fino alle donne lo vedrà pigliare;
E tutta questa gente, almen lo spero,
Non ha nulla di sudicio davvero!

XII.

Ma gl' Inglesi, che son tanto puliti
Che mangian fin le pesche col cucchiajo
Per non sentirsi appiccicare i diti;
Ebbene? anch' essi van dal tabaccajo,
E prendono il tabacco colle mani,
E non han poi tanti rispetti umani.

XIII.

Sicuro, qualche vecchio tabaccone
E naso e vesti se ne imbratta spesso;
Ma non ne vien perciò la deduzione
Che il tabacco sia sporco per sè stesso;
Si sa: quando si prende, non conviene
Tirarlo su alla diavola, ma bene.

XIV.

E debbono badarci soprattutto
I cavalier che non gli caschi addosso,
Se no, il fiocco divien sudicio e brutto
E non ha più l' idea del fiocco rosso;
Ed oltre all' indecenza, è fin peccato
Di vedere un bel fiocco rovinato!

XV.

Poi, bisogna anche scegliere il momento;
Perchè son gusti veramente sciocchi
Il prenderlo per via, se tira vento,
Per dare altrui la polvere negli occhi;
Assai con gli occhi aperti oggi c' illudono!
Oh consideri poi se ce li chiudono!

XVI.

Quando al Casin de' Nobili invitato
Fu il Dèy d' Algeri a quella magna festa (4),
Ch' ei prese, chi lo sa? per un mercato
Dando la stima a quella dama e a questa,
Stima a corpo però, non a misura,
Come poteva in simil congiuntura,

XVII.

Se ne rammenta? tutte le signore
L' accerchiavano in branco e belle e brutte;
Ed ei per fare al gentil sesso onore
Il tabacco-alla-rosa offriva a tutte;
Ora, le par che vogliano in Turchia
Dare alle donne qualche porcherìa?

XVIII.

E i grandi? creda che nei grandi estinguere
Non si può il genio di giovar — lo credo;
E solo i grandi, veda, san distinguere
Chi merita, o non merita — lo vedo;
Or bene, quando per natìa bontà
E per innata generosità,

XIX.

Essi voglion premiar chi pare a loro
Degno di premio, sogliono i regnanti
Regalar sempre tabacchiere d'oro,
Come avrà visto regalare a tanti;
Ora, quel darle vuote, non è un dire:
Ite all' appalto, e fatevele empire?

XX.

L' appalto, saprà ben ch' è un ritrovato,
Ch'oltre a impedire l'anarchìa de' nasi,
Fa che il denaro resti nello stato,
E che ci resti, ne siam persuasi;
Pur qualcun, guardi lei che cosa indegna!
Se può gabbar l'appalto se ne ingegna.

XXI.

Ed un fa male a cento; nè passare
Si può più da dogana o da città
Senza rischio di farsi svaligiare,
E frugar con non troppa civiltà
E davanti e di dietro, e sopra e sotto,
Per sentir se ci abbiam qualche fagotto.

XXII.

Giustamente si lagnano i frugati;
D' altronde i frugatori ella sa bene
Che vivon dell' impiego, e son pagati
Appunto per frugar chi va e chi viene;
Potrebber farlo un poco meno arditi. . .
Ma è tutto zelo e vanno compatiti.

XXIII.

Giunto il tabacco in Francia a Caterina (5),
Erba della Regina fu chiamato;
Nè chiamato l' avrìan della regina
Se veramente egli non fosse stato
Un' erba preziosa, un' erba buona,
Un' erba degna di real persona.

XXIV.

Esso eccitando i tremuli starnuti,
Forse non troverà chi non soggiunga:
Viva! Una bella sposa! Iddio l'ajuti!
Salute, borsa piena e vita lunga!
Felicità e zecchini! Un figliuol maschio! . . .
A dispetto di quelli che ci hann' aschio.

XXV.

Ci narra il padre Niccolò Godegno (6),
Predicatore nella Cafrerìa,
Frate di garbo e veramente degno,
Incapace di dire una bugìa,
Ch' essendo a corte in Medrogàn un dì (7),
Quel re graziosamente starnutì.

XXVI.

« Viva il nostro buon re Benomorapa! »
Tosto un grido echeggiò di stanza in stanza;
Quindi Benomorapa! . . . rapa! . . . rapa!
S'udìa confusamente in lontananza;
E dalla corte al popolo minuto
Passò l'annunzio del real starnuto.

XXVII.

Non vi fu casa, non vi fu tugurio,
Dove con tenerezza le persone
Non ripetesser quel felice augurio,
Che facean pianger di consolazione;
Tanto è ver, che pochissimo mancò
Che non pianse anche il padre Niccolò.

XXVIII.

E ogniqualvolta starnutisce un re,
Il popol fa il medesimo, foss'anco
Infreddatura; e il merita, perchè
Quantunque nero, è buono come un bianco,
E i sudditi gli vogliono un ben matto;
E poi mi pare che lo provi il fatto.

XXIX.

Sicchè, tornando a quel che si dicea,
Chi non ha questa polvere provato,
De'suoi vantaggi non può avere idea.
Da vertigini quanti ha liberato!
E perchè l'usa poco il gentil sesso,
Però gli gira il capo spesso, spesso.

XXX.

Guarisce i tagli. — Ad un signore avvenne
Che scrivere volendo un bigliettino,
Uso di rado a temperar le penne,
Due dita si tagliò col temperino;
Applicato il tabacco alla ferita,
A desinar potè adoprar le dita.

XXXI.

Nè contro il sonno credo che vi sia
Mezzo più pronto, antidoto migliore:
Dormire a un'accademia di poesia,
Alla lezion di qualche professore,
Diavol! sarebbe troppa inciviltà;
Prende tabacco, e il sonno se ne va.

XXXII.

Quando i birri tabacco non prendevano,
Succedeva di notte ogni delitto,
Chè sopra il ladro e il malfattor chiudevano
Ora l' occhio sinistro, ora il diritto;
Il che, tradotto in buon volgar, vuol dire
Che avevan sonno, e che volean dormire.

XXXIII.

I destinati al pubblico servizio
Di dormir troppo ancor si dilettavano;
Andavan dopo l' undici all' uffizio,
Facendo taroccar quei che aspettavano;
Ma ad esso con quest' utile ripiego,
Servono meglio al pubblico e all' impiego.

XXXIV.

Dacchè prendon tabacco gli avvocati,
E quei che assisi stan *pro-tribunali*,
Si veggono in un attimo sbrigati
E gli affari civili e i criminali;
Ma prima era un orror! dormivan essi,
E facevan dormire anco i processi.

XXXV.

Dormiva Italia... — Per l'amor d' Iddio,
Non si faccia sentire, in carità;
Se no, siam rovinati e lei ed io! —
Oh come ho a dir! — Dica il paese là
Che Appennin parte, e il mar circonda e l'Alpe;
E allor che vuol che intendan queste talpe?

XXXVI.

Oh che mal c'è? — Signore! non c'è niente;
Ma tante volte una parola scappa;
Una ne tira due; passa la gente,
Passa qualcun che soffia nella pappa,
Sente Italia, lo crede forestiere. . .
C'è da trovarsi a qualche dispiacere. —

XXXVII.

Rischiara anco la vista alle persone,
Soggiunse poi ridendo: al mio paese
Ho conosciuto un certo don Simone
Che avendo sempre le palpebre offese
Dicea cose da chiodi nell'uffizio;
Ma il tabacco gli ha reso un gran servizio.

XXXVIII.

E a me? — Prima una nebbia folta folta
Avevo agli occhi in modo straordinario;
Salutavo un per l'altro! anzi una volta
Dissi: servitor suo, signor vicario!
Ed invece, era un tal con certe strisce. . .
Che puzzava un pochino. . . mi capisce?

XXXIX.

E perchè crede lei che gli amatori
Di questa grata polvere sian tanti?
E giudici e auditori e coadjutori,
Cancellieri e ministri-processanti
Ne consumino al dì scatole piene?
Perchè han bisogno di vederci bene.

XL.

È vero che non pochi di que'tali
In occhiali si scorgon non di rado;
Ma io credo che portino gli occhiali
Per conservar la vista a un certo grado;
Inter utrumque... non per fare i guerci,
Ma così, per vederci e non vederci.

XLI.

Ma già è inutil con lei quello che dico,
Perchè dalle sue cose anco si sente
Che del tabacco è capital nemico;
Oh le sue cose le so quasi a mente!
Son, fra gli altri, curiosi que' versetti
Là dove dice... dove dice... aspetti!

XLII.

Su i fumatori... Ah! " se il fumar costuma (8),
» Ne vien per questo che sia cosa bella?
» Sta scritto pei caffè — qui non si fuma —
» Proibisce di fumar la sentinella;
» E veder dèssi un gentiluomo, un conte,
» Fumar coi vetturini in *Piè-di-ponte*? »

XLIII.

Certo, che se tornasser dagli estinti
Que' venerati nostri medaglioni
Che ne' quadri si veggono dipinti
Con tanti ricci e con tanti galloni,
E trovasser sul margine d'Alfeo
Misto il nobile fumo col plebeo;

XLIV.

Strappatevi, direbber con dispetto,
Di fra le tasche quelle aurate chiavi,
Que' ciondoli onorifici dal petto,
O nipoti degeneri dagli avi;
Date fuoco al Casin ... che val l'onore
Quando non si conosce più il signore? —

XLV.

Ma lei, meno collerico ed avvezzo
A distinguer l'ignobil dal patrizio,
Dando alle cose il loro giusto prezzo,
Non crederei che avesse il pregiudizio
Di sospettar che un sigaro fumato
Promiscui rango a rango, e fiato a fiato.

XLVI.

Oh bella! se ne' tempi in cui viviamo
Han veduto i plebei, fatti più scaltri
Che son figliuoli dello stesso Adamo,
E che hanno il sangue rosso come gli altri,
E si sono ai signori avvicinati;
Dovran fuggirsi come gli appestati?

XLVII.

No, lo dice anco lei: " non dee sorprendere (9)
(E lo ripeto adesso con piacere)
" Se per viemeglio il sigaretto accendere
« Accosta il nobil labro un cavaliere
« A quello d'un facchino o d'una spia;
« Filosofia ci vuol, filosofia »!

XLVIII.

Il fumo non decide del signore:
L'altra età non pensava come questa;
Allor si giudicava il professore
Dalla parrucca che portava in testa;
Adesso poi, parrucca o non parrucca,
Chi nasce zucca, sarà sempre zucca.

XLIX.

Ami il signor la patria e i suoi fratelli,
Segua virtù, nè altrui si venda mai;
Somministri lavoro ai poverelli,
Nè la mercè ritardi agli operai;
Abbia un legno di men, ma dotta prole;
Sia galantuomo — e fumi quanto vuole.

L.

Si sa: cambian coi secoli i costumi:
Quell'altro tutto fuoco, tutto ardore,
Questo può dirsi il secolo dei fumi,
Il secol delle macchine a vapore;
E il mille novecento, chi lo sa
Che diavolo di secolo sarà!

LI.

I gusti si succedono a misura
Che variano i bisogni della gente:
Si cominciò a fumar per impostura,
Or s'è reso un bisogno prepotente;
E il fumator del sigaro ha prurito (10)
Come l'han le ragazze di marito.

LII.

Ma un pover uom che la sua vita impiega
Tutto dì a tavolin col capo basso,
O suda lavorando alla bottega,
Deve prendersi pure un qualche spasso,
E fra gli spassi certamente questo
Lo trovo il più economico ed onesto.

LIII.

Il gioco è sempre gioco; e qual ch' ei sia,
Depaupera in un modo da stordire;
È una cosa immorale l'osteria;
Le donne ci fan presto intisichire;
Al teatro non cantano che il *Figaro*!
È dunque meglio di fumare un sigaro.

LIV.

Un sigaretto in bocca, a parer mio,
Dà una cert' aria franca e disinvolta,
Quell' aria di « guardatemi, son io! »
Che annunzia sempre una persona sciolta;
Come la pipa, viceversa, dà
Un' aria di posata gravità.

LV.

E giacchè l' uomo sodo e il muso serio
È quel che in oggi più si apprezza e stima,
Perciò tutta la gente di criterio
Non fa più collezioni come prima
Di libri o stampe; ma d' avere ha smania
Bocchini d' ambra, e pipe di Germania.

LVI.

So che il sigaro vietano i dottori
Pel molto olio volatil che contiene;
Ma i benefici nostri appaltatori
Han pensato anche a questo, e han fatto bene;
E per filantropìa, non per guadagno,
Vi mischiano le foglie di castagno.

LVII.

Già, in quanto a me, mi pare idea fantastica
Il dire che il tabacco sia nocivo:
Oh fra i Tedeschi dunque non si mastica?
Pur, grazie al cielo, ogni Tedesco è vivo;
E se fra noi qualcuno ha il petto fiacco,
Vedrà che non dipende dal tabacco.

LVIII.

Anzi ho letto in un libro intitolato:
« Cenni sopra il fumar sigari buoni „
Che il fumo del tabacco insinuato
Per certe inesprimibili regioni,
Fino ai morti la vita a render viene:
Se però non son morti bene, bene (11).

LIX.

L'odore! mi fa rider coll'odore!
Già il medesimo odor non spiace a tutti;
E se si parla poi delle signore,
Nè soffrono alle volte de' più brutti;
Tutte sbraitan; ma poi desta interesse
Anche un giovin che fuma.—Ne volesse!

LX.

Se patisce un legal d'indigestione,
O se qualche fattor non può mangiare
Perchè glielo impedisce la flussione,
Povera gente! non dovrà fumare
Quanto le piace e dove si ritrova,
Perchè passa una donna? oh questa è nuova!

LXI.

Sicuramente un giovine educato
Io non dirò che debba presentarsi
Ad una dama dopo aver fumato,
Senza prima la bocca risciacquarsi;
Ma diavol, costa così poco l'acqua!
E chi è quel porco che non si risciacqua?

LXII.

Oh in questo, benedetto le Spagnole!
L'Aragonese almen, la Catalana
Lascia fumare, e fuma quanto vuole
Il prezïoso sigaro d'Avana,
E non ha tante ciance, e seccature
Di nervi, d'isterismi e stirature.

LXIII.

Benchè, ho veduto in mezzo ai suffumigi,
Ed ai preservativi pel *Cholèra*,
Anche le belle dame di Parigi
Fumar tabacco da mattina a sera;
Oh se le avesse viste! giocherei
Ci avrebbe acceso il sigaro anche lei!

LXIV.

Il sigaro è una dolce compagnia
Quando siam soli! esilara il cervello,
Serve a far degli amici, a cacciar via
Il tristo umore... eh! se non fosse quello,
Colla miseria che ci ritroviamo,
Si! si starebbe allegri come stiamo!

LXV.

Alto! da bravo, via, signor dottore,
Si ripenta: mi creda, in verità,
Che nel mondo non c'è cosa migliore,
Cosa più salutare del tabà...
Ma qui un nodo di tosse gli fe' intoppo: —
Così succede a chi discorre troppo.

NOTE

(1) Situato nel *Lung'Arno* dalla parte di tramontana; è questo il più bel caffè ed il più frequentato di Pisa.

(2) *De Justitia et Jure.* Titolo primo delle Istituzioni civili dell'Heinneccio, che si spiegano all'università.

(3) Nell'estate, per maggiore allettamento e vaghezza, si suole ornare la parte esterna del suddetto caffè con vasi di ortensie e di altri fiori, simmetricamente disposti.

(4) In Pisa nel carnevale del 1831.

(5) Il tabacco fu scoperto dagli Spagnoli a S. Domingo nel 1496. Hermandes di Toledo inviò il primo questa pianta in Portogallo, e di quel paese venne importata in Francia nel 1560, sotto il regno di Francesco II, da Giovanni Nicot ambasciatore di quella corte in Portogallo, e presentata alla regina Caterina de' Medici; ciò che le fece dare il nome di *Erba della Regina.*

(6) Il P. Niccolò Godegno della Compagnia di Gesù, nella vita che scrisse del padre Consalvo Silveria, al Cap. XI del secondo libro, dice: " Quando il Re " del Monomotapà (ch'è paese dell'Affrica) starnu- " ta, tutti li presenti con voce tanto alta salutano il " Re, che quelli i quali stanno nelle anticamere " sentono il grido, et essi ancora con minor voce " facendo il medesimo, sono cagione che gli altri di " mano in mano, secondo che loro arriva quel suo- " no all'orecchio, salutino anch'essi il Re, e così " in pochi momenti tutta la Città si risente, e salu- " ta lo starnuto Reale con buono augurio ,,.

(7) Così, secondo le Blanc ed altri, chiamasi la capitale del Monomotapà.

(8) V. *L'Elisir di Le-Roy*, St. 16.

(9) V. *Musica e Amore*, St. 24.

(10) Si chiama anche *cigara* e *zigaro*, ma io ho seguita la pronunzia toscana.

(11) Si vuole che i cristeri di fumo di tabacco siano un rimedio efficacissimo per richiamare a nuova vita gli asfittici.

NECROLOGIA

DEL

DOTTOR AB. FRUTTUOSO BECCHI

SEGRETARIO

DELL'I. E R. ACCADEMIA DELLA CRUSCA



FIRENZE

PER RICORDI E COMPAGNO



1840

TIPOGRAFIA GALILEIANA

Ben vedi omai siccome a morte corre
Ogni cosa creata, e quanto all'alma
Conviene ir lieve al periglioso varco.

PETRARCA.

DEBITO sacro d'ogni uomo costituito in civil società fu in ogni tempo, e presso tutte le nazioni, reputato quello di onorare la memoria dei benemeriti cittadini, che tutta la lor possa impiegarono a pro della patria, rammentandone ai superstiti, poichè quelli cessaron di vivere, le opere d'ingegno, le filantropiche azioni, e le sociali virtù, che gli adornarono in vita. Il perchè non temo punto che alcuno incolpar mi debba di parziale affetto verso l'estinto, se io movo parole di non mendicato compianto, e di sincera lode pel Dottor Abate *Fruttuoso Becchi*, il

quale il giorno dieci del prossimo passato Ottobre, fu, con rammarico di tutti i buoni, agli affettuosi congiunti, all'Accademia della Crusca, di cui era membro ed operosissimo Segretario, alle buone lettere, ed ai molti amici, da troppo acerba ed immatura morte rapito.

Nasceva egli da Angelo Becchi, e da Ancilla Susini, il 19 d'Agosto dell'anno 1804; e sebbene i genitori non fossero facoltosi, vivevano però agiatamente, prosperando in allora un traffico di mercerie, cui erasi dedicato suo padre; il quale, essendosi ritirato in seguito dal pericoloso commercio, fu nominato Aiutante della piazza di Firenze, lo che gli agevolò i mezzi onde incamminare il proprio figlio nella carriera degli studi. Ed infatti ne intraprese il giovinetto Becchi il consueto corso sotto la direzione degli Scolopii di questa città, e terminovvelo alla fine del 1821; avendo vestito l'abito clericale nel 1817.

Ottenuto poi dalla munificenza di Ferdinando III, di gloriosa memoria, un posto di grazia nel collegio della Sapienza di Pisa,

recossi nel 1822 a quella R. Università, per addottorarvisi in sacra teologia, ove ne conseguì la laurea nel 1826; e fu nell'anno seguente, ai 22 di Settembre, ordinato Sacerdote, ad onta di false imputazioni di qualche maligno, facendosi scudo contro l'altrui perfidia, della propria onestà, ed incominciando fin d'allora a trionfare della calunnia e dell'invidia.

Desiderando egli ardentemente di potere con agio bastante attendere ai prediletti suoi studi, senza essere a carico della propria famiglia, cui convenivagli aver dei riguardi, benchè discreti si fossero i mezzi economici che ella aveva a quell'epoca, poichè venivano questi assorbiti in gran parte dalla vacillante salute del padre, domandò ed ottenne nel 1828 un posto di Buonavoglia nella Biblioteca Riccardiana; e per meglio raggiungere il suo scopo, mediante un personale guadagno, prese ad erudire nelle lettere italiane e latine un giovine Fiorentino, siccome un altro da vario tempo andava pure istruendone. Ed i parenti di questo ebbero tanto a lodarsi dei progressi del loro figlio, mercè il buon metodo d'insegnamento,

e le indefesse cure del Becchi, che eglino vollero conservarglielo anche nel tempo in cui gli studi dell'Università pisana obbligavano Fruttuoso a restare per vari mesi dell'anno, assente dalla capitale. Ed avendo così continuato a dirigerne l'istruzione fin ch'ei dedicossi alle discipline legali, ebbe il precettore dall'ottimo alunno la ricompensa di vedersi manifestare, in ogni tempo e modo, la più viva gratitudine per le amorevoli cure a suo vantaggio impiegate.

Dopo la morte del suo genitore, avvenuta il 26 d'Aprile 1830, col mancar della cui vita cessò qualunque assegnamento alla famiglia Becchi, vennero in più chiaro lume le domestiche virtù di Fruttuoso, poichè obbligato a trarre dall'istruzione la propria sussistenza, ne divideva pietosamente il frutto, mantenendo l'ava materna che era inferma, ed assistendo pur anco un fratello, che in quel tempo ritraeva un tenue guadagno.

Mosso da un nobile sentimento di riconoscenza ed affetto verso il suo precettore professor Prezziner, ne aveva pubblicato l'Elogio

sul finire di Marzo 1829; e per attendere più accuratamente allo studio delle classiche opere dell'italiana letteratura, aveva incominciato fin d'allora a trovarsi insieme una volta la settimana con diversi amici suoi, per illustrare, con una lezione a turno, la Divina Commedia dell'Alighieri, ed il Canzoniere del Petrarca. La quale riunione si continuò fino al 1831, nella qual'epoca richiamati i vari Soci della medesima all'esercizio della loro professione, non potevano più corrispondere col debito zelo al precedentemente addossatosi incarico.

Difatti fu lo stesso Fruttuoso eletto Accademico della Crusca il 26 d'Aprile di quell'anno; ed ardente siccome egli era, per lo studio della Divina Commedia, quando toccò a lui la volta del leggere, ei trattenne i suoi Colleghi con una elegante prosa sulla necessità di ridurre il Poema sacro ad una lezione fissa, facendo le debite osservazioni sulle molte varianti che incontransi negli antichi testi, per determinare quali sieno fra le tante da preferirsi. La qual prosa del Becchi mosse i tre Accademici, Niccolini, Capponi e Borghi,

ad abbracciare un tal divisamento, ed incominciarono per quest'oggetto a riunirsi con esso, e le loro riunioni produssero una nuova pubblicazione del Testo di Dante, della quale parlarono con lode molti giornali.

Dubitavano alcuni che l'Accademia della Crusca tralasciasse di fare la solenne Adunanza pubblica del Settembre 1832, attesa la morte dello Zannoni, accaduta il 13 d'Agosto di quell'anno, in seguito di lunga malattia, e già se ne parlava per la città; ma il Becchi, il quale, durante l'impedimento del sullodato Zannoni, aveva esercitato per lui le incumbenze di Segretario, e le quali per le costituzioni Accademiche gli toccava allora d'assumere, vedendo che ne sarebbe rimasto compromesso l'onor suo, se non si fosse fatta una tale adunanza, secondo il consueto, insistè caldamente presso i suoi Colleghi perchè si facesse, e si fece.

Furono in quella prima circostanza, in cui Fruttuoso mostrossi al pubblico, favorevolmente accolte e gradite le sue fatiche; ma non mancarono di quelli, che spronati da

bassa invidia, non vollero credere opera del giovane, nè il Rapporto, nè gli Elogi da esso letti in quella solenne accademica tornata. Non volle però Fruttuoso neppure avvilirsi a sdegnarsene, confidando che non gli sarebbe in seguito mancato il mezzo di provare ai suoi detrattori, se vere o false si fossero le accuse che gli venivano date.

Essendo poi giunto il tempo di eleggere il Segretario, siccome l'Accademia era ben conscia dell'attivo di lui zelo, e della sua molta capacità, gli conferì una tal carica, la quale gli fu d'anno in anno riconfermata, e nel cadente 1839 (unico esempio nell'Accademia della Crusca) per acclamazione.

Egli adunque nel periodo del suo segretariato smentì solennemente le bugiarde asserzioni dei maligni circa l'autenticità dei suoi primi lavori; delle quali per altro non fece mai alcun conto, come quello, la cui coscienza tenevalo tranquillo

Sotto l'usbergo del sentirsi pura.

E vaglia il vero, gli Elogi dello Zannoni, del Rigoli, del Roscoe, dell'Anguillesi, del Cico-

gnara, del Costa, e principalmente quello del Botta, che per diversi riguardi era difficilissimo a ben condursi, e che il Becchi lo dettò con tanta disinvoltura e franchezza di stile, con tanto giudizio e buon criterio, con tanta giustezza e con tal'arte, che io credo cosa molto disagevole a chicchessia il farlo meglio, mi paiono argomento più che bastante a confondere, e svergognare qual si voglia impudentissimo detrattore; senza parlare di vari altri che insieme con tutti i suoi Rapporti trovansi tuttora inediti, e che venendo alla luce, confermeranno viemaggiormente il mio dire.

In quel tempo, oltre i lavori cui l'obbligava la sua carica, davagli pure molto da fare la Biblioteca, la quale essendo in allora andata soggetta a sinistre vicende, servirono queste a mettere in più chiara luce, e fuor d'ogni minimo dubbio l'illibata onestà sua. E ad onta delle tante occupazioni, alle quali attender doveva, non raffreddavasi tuttavia in lui l'amore ch'egli portava a certi studi, ed in particolar modo a quello della Storia patria,

della quale, per meglio esercitarvisi, dava gratuitamente lezione in una Scuola, così detta *dei Padri di famiglia*. Nel qual magistero egli continuò ad affaticarsi con egual sollecitudine, finch'ei v'ebbe la convenienza dovuta alle gratuite sue cure.

Ed anche al cessare da tali lezioni, non venne meno in esso la sua predilezione per la patria Storia; chè anzi fu in quella occasione ch'egli prese a descrivere le bellezze di Firenze per mezzo di un Calendario, il quale vide per la prima volta la luce nel 1836, e volle che il prezzo ritrattone dalla vendita, fosse devoluto intieramente a vantaggio dei così detti Asili Infantili, cui ne fece spontaneo dono. Dei quali essendo poi stato eletto a Segretario, adoperossi con ogni sua possa per l'incremento di una tale istituzione, cui portava caldissimo affetto, siccome ne fanno ampia fede, il suo Rapporto a stampa, ed il suo Discorso ai Capi d'arte.

Ma esonerossi in seguito di un tale incarico, quand'ei vide che vi s'introducevano degli abusi, cui non valsero a reprimere le

sue parole; desiderando che questo venisse addossato a chi fosse capace di apportarvi riparo, od almeno a chi avesse cuore di vederli senza dolore. E bastogli tanto la vita per giungere a sapere, che le osservazioni da lui fatte erano state riconosciute per giuste e per vere, e che già pensavasi a ricondurre le cose a quei principii, che sono indispensabili ad uno Istituto, il cui unico scopo è la migliore educazione morale dei figli dei poveri, per farne dei buoni ed utili cittadini.

Avendo poi l'Accademia della Crusca incominciato nel 1838 a dedicarsi intieramente alla compilazione del Vocabolario, dopo essere stata anche sgravata da altri lavori, che le toglievano una parte del tempo, che spender debbono i di lei membri nell'oggetto della sua istituzione, fu il Becchi nominato, in tal circostanza, membro di una Deputazione, incaricata di far conoscere i mezzi più efficaci a sollecitarne la pubblicazione; del che egli ottenne il bramato intento, poichè fu in grado nel Settembre del cadente anno di veder sotto-

porre alla Sovrana approvazione il piano stabilito dall'Accademia stessa per il prossimo cominciamento della suindicata pubblicazione.

Ma egli potè appena sapere che era piaciuto al magnanimo Principe che ci governa, di approvare in ogni sua parte la determinazione dell'Accademia ; imperocchè ne venne comunicato all'Arciconsolo il sovrano Rescritto, contemporaneamente a quella micidial malattia inflammatoria, che refrattaria ad ogni soccorso dell'arte salutare, lo tolse, nel breve corso di undici giorni, barbaramente di vita, munito di tutti i conforti della religione, e tutto rassegnato ai decreti del Cielo.

Se egli lasciò morendo vivissimo desiderio di sè in tutti i suoi concittadini che universalmente il compiansero, nell'Accademia della Crusca, e nei molti amici che veracemente lo amavano, com'ei n'era degno, ed ora intendono a conciliare il mezzo di dargli una pubblica testimonianza del loro affetto; rimasero poi immersi pel funesto avvenimento, nel più profondo cordoglio, lo zio materno Luigi Susini, e i due fratelli Callisto e Sempliciano,

il secondo dei quali erasi sempre vissuto seco in amichevole ed affettuoso consorzio, mentre l'altro erane diviso d'interessi e d'abitazione.

Fu il Becchi assai facondo e bel parlatore, di pronto concepimento, di sagace intelletto, d'indole festiva e compagnevole, di affabili e franche maniere, e di gentili costumi; ed ebbe una grande energia vitale con una straordinaria attitudine a fare, il perchè riuscivagli senza sforzo tutto quello ch'ei voleva. E se l'impeto del suo temperamento lo avrebbe talvolta spinto a lasciarsi vincere per qualche istante, ed a prorompere in qualche trasporto di collera, avendo però un eccellente cuore, e facendosi ognora signoreggiare dalla ragione, ritornava facilmente in calma, riconoscendo, e disapprovando pur anco i suoi mancamenti egli stesso. Di che fanno piena fede i tanti amici ch'egli ebbe in vita, e che tutti ne compiansero e ne compiangono ancora concordemente la perdita. E ciò essi fecero e fanno con molta ragione, imperocchè egli era per quelli così caldo di affetto, che per gra-

tificarseli ed esser loro di qualche giovamento, adoperavasi con ogni maggiore sua cura, senza aver punto riguardo neppure al rischio di recar danno a sè stesso; imperocchè le belle doti della mente gareggiavano in lui con quelle del cuore.

26 *Dicembre* 1839

D.co Valeriani.

A · ☧ · Ω

QUI RIPOSA NELLA PACE DEL SIGNORE

IL SACERDOTE FRUTTUOSO BECCHI FIORENTINO

DOTTORE IN SACRA TEOLOGIA

DI MENTE SAGACE

DI CORE ACCESO NEI PIU' NOBILI AFFETTI

SEGRETARIO DELL'I. ACCADEMIA DELLA CRUSCA

E DI ESSA BENEMERITO

PIU' DI QUELLO CHE SCRIVER SI POSSA SU QUESTA PIETRA

IL QUALE L'ASPETTATA OPERA

DEL VOCABOLARIO DI NOSTRA FAVELLA

CON ASSIDUE CURE ARDORE D'ANIMA SAPIENZA D'INTELLETTO

GRANDEMENTE PROMOSSE

CON ELETTO STILE

NARRÒ LE FATICHE DE'SUOI COLLEGHI

E NEGLI ELOGI DI QUELLI TRAPASSATI

OND'EBBE FAMA L'ITALIA

PARI ALL'ALTEZZA DEL SUBIETTO SI DIMOSTRÒ

PUR DELL'INGEGNO NATO ALLA GLORIA DELL'ELOQUENZA

LASCIATO AVREBBE AI POSTERI DOCUMENTI MAGGIORI

SE MANCATO EGLI NON FOSSE NELL'ETA' DI XXXV AN. M. I G. XXI

CON PUBBLICO LUTTO

PER LA BREVITA' DELLA VITA E LA GRANDEZZA DELL'INTERROTTE SPERANZE

NACQUE A'XIX AGOSTO MDCCCIV MORÌ A'X OTTOBRE MDCCCXXXIX

CALLISTO E SEMPLICIANO BECCHI E LUIGI SUSINI

PERCOSSI DA INEFFABIL DOLORE

AL FRATELLO AL NIPOTE DILETTISSIMO

Q. M. P.

G. B. NICCOLINI.

Quest'Iscrizione è posta nel chiostro di San Marco.

PUBBLICAZIONE POPOLARE

CONSIDERAZIONI

SUGLI

STABILIMENTI DI MUTUE ASSICURAZIONI

SULLA VITA DELL'UOMO

INTRODOTTI DI RECENTE IN TOSCANA

MEMORIA

LETTA ALL'I. E R. ACCADEMIA DEI GEORGOFILI DI FIRENZE

DAL SOCIO ORDINARIO

DOTT. GIUSEPPE GASBARRI

Nell'Adunanza del 7 Giugno 1846

NUOVA EDIZIONE COLL'AGGIUNTA DELLE REGOLE ARITMETICHE PER TROVARE QUANTO FRUTTANO I DANARI IMPIEGATI NEI DETTI STABILIMENTI.

(Estr. dal Vol. XXIV degli *Atti*)

Interrogato più volte da diversi amici sui vantaggi sperabili dall'impiego del danaro nelle Casse di mutue assicurazioni sulla vita dell'uomo, ho avuto occasione di esaminare alcuni dei Programmi con tanta profusione circolati dalle varie Compagnie francesi introdottesi recentemente in Toscana, e di esternare su questo proposito la mia opinione. Ed oggi che queste Compagnie cominciano a prendere un grande sviluppo presso di noi, oggi che dovunque vediamo tappezzate le mura della nostra città de' pomposi loro Manifesti, oggi che continuamente ci troviamo importunati dai numerosi loro agenti, non stimo inopportuno l'intrattenervi alcun poco, esponendovi le osservazioni e i riflessi che sul conto loro mi è accaduto di fare.

Non è qui mia intenzione di prendere a considerare tali istituzioni per il lato della moralità: quindi non mi tratterrò a dimostrare come esse, lungi dall'incoraggire all'economia, al risparmio e all'industria, altro non facciano che invitare ad un giuoco d'azzardo, fomentando la pigra e troppo comune passione di accumular ricchezze senza fatica; e nemmeno mi fermerò ad osservare come, usurpando abusivamente il nome di *assicurazioni*, mentre nulla assicurano, mentre tutto lasciano nella più assoluta incertezza, tentino di far credere che in esse si trovino i medesimi vantaggi che tanto hanno fatto raccomandare le vere e proprie assicurazioni. Io mi propongo adesso di esaminare queste Casse solamente come mezzi d'impiegare il danaro, e di vedere se siano veramente realizzabili le magnifiche speranze colle quali cercano di procacciarsi dei soscrittori, di raddoppiare cioè,

di triplicare, di quintuplicare e fin anco di decuplicare nel breve periodo di pochi anni le somme depositatevi.

Circoscritte così a tale unico scopo le mie ricerche, dirò che dai calcoli in questa veduta da me istituiti, e dei quali passerò or ora a rendervi conto, resulta irrefragabilmente che le somme versate nelle Casse francesi di mutue assicurazioni sulla vita, non ostante il grave rischio di perderle al quale è esposto il soscrittore nel caso di sua morte prima del tempo prefisso alla durata dell'associazione, non ostante le molte eventualità cui sono soggette pel vario corso dei fondi pubblici francesi nell'acquisto dei quali sono impiegate, circostanze tutte che come è ragionevole danno diritto ad esigerne un interesse maggiore assai dell'ordinario, queste somme io dico fruttano *meno* ed *incomparabilmente meno* di quello che frutterebbero se fossero depositate nella nostra Cassa di Risparmio di Firenze, che destinata come ognun sa a ricevere e custodire i risparmi del povero non dà che il 3 3/5 per cento, onde non allettare con un frutto maggiore il ricco a portarvi i suoi capitali.

Per istituir dunque il confronto tra i resultati di un'associazione tontiniana e quelli della Cassa di Risparmio, ho scelto tra le varie combinazioni alle quali si prestano le Compagnie francesi quella che fosse di un uso sufficientemente comune, e non conducesse a calcoli di troppa lunghezza; ed ho preso perciò a considerare *un versamento annuo di 100 franchi per il corso di cinque anni.*

Per ottenere il prodotto della Cassa di Risparmio, ho aggiunto al primo versamento di 100 franchi il diritto del 5 per cento sulla totalità della soscrizione, e due franchi pel costo della cartella di assicurazione, tasse che a pura perdita si pagano alle Compagnie francesi e dalle quali sono esenti affatto i ricorrenti alla Cassa di Risparmio: e in tal modo ho trovato per resultato finale al termine dei cinque anni la somma di franchi 588 e 88 centesimi tra capitale e frutti.

Onde ottenere poi il prodotto probabile dell'associazione tontiniana, ho fatto uso della tavola di mortalità di Deparcieux, che è adottata universalmente in Francia, e che, essendo desunta dalla mortalità verificata nelle passate tontine, ho creduto che potesse essere più adattata delle altre per calcolare i resultati probabili delle tontine attuali (1). E in quanto al frutto del dana-

(1) La Compagnia denominata la *Previdenza* è obbligata pei suoi Statuti (art. 24) a fare uso di questa tavola per ridurre, come dicono, all'eguaglianza proporzionale fra loro le messe uniche e le messe annue sottoscritte da soej costituiti in età differenti. Per lo stesso oggetto, l'*Équitable*, altra Compagnia francese di mutue assicurazioni sulla vita, si serve delle tavole di mortalità di Demonferrand. Queste tavole però, calcolate sulla mortalità verificata in un lungo corso di anni in tutta la Francia, a giudizio del loro stesso autore, sono inapplicabili al calcolo delle assicurazioni pagabili in caso di vita: ecco come egli si esprime: « Les tables que je publie ici ne peuvent pas servir aux compa- « gnies, du moins pour les assurances payables en cas de vie. « En effet, il faudrait pour cet objet spécial des tables construi- « tes d'après les décès de têtes choisies. M. Finlaison a publié une « table basée sur les opérations des compagnies d'assurances les « plus anciennement établies en Angleterre. Ses calculs donnent « encore une mortalité trop rapide pour des têtes choisies, parce « qu'ils sont fondés sur l'observation des décès de tous les as- « surés sans distinction, tandis qu'il n'aurait fallu tenir compte « pour ce but spécial, que des assurances en cas de vie, telles « que rentes viagères, rentes différées et autres placements ana- « logues ». Demonferrand, *Essai sur les lois de la Population et de la Mortalité en France;* Journal de l'École Polytechnique, Cahier 26, pag. 291. La causa di tale inapplicabilità è fondata sull'osservazione antichissima, costantemente comprovata dalla esperienza, che gl'individui assicurati o vitaliziati godono di una vita più lunga di quella che si riscontra nella generalità della popolazione. « L'ordre de mortalité des personnes qui constituent « ordinairement des rentes viagères, doit être différent de l'ordre « général; car on doit les considérer comme des personnes d'élite, « et qui doivent vivre plus que le commun des hommes. La plu- « part sont à l'abri des dangers qui accompagnent certaines pro- « fessions, de l'extrême misère et des travaux forcés. Ceux qui « sont malades et languissans constituent peu de rentes viagères, « et les parens qui placent pour leurs enfans ont soin de choisir « ceux dont le tempérament vigoureux promet une longue vie.

ro, siccome le Compagnie non dichiarano nell'acquisto di quali rendite rinvestano le somme ritirate dai soscrittori (2), e siccome a seconda delle diverse rendite e del vario loro corso alla Borsa di Parigi il frutto del danaro impiegato ne' fondi pubblici oscilla presentemente tra il 3 4/7 e il 4 1/7, così ho creduto di poter prendere

« Ceci est confirmé par les observations qui ont été faites sur « la mortalité des rentiers et des tontiniers, au moyen desquelles « M. Kerseboom et M. Deparcieux ont construit des tables que « l'on donne ici. En les comparant avec l'ordre général de mor- « talité, rapporté par M. de Buffon, on verra que les rentiers « vivent communément beaucoup plus que des hommes pris au « hasard. Ainsi, quoiqu'il soit sans doute curieux et utile dans « certains cas d'avoir l'ordre de mortalité générale, cependant « cette connoissance n'intéresse pas directement le calcul des « rentes viagères, et l'on doit s'attacher à l'ordre particulier de « mortalité de la classe d'hommes qui fournit des rentiers ». Saint-Cyran, *Calcul des rentes viagères*, pag. 15. Che anzi è tale l' influenza della scelta delle persone sulla mortalità, anco tra le stesse persone assicurate o vitaliziate, che dalle tavole recentemente pubblicate in Inghilterra e compilate sopra un gran numero di vitaliziati da un comitato composto dei segretarj di diverse società di assicurazione, emerge che le persone assicurate in una data età hanno sempre una vita sensibilmente più lunga delle altre persone della stessa età, assicurate in età più giovane. Così, per esempio, si riscontra che la vita media degli individui assicurati all'età di 45 anni è circa 2 anni e 3 mesi più lunga di quella degl' individui della stessa età di 45 anni, ma assicurati all'età di 25 anni. Dal non aver fatto una simile delicata ed importante osservazione, non meno che da varie altre inesattezze, di cui non occorre far qui menzione, pare che debba ripetersi la mortalità troppo rapida che presenta la tavola di Deparcieux, la quale, per quanto costruita sulle liste delle tontine francesi degli anni 1689 e 1696, dà in generale una probabilità di vita leggermente inferiore a quella delle tavole di Demonferrand, quantunque esprimano queste, come ho di sopra avvertito, la mortalità della Francia presa in massa. Queste cose ho voluto notare per far vedere che adottando la tavola di Deparcieux ho preso un elemento di calcolo tutto a favore delle Compagnie di assicurazione, delle promesse delle quali mi sono assunto di dimostrare la fallacia.

(2) Il diritto di determinare in qual natura di rendite debbono farsi i rinvestimenti spetta, nell'*Équitable*, ai soscrittori, e nel loro silenzio al Consiglio di sorveglianza. Art. 50 degli Statuti.

per frutto certo e costante il 4 per cento da pagarsi a rate semestrali (3).

Da questi dati ho ottenuto i resultati che vi presento raccolti nell' appresso tavola, nella quale ho posto a confronto coll' aumento certo della Cassa di Risparmio l'aumento probabile dell' associazione tontiniana in ciascuna età, dai 3 anni, dai quali ha principio la tavola di Deparcieux, fino ai 50 anni, ove ho arrestato i miei calcoli per essere nelle età più avanzate assai rare le operazioni di questo genere (4).

(3) Anco le Compagnie sono tenute, pei loro Statuti, a fare uso del 4 per cento per ridurre le messe annue all'eguaglianza proporzionale colle messe uniche. È però necessario l' avvertire che se le somme versate si rinvestono in rendite del 5 per cento, dalle quali può sperarsi un frutto del 4 1/7, i soscrittori sono esposti, nel caso probabilissimo e non lontano di una riduzione della rendita, a soffrire una perdita del 17 o 18 per cento sui loro capitali; e se, per sottrarsi al rischio di una perdita così enorme, le somme vengono rinvestite in fondi del 3 per cento, il frutto annuo sperabile non è che del 3 4/7. Cosicchè i soscrittori si trovano costretti a contentarsi di ottenere un frutto assai inferiore al 4, ovvero a correre il rischio di un danno gravissimo, se dai loro capitali vogliono ricavare un frutto che superi il 4 di poco.

(4) I resultati della seguente tavola di confronto differiscono enormemente da quelli contenuti nelle Tariffe di cui fa uso la *Previdenza*, e che si dicono compilate da un certo Moniau professore di matematiche a Parigi. Ma siccome i dati sui quali si sono dovute formare queste Tariffe sono gli stessi di quelli dei quali mi sono servito io, e d' altronde il metodo di calcolo è uno solo, così è d' uopo concludere che le Tariffe di Moniau sono composte di numeri immaginati a mero comodo senza operazione alcuna di calcolo. Nè in diversa guisa possono essere state formate le Tariffe dell'*Équitable*, se da esse sono estratti gli esempj numerici riportati ne' suoi Programmi: imperocchè i resultati che vi si danno sono impossibili ad ottenersi, prendendo per base dei calcoli le tavole di mortalità di Demonferrand e il frutto annuo del 4 per cento, a forma di quanto prescrivono i seguenti articoli degli Statuti di quella Compagnia.

Art. 20. « Le messe sottoscritte dalla medesima Società sul « capo degli assicurati di età diverse, sono ridotte ad eguaglianza « proporzionale per via di tariffe basate sugli accidenti della vita

Età dei Soscrittori	Prodotto probabile che si otterrà dall'associazione tontiniana		Prodotto certo che si ottiene dalla Cassa di Risparmio		Superiore il resultato della Cassa di Risparmio		Inferiore il resultato della Cassa di Rispar.	
anni	franchi.	cent.	franchi	cent.	franchi	cent.	franchi	cent.
3	596.	64	588.	88	—		7.	76
4	592.	06	—		—		3.	18
5	588.	41	—		0.	47	—	
6	584.	91	—		3.	97	—	
7	581.	32	—		7.	56	—	
8	578.	86	—		10.	02	—	
9	577.	30	—		11.	58	—	
10	576.	54	—		12.	34	—	
11	576.	34	—		12.	54	—	
12	577.	12	—		11.	76	—	
13	577.	78	—		11.	10	—	
14	578.	33	—		10.	55	—	
15	578.	75	—		10.	13	—	
16	579.	75	—		9.	13	—	
17	580.	48	—		8.	40	—	
18	581.	09	—		7.	79	—	
19	581.	57	—		7.	31	—	
20	581.	91	—		6.	97	—	
21	582.	10	—		6.	78	—	
22	582.	29	—		6.	59	—	
23	582.	49	—		6.	39	—	
24	582.	69	—		6.	19	—	
25	582.	89	—		5.	99	—	
26	583.	10	—		5.	78	—	
27	583.	31	—		5.	57	—	
28	583.	53	—		5.	35	—	
29	583.	75	—		5.	13	—	
30	583.	98	—		4.	90	—	
31	584.	22	—		4.	66	—	
32	584.	45	—		4.	43	—	
33	583.	83	—		5.	05	—	
34	583.	34	—		5.	54	—	
35	583.	02	—		5.	86	—	
36	582.	85	—		6.	03	—	
37	582.	87	—		6.	01	—	
38	583.	08	—		5.	80	—	
39	583.	29	—		5.	59	—	
40	583.	50	—		5.	38	—	
41	583.	73	—		5.	15	—	
42	584.	92	—		3.	96	—	
43	586.	13	—		2.	75	—	
44	587.	85	—		1.	03	—	
45	589.	43	—		—		0.	55
46	591.	69	—		—		2.	81
47	594.	49	—		—		5.	61
48	596.	80	—		—		7.	92
49	598.	57	—		—		9.	69
50	601.	12	—		—		12.	24

Apparisce pertanto a colpo d'occhio da questa tavola che, eccettuate le età di 3 e 4 anni come ancora quelle che oltrepassano i 45 anni, nelle quali una certa maggiore probabilità di morte rende leggermente superiori i resultati delle associazioni tontiniane, in tutte le altre età dai 5 ai 45 anni sono questi costantemente inferiori al prodotto certo della Cassa di Risparmio (5).

« ad ogni età. Gli annuali pagamenti sono ridotti ad eguaglianza « proporzionale fra loro ed i pagamenti unici per il mezzo del- « l'applicazione combinata degli accidenti della durata della vita « ad ogni età, e delli effetti dell'accumulazione degl'interessi al « quattro per cento l'anno ».

Art. 21. « Le tariffe redatte in virtù dell'articolo antecedente, « sono distese dietro le tavole di mortualità di monsieur *De Monferrand*, pubblicate nel ventesimo sesto fascicolo del giornale « la *Scuola Politecnica*. Un esemplare d'ogni tariffa sarà inviato « al Governo ».

(5) Il caso da me scelto per termine di confronto tra i due diversi impieghi è uno di quelli che più comunemente sono praticati dalle Compagnie di assicurazione, ma non è il solo nel quale apparisca superiore il lucro certo della Cassa di Risparmio. Infatti, ritenuto che l'età dell'assicurato sia di 10 anni, un versamento di 200 franchi in una sola volta nella Cassa di Risparmio dà un prodotto totale al termine di 5 anni di fr. 253,02, e un versamento simile nelle Compagnie di assicurazione non dà che fr. 253,00: un versamento unico di 1000 franchi, senza alienazione di capitale, produce dopo cinque anni, in un'associazione tontiniana, fr. 1227,25, mentre la Cassa di Risparmio darebbe fr. 1255,49: un versamento annuo di 100 franchi pel corso di dieci anni, senza alienazione di capitale, dà, nella Cassa di Risparmio, fr. 1295,05, e nelle associazioni tontiniane fr. 1265,98; e molti altri esempi simili potrebbero trovarsi conducenti tutti ad eguali resultati. È vero che aumentando il pericolo della morte, o col considerare età assai avanzate, o col protrarre di molto la durata dell'associazione, il prodotto *probabile* delle società tontiniane supererà quello *certo* della Cassa di Risparmio, ma ciò non avverrà per il vantaggioso rinvestimento dei capitali che si faccia in quelle società, ma anzi ad onta della loro meschina rendita e per il solo effetto del pericolo grande a cui sono esposti; al qual pericolo se non si vuol fare attenzione nessuna, tanto vale l'encomiare l'impiego del danaro nelle società tontiniane, quanto il consigliare ad impiegarlo nel giuoco del lotto sul fondamento che nessun'altra speculazione commerciale può dare speranza di guadagni eguali.

Così credo di aver dimostrato pienamente quanto ho in principio asserito, che cioè il danaro versato nelle

Cade qui in acconcio il rilevare come, ad allontanare questo pericolo e ad assicurare importanti guadagni al soscrittore, a nulla giova il temperamento proposto all' art. LVII dell' ultimo Manifesto dell'*Équitable*, che consiste nel dividere sopra più teste la somma che si vuole avventurare nelle Società d' assicurazione: imperocchè, se questo sistema rende più remoto il caso di una perdita totale del capitale versato, ne rende all' incontro di gran lunga più probabile una perdita parziale. Mi servirò dell' esempio stesso immaginato dall'*Équitable* per dimostrare a un tempo l' inefficacia del metodo proposto a conseguire l' intento voluto, la falsità dei resultati supposti nel menzionato Manifesto e il vantaggio superiore dell' impiego del danaro in imprestiti fruttiferi garantiti con ipoteca. Sia dunque un padre di famiglia in età di 30 anni che voglia depositare per 20 anni nell'*Équitable* una somma di 20000 franchi, assicurandone 4000 sulla propria testa, altri 4000 su quella della moglie costituita in età di 25 anni, ed una somma parimente di 4000 franchi sopra ognuno dei suoi tre figli dell' età respettivamente di 3, di 4 e di 5 anni. Secondo le tavole di Demonferrand e ragguagliando il frutto al 4 per cento pagabile semestralmente, dati che sono obbligatorj per quella Compagnia a forma degli articoli 20 e 21 de' suoi Statuti, i 4000 franchi assicurati sulla testa del padre diverranno fr. 11004,81; quelli assicurati sulla madre diverranno 10932,39; quelli sul figlio di 3 anni 10884,92; quelli sul figlio di 4 anni 10733,58; e quelli sul figlio di 5 anni 10650,68; e così, nel caso improbabile che nei 20 anni che deve durare l' associazione non muoia nessuna delle persone assicurate, i 20000 franchi formeranno insieme coi frutti e coi benefizi dell' associazione un cumulo di fr. 54206,38, e non già di franchi 120000 come falsamente asserisce il citato Manifesto. E nemmeno questo resultato, tanto inferiore a quello promesso, potrà ragionevolmente sperare il soscrittore, perchè, a tenore sempre delle tavole di mortalità di Demonferrand, la probabilità che in 20 anni non muoia nessuna delle cinque teste assicurate non è che di 0,358996, cosicchè può scommettersi circa 2 contro 1 che una almeno di esse morrà, nel qual caso il prodotto della speculazione si ridurrà a 43000 franchi. Nello stesso modo, aumentando il numero dei contratti, si renderà sempre più lontano il pericolo della perdita totale, ma in compenso diverrà tanto più probabile una perdita parziale; e ciò che si acquisterà nella diminuzione del danno si perderà interamente nella sua certezza. Vediamo ora qual prodotto può ottenersi impiegando in un imprestito fruttifero al 5 per cento, colle consuete garanzie ipotecarie, la somma di 20000 franchi, unitamente ai fr. 1000

Casse di mutue assicurazioni sulla vita, non ostante il rischio grande cui è esposto, frutta *meno* che nella Cassa di Risparmio (6).

diritto di direzione del 5 per cento, ai fr. 100 diritto di commissione dei banchieri (*V.* la Nota 7, 2.°), ed ai fr. 10 importare delle cinque polizze d'assicurazione. Se il capitalista che impiega a cambio questa somma di fr. 21110 ha l'avvertenza di versare nella Cassa di Risparmio i frutti annui che ritira dall'imprestito ipotecario, e di rinvestirli poi in nuovi imprestiti fruttiferi al 5, di mano in mano che giungono a formare una somma di fr. 3000, troverà al termine di 20 anni un prodotto totale di fr. 55328,65. E un tal resultato, che supera di oltre 1000 franchi il prodotto che nel caso il più favorevole possa sperarsi nell'associazione tontiniana, presenta un guadagno non minore di fr. 12000 sul prodotto che da questa associazione si ritrarrà nell'evento più probabile che venga a morte una almeno delle teste assicurate; e tutto ciò indipendentemente dalle infinite eventualità e pericoli che nel lungo corso di 20 anni possono avere grandemente diminuito e forse anco distrutto il valore dei fondi pubblici, e indipendentemente ancora dalle spese ed aggravj a cui è soggetto il soscrittore prima di potere arrivare a realizzare il reparto che gli sarà toccato in sorte. Se il cambio si facesse al frutto del 4 1/2 colla stessa avvertenza di depositare nella Cassa di Risparmio i frutti annui per poi impiegarli in nuovi imprestiti allo stesso frutto del 4 1/2, si troverebbe alla fine dei 20 anni franchi 50492,76; se, sempre collo stesso metodo, i danari s'impiegassero al 4 per cento, si otterrebbero fr. 46088,80; se infine il capitale di fr. 21110 si depositasse tutto nella Cassa di Risparmio, se ne otterrebbero fr. 42823,60, resultato *reale* di poco inferiore, ma molto più certo di quello *nominale* sperabile dalla Cassa dell'*Équitable*. Dopo di ciò si esiterà a dichiarare chimeriche ed illusorie le speranze che le Compagnie cercano di far nascere coi loro lusinghieri Programmi?

(6) Dei lucri derivanti da ciò che perdono i socj che non adempiono ad alcuna delle condizioni del contratto, credo che non se ne debba far nessun conto, perchè i casi di decadimento dai benefizj della società o non si verificheranno mai o saranno rarissimi, per l'interesse che hanno i socj di soddisfare ai loro impegni a costo anco di fare dei sacrifizj; e quando ciò riesca loro impossibile, piuttosto che perder tutto, si risolveranno a vendere ad altri con scapito la loro polizza d'assicurazione. Che se nonostante si volesse dare una qualche leggera valutazione a questa sorta di proventi, bisognerebbe darne altrettanta alla loro causa, vale a dire al pericolo al quale si cimenta il soscrittore di non potere per cause indipendenti dalla sua volontà esser

Ma ho aggiunto ancora che frutta *incomparabilmente meno*. E di ciò basteranno a persuadervi i seguenti rilievi diretti a provare: 1.° che i resultati nominali delle Casse di assicurazione debbono necessariamente esser minori di quelli esposti nella tavola precedente; 2.° che questi resultati *nominali* prima di divenire *reali*, vale a dire prima di giungere alle mani del soscrittore, debbono soffrire tali defalchi e detrazioni da assorbire la totalità dei frutti e forse anco da manomettere il capitale.

Ed infatti, per comprendere che le liquidazioni delle società tontiniane debbono necessariamente dare dei reparti inferiori alle cifre della tavola, serve riflettere:

1.° Che le somme sborsate dai socj non fruttano immediatamente dopo il versamento, ma rimangono infruttifere per tutto quel tempo che possa occorrere perchè vengano rimesse a Parigi e quindi rinvestite nei fondi pubblici.

2.° Che i frutti non divengono di diritto fruttiferi subito dopo la scadenza come nella Cassa di Risparmio, ma debbono esser prima riscossi dal Tesoro pubblico e poscia impiegati in nuove rendite. Ora, siccome il Tesoro di Francia non comincia i suoi pagamenti che 15 giorni dopo la scadenza, è chiaro che i frutti non possono divenire anch'essi fruttiferi che dopo un lasso di tempo maggiore di giorni 15 (7).

puntuale ai suoi impegni; e in tal modo questo preteso guadagno rimane compensato ed equilibrato dal rischio corrispondente che pesa sul soscrittore.

(7) A diminuire sempre più i resultati probabili delle associazioni tontiniane concorrono ancora le seguenti cause:

1.° La spesa della senseria da pagarsi agli agenti di cambio per l'acquisto delle rendite sullo Stato. Questa spesa non è compresa nel diritto del 5 per cento, che a titolo di amministrazione percipono le Compagnie. Ecco ciò che in questo proposito dispone l'art. 46 degli Statuti dell'*Équitable*. « Il direttore è nel« l'obbligo di provvedere a tutte le spese, qualunque siano, sia « di stabilimento, sia d'amministrazione, sia di sorveglianza. « Onde indennizzarsi di tutte queste spese, il direttore riscuote « in soprappiù delle messe sociali un diritto di commissione,

Che poi i defalchi da farsi per appurare i reparti nominali e ridurli a ciò che effettivamente perverrà nelle mani del soscrittore debbano distruggere gran parte se non tutti i lucri dell'associazione, di leggeri comprenderete, o Signori, ponendo mente ad una circostanza importantissima alla quale in generale non si fa attenzione, alla circostanza cioè che i reparti non si riscuotono in contanti come in contanti sono stati fatti i versamenti, ma in titoli di credito sullo Stato, non nel luogo dove il versamento è stato fatto, ma in Parigi dalle mani stesse del Ministro delle Finanze. In forza di questo modo di pagamento, il soscrittore, dopo aver rimesso alla Compagnia l'attestato della sua sopravvivenza in buona forma e munito delle opportune legalizzazioni, dopo avere atteso non meno di un anno per conoscere il resultato delle liquidazioni, quando crederà di esser giunto al termine di ogni inquietudine, quando ormai disingannato

« del quale vengono determinati la quota e il modo innanzi la
« formazione di ogni Società, d'accordo coi fondatori, ma que-
« sto diritto non può eccedere il cinque per cento dell'ammon-
« tare di ogni sottoscrizione. Mediante tale allocazione, le as-
« sociazioni non avranno altre spese da sopportare se non quelle
« dell'acquisto e dell'alienazione delle loro rendite. Le spese
« d'acquisto saranno sopportate dai soci che faranno i loro pa-
« gamenti in contanti ».

2.° Il diritto del mezzo per cento da pagarsi ai Banchieri delle Compagnie per far rimettere a Parigi i danari versati in Firenze.

Il soscrittore non è informato di questi due aggravj che dopo aver firmato la cartella di assicurazione ed aver pagato il diritto del 5 per cento, vale a dire quando non è più in tempo a recedere dal contratto. Infatti, del primo aggravio non si parla che negli Statuti, i quali non si comunicano al soscrittore che nell'atto della soscrizione, stampati in carattere minutissimo sul dosso della cartella; talchè, essendogli in quel momento impossibile di leggerli, non che di esaminarli e ponderarli, rimane in certo modo obbligato a rimetterne ad altro tempo la lettura e l'esame, nella fiducia che essi non contengano nulla più dei Manifesti e dei Programmi, che sono l'esca colla quale si prendono i soci. Del secondo aggravio poi non parlano nè i Manifesti nè gli Statuti, ma bensì i Banchieri delle Compagnie che non ricevono nessun versamento di danaro se non è accompagnato da un diritto del mezzo per cento.

delle antiche sue illusioni s' immaginerà di poter toccare il suo meschino reparto, si troverà gettato in una lunga serie di gravose e inaspettate spese. Infatti, ove non prescelga di recarsi da sè a Parigi, gli converrà nominare con tutte le dispendiose formalità legali un mandatario che lo rappresenti presso il Ministro delle Finanze e ne ritiri i titoli di rendita corrispondenti alla quota che gli sarà toccata in reparto; incaricherà questo mandatario della vendita di tali titoli alla Borsa di Parigi, pagando la consueta senseria agli agenti di cambio; farà passare il danaro ricavato a qualche banchiere di Parigi che lo rimetta ad un banchiere di Firenze, pagherà la provvisione di questa rimessa, pagherà una mercede al suo mandatario, pagherà le spese di posta, sottostarà a tutte le eventualità e del corso svantaggioso che possano avere i fondi pubblici all' epoca della vendita, e delle variazioni del cambio da piazza a piazza, e dell' infedeltà del suo mandatario, e dell' insolventezza dei banchieri, e ben fortunato se dopo tanti pericoli, dopo tante incertezze gli sarà dato, non dirò già di conseguire i sognati guadagni, ma di tornare soltanto al possesso dei propri danari non decimati dalle moltiplici e gravose spese alle quali lo avrà assoggettato il loro ritiro (8).

(8) Confrontando la premura grande delle Compagnie nel far rilevare e nell'esaltare le più piccole, le più incerte, le più improbabili sorgenti di lucro pei soscrittori, col silenzio assoluto che esse mantengono intorno ai frutti che dopo il termine delle associazioni fino al giorno dell'effettivo reparto decorrono sui capitali della società, sarebbe irragionevole il dubitare che tali frutti non vengano repartiti fra i socj superstiti, ma si lucrino interamente dalle Compagnie? Un certo deposito di 600,000 franchi per dependenza di antichi diritti di direzione, del quale confusamente parla in uno de'suoi Manifesti la *Previdenza*, potrebbe convalidare questo dubbio, che se si convertisse in certezza paleserebbe il maggiore e il più illecito guadagno delle Compagnie. Sono queste le parole del Manifesto della *Previdenza*, pag. 4. « Ma tornando ancora alla cauzione, già doppia rispetto a quella « degli stabilimenti suindicati, non è questa la sola garanzia « materiale che la *Previdenza* offre a'suoi soscrittori per l'adem-

A questo punto sento la necessità di rispondere a due domande che forse da taluno mi verranno dirette.

E primieramente, donde avviene, mi si dirà, che sia maggiore il resultato della Cassa di Risparmio, dove i capitali fruttano il 3 3/5 per cento, di quello delle associazioni, dove i capitali fruttano il 4 per cento, e dove i reparti s'impinguano dei capitali e dei frutti perduti dai socj premorti?

Ciò deriva dal diritto del 5 per cento che le Compagnie percipono anticipatamente a titolo di spese di amministrazione sull'intero ammontare delle soscrizioni, e così tanto sulle somme che amministreranno quanto su quelle che per la morte dei soscrittori non amministreranno. È questo diritto che unito alla spesa della cartella di assicurazione inaridisce e distrugge quella sorgente di maggior guadagno che dovrebbe trovarsi nelle società tontiniane. Ma, per formare un giusto giudizio della modicità o della esorbitanza di questo diritto, servirà confrontarlo colle spese di amministrazione della Cassa di Risparmio. Dal rendiconto di questa Cassa per l'anno 1844 (giacchè quello del 1845 non è ancora pubblicato) si rileva che le spese tutte di amministrazione della Cassa centrale di Firenze e delle Casse affigliate di prima classe ragguagliano a 60 centesimi per ogni cento fiorini riscossi, vale a dire che queste spese sono otto in nove volte minori di quelle delle Compagnie francesi. E

« pimento degli obblighi che contrae verso di loro, stantechè « una somma di 600,000 franchi circa, provenienti dai diritti di « Direzione ad essa devoluti sopra le operazioni già fatte, il cui « montante fa parte delle inscrizioni di rendita appartenenti ai « soscrittori, e depositate nelle casse dello stato, porta la cau« zione attuale della *Previdenza* a fr. 850,000 circa ». Se questi 600,000 franchi sono diritti di direzione ad essa devoluti, perchè si trovano depositati nelle casse dello Stato, e, ciò che è più singolare, inscritti come appartenenti ai soscrittori? E se sono frutti decorsi sui fondi sociali in quel periodo di tempo che dopo lo spirare delle associazioni è necessario per ultimare la loro liquidazione, periodo che non è mai minore di un anno, perchè non sono stati distribuiti ai socj?

se si considera che la gestione e la contabilità delle Casse di Risparmio è tanto più complicata e più dispendiosa a parità di somme di quella delle associazioni, in quanto che in quelle i versamenti si fanno da ciascun depositante a piccolissime somme e in tutto il corso dell'anno, e in queste i pagamenti si eseguiscono a forti somme e in una sola volta o al più in rate annue; in quelle occorre aprire a ciascun creditore un conto corrente coi frutti calcolati a diverse epoche a seconda dei varj tempi in cui sono stati fatti i depositi o i ritiri, e in queste basta prender nota del solo pagamento annuo; in quelle sono necessarie non poche ricerche ed esami pel sicuro rinvestimento dei capitali, come ancora fa d'uopo di continua vigilanza per la puntuale corresponsione dei frutti, e in queste non si deve fare altra operazione che quella semplicissima dell'acquisto dei fondi pubblici colle somme incassate; se si considera io diceva tutto questo, sono certo di non esagerare affermando che quel tenue, quel modico diritto fisso del 5 per cento, del quale discretamente si contentano le Compagnie d'assicurazione, rappresenta una spesa venti e trenta volte maggiore di quella della Cassa di Risparmio (9).

(9) Merita qui di esser preso in considerazione l'articolo degli Statuti, che autorizza la Direzione a percipere il diritto del 5 per cento: ecco come è concepito l' art. 45 degli Statuti della *Previdenza*. « I direttori provvedono a qualunque siasi spesa, sia « di stabilimento, sia di gestione, sia di sorveglianza, all' ecce- « zione solamente delle commissioni di Agenti di Cambio, per « la compera delle rendite di ciascuna Società. Queste commissioni « restano a carico dei soscrittori o dei socj che effettuano i loro « versamenti in contanti. Per indennizzarsi di tutte queste spese, « i direttori percepiscono un diritto di commissione il cui modo e « misura sono determinati innanzi la formazione di ogni Società « d' accordo con i suoi fondatori, ma che non può eccedere il « cinque per cento sul montante di ogni soscrizione ». Di qui si rileva che il 5 per cento non è la *misura* dell'emolumento assegnato alla Direzione per indennizzarsi delle spese di amministrazione, ma è il *limite* che la Direzione non può oltrepassare nella percezione di questo emolumento: e in quanto al *modo* di perciperlo, la giustizia vorrebbe che, essendo de-

In secondo luogo mi si domanderà come possano conciliarsi i meschini aumenti della tavola da me calcolata con quelli esempj di ricchi reparti che le Compagnie sostengono avere operati a favore de' loro socj.

Per rispondere a questa domanda, convien premettere che ogni associazione in tontina, perchè sia costituita su basi giuste, richiede per condizioni sostanziali: 1.° eguaglianza di età ne' suoi membri; 2.° eguaglianza delle somme versate da ciascun socio, non meno che del modo di pagamento delle medesime; 3.° eguaglianza per tutti della durata dell' associazione (10). Ove alcuna manchi di queste condizioni, l' associazione è fondàta sul falso, e qualunque sia il modo di reparto che si pretenda adottare al termine della società, non si potrà mai correggere il vizio organico che ha preseduto alla sua costituzione. La stravaganza dunque di confondere in una sola

stinato a supplire alle spese di amministrazione, venisse pagato a mano a mano che si fanno i versamenti e in ragione dei medesimi, perchè è allora soltanto e in questa proporzione che la Direzione sente il peso dell' amministrazione. Cosicchè è forza concludere che le Compagnie, esigendo nell' atto che vien sottoscritta la polizza d' assicurazione il 5 per cento sull' intero ammontare di ogni soscrizione, sia questa fatta per un versamento unico o per versamenti annui, prendono quella maggior *misura* di diritto che è loro possibile di esigere, e la prendono nel *modo* il più oneroso pel soscrittore.

(10) A scanso di qualunque equivoco e di una troppo letterale interpretazione, si ritenga che l' oggetto di questi requisiti e di altri che d' ordinario si trascurano, come l' eguaglianza di sesso, di professione, ec., è solo quello di rendere rigorosamente eguale la condizione di tutti i Socj: quindi è che se nella disparità dell' età, delle somme e del tempo una tale eguaglianza possa ottenersi mediante una compensazione, l'associazione potrà anco in questo caso stabilirsi e sussistere giustamente. Per esempio, prendendo per norma la tavola Deparcieux, se un individuo di 20 anni vorrà associarsi con un altro di 40 che abbia depositato per 20 anni una somma di 1000 franchi, dovrà compensare il minor pericolo che egli ha di morire nella durata dell' associazione col versare la maggior somma di fr. 1145,32. Ciò non contradice, ma conferma quanto si asserisce nella Memoria, perchè la compensazione di cui si tratta, lungi dall'escludere, suppone anzi la necessità del simultaneo concorso degli enunziati requisiti.

associazione gl' individui di qualunque età, che hanno sottoscritto per qualunque somma e per qualunque tempo, non può esser nata che nella mente di persone le quali, per servirmi delle parole di Deparcieux, non conoscano dell' aritmetica che quanto ne hanno imparato dal loro maestro di leggere (11). Con un esempio metterò

(11) È singolare come il bellissimo trovato dell' associazione generale, che l'*Équitable* si gloria ne' suoi Manifesti di aver la prima posto in pratica in Francia, e che le altre Compagnie si sono subito fatte un pregio d' imitare, non si trovi nemmeno accennato nei loro Statuti. Questi Statuti, cominciando da quelli dell'*Équitable*, non parlano che di associazioni particolari, tra loro separate affatto d' interessi, e distinte a seconda del diverso fine che si propongono, a seconda dell' età degl' individui che le compongono, a seconda della volontà di questi stessi individui, i quali a piacer loro possono limitare il numero dei consoci. Onde meglio si veda come si costituiscano queste associazioni particolari, riporterò gli articoli degli Statuti dell'*Équitable* che ad esse si riferiscono.

Art. 1.° « Sotto il nome dell'EQUA (*L'Équitable*) vien creato « uno stabilimento, avendo per iscopo la formazione e l'ammi« nistrazione di mutue associazioni di assicurazioni fondate sulle « probabilità della vita.

Art. 2.° « Quattro sono le specie di queste associazioni, cioè: « 1.° Società il di cui scopo si è quello di procurare ai parenti « i mezzi di provvedere alle spese di educazione e di stabili« mento dei loro figli; 2.° Società di aumentazione di capitale « con alienazione di rendita; 3.° Società di aumentazione di ren« dita con alienazione totale o parziale del capitale; 4.° Società « di aumentazione di rendita senza alienazione di capitale.

Art. 4.° « Nelle società destinate a provvedere alle spese di « educazione, i fondi messi in comune, si accumulano in capi« tale e in interessi sino al momento in cui tutti gli assicu« rati sono giunti, sia all' età di dieci anni, sia a quella di die« ciotto anni. Gli assicurati sono ammissibili a partire dalla loro « nascita sino a nove anni nel primo caso, e sino a diciassette « nel secondo; gli assicurati concorrendo insieme, debbono es« ser nati nel medesimo anno. Il capitale e gl' interessi accu« mulati de' fondi messi in comune si ripartono a partire dall'e« poca fissata per ogni società, in un certo numero di annuità « determinato dal contratto. Il numero delle annuità di riparto « è di tre per lo meno e di nove al più; deve essere il mede« simo per tutti i socj della stessa Società. I socj che giustifi« cano, all' epoca d' ogni riparto annuo, dell' esistenza degli assi-

in maggiore evidenza l'assurdità di questo sistema: supponiamo una società composta di tre persone, delle quali

« curati, sul capo de' quali riposa la loro soscrizione, sono soli « ammessi a prendervi parte.

Art. 5.° « Nelle Società di aumentazione di capitale con alie- « nazione della rendita, la rendita delle messe s'accumula col « capitale sino ad un'epoca alla quale la totalità del prodotto « composto è diviso fra i socj che giustificano dell'esistenza de- « gli assicurati sul capo de' quali riposa la loro soscrizione.

Art. 6.° « Nelle Società di aumentazione di rendita senza « alienazione del capitale, la rendita delle messe sociali è solo « diviso fra i socj che giustificano, nelle epoche determinate « dalla polizza, dell'esistenza degli assicurati sul capo de' quali « riposa la loro soscrizione. Il capitale versato vien rimesso in « totalità all'estinzione di ogni Società, o in parti in epoche de- « terminate, ai soscrittori o ai loro aventi diritto.

Art. 7.° « Nelle Società d'aumentazione di rendita con alie- « nazione del capitale, il capitale e la rendita accumulati insie- « me colle messe sociali, sono ripartiti per annuità, ad epoche « determinate, fra i socj che giustificano dell'esistenza degl'in- « dividui sopra il capo de' quali riposa la loro soscrizione.

Art. 8.° « I fondi di ogni associazione sono amministrati se- « paratamente, e non si confondono, per nessun riguardo, con « quelli delle altre associazioni. Lo stabilimento si proibisce qua- « lunque operazione che non abbia per iscopo la formazione o « l'amministrazione delle Società qui sopra menzionate.

Art. 11.° « Salvo i casi previsti dall'articolo diciotto, il nu- « mero de' socj è illimitato, ma nessuna Società può essere co- « stituita con meno di dieci membri. Se il numero degl'impe- « gni ricevuti per una stessa Società non raggiunge quel mini- « mum nello spazio d'un anno dal momento dell'apertura della « soscrizione, esse restano invalidate.

Art. 18.° « Quando uno o molti soscrittori credono che vi ha « luogo di non ricevere altre sottoscrizioni per la Società alla « quale appartengono, essi possono mandare al Consiglio di sor- « veglianza l'invito di convocare tutti i membri di quella Società. « La convocazione si fa col mezzo di lettere ad un mese di data; « ed al giorno indicato, i soscrittori, riuniti sotto la presidenza « del presidente del Consiglio di sorveglianza, decidono, alla plu- « ralità de' membri presenti, se l'associazione dev'essere costi- « tuita ».

Di fronte pertanto a queste disposizioni, come possono le Compagnie confondere in una sola associazione generale gl'interessi di tutti i soscrittori? Quali sono i principj di giustizia che regolano questa associazione? Dove è la legge o lo statuto che

la prima ponga 10,000 franchi, e le altre due 100 franchi per ciascuna: non vi ha dubbio che, morendo la prima, in forza della disparità delle messe, toccherebbe alle altre due in reparto una somma più che cinquanta volte maggiore di quella da esse depositata; ma non ne viene però per conseguenza (come le Compagnie pretenderebbero che si ragionasse) che, se fosse sopravvissuta la prima persona, le fosse pure toccata in reparto una somma cinquanta volte maggiore di quella versata, ossia 500,000 franchi.

Ciò posto, non riescirà più difficile il comprendere che nei primordj delle Compagnie, quando pochi e per somme disparatissime erano i socj, potesse effettuarsi qualche reparto sproporzionato ed ingiusto, e che dopo

l'autorizza? Ma non è questo il solo punto di discrepanza tra i Manifesti e gli Statuti. Basti ora accennare che mentre ogni pagina, ogni verso dei Manifesti spira sentimenti di beneficenza e di disinteresse, la lettura degli Statuti, che le Compagnie non pubblicano mai, che forse terrebbero sempre nascosti ove la legge non le obbligasse ad imprimerli sul tergo delle cartelle di assicurazione, chiaramente dimostra che questi stabilimenti altro non sono che mere speculazioni private dei direttori, i quali posseggono in essi un traffico lucrosissimo che possono cedere, vendere ed affittare a chi loro piace, e che come ogni altro loro avere trasmettono in successione al loro eredi. Questo diritto assoluto di proprietà nei direttori è appunto quel vizio radicale che Francoeur avvertiva doversi con ogni cautela evitare nella formazione delle Società mutue in generale: « Mais il ne faut « pas que les sociétés mutuelles se forment sous la puissance « d'hommes étrangers à l'entreprise, qui ne les fondent que « pour en retirer des profits; les gérants deviennent alors des « maîtres sans intérêt dans l'association, autre que le leur, « et dont il devient bien difficile de se débarrasser quand on « reconnaît que la gestion n'est pas faite avec soin. C'est ce « qui est arrivé à une foule de sociétés mutuelles pour les in- « cendies, les risques de la mer, les assurances sur la vie, les « entreprises de journaux, d'usines, d'exploitation de mines et « de carrières, etc. Ces gérants ne se chargent souvent des af- « faires des autres que pour faire les leurs, avec une cupidité « qui devient parfois scandaleuse ». Francoeur, *Traité d'arithmétique appliquée à la banque, au commerce, etc.*, Parigi, 1845, pag. 164.

cinque soli anni di associazione sia toccato a taluno 5, 6 e 7 volte il suo capitale (12). Prendete la nota dei soscrittori pubblicata dalla *Previdenza*, e vedrete che il soscrittore per 135000 franchi registrato alla pagina 30 potrà benissimo colla sua morte arricchire il socio di 500 franchi indicato alla pagina 22, ma non saprete egualmente vedere come la morte di questo potesse arricchire quello (13). È vero che, aumentando i socj, i guadagni ven-

(12) L'esempio di un'associazione, che nelle condizioni qui accennate ha fruttato ai socj un ingiusto reparto, è stato somministrato ultimamente da una Circolare della *Cassa Paterna*, stampata nella *Gazzetta di Firenze* del 19 dicembre 1846. In questa Circolare si dà conto della liquidazione della *prima* serie dell'Associazione Generale formata nel seno di quella Cassa: i soscrittori che la componevano non erano che *quattordici*, e le loro messe erano sì differenti, che vi era quel soscrittore che aveva versato una somma più di *ventisei volte* maggiore di quella versata da un altro. Tanta diseguaglianza di condizioni, in così scarso numero di socj, ha portato a dare in massa ai superstiti circa il 35 per cento sui loro capitali, in un periodo di 4 anni e 2 mesi e mezzo. Dopo quanto ho detto di sopra, deve ciò far maraviglia? Sulla Circolare suddetta e sull'associazione della quale si dà in essa ragguaglio, si legga un mio Articolo nel N° 51 del *Giornale del Commercio* di Firenze de' 23 dicembre 1846.

(13) Il sistema delle associazioni particolari spiega anco meglio, in forza del disposto dell' articolo diciotto (Vedi la Nota 11) degli Statuti, la ragione dei reparti eccessivamente sproporzionati. Infatti, ogni volta che si sarà costituita una società di dieci o più soscrittori di piccole somme, la sopravvenienza di un soscrittore per una somma rilevante sarà sempre stata il segnale della chiusura della società; poichè i soscrittori di tenne messa, contenti di aver trovato la persona dabbene che abbia posto a comune con essi un forte capitale, non avranno voluto ammettere in loro compagnia altri socj a partecipare della loro buona fortuna: ed allora è chiaro che il ricco socio avrà potuto quintuplicare e decuplicare i capitali degli altri soci, la meschinità delle cui messe non gli avrà mai dato speranza di lucro nessuno. Le associazioni particolari danno pure adito ad altre meno lecite combinazioni, delle quali non intendo ora di voler trattare, limitandomi unicamente ad avvertire che nemmeno l'associazione generale tanto decantata va esente dal somministrar mezzo di non lievi guadagni per chi sia alla perfetta cognizione dello stato della medesima in ogni suo periodo.

gono a repartirsi in un maggior numero d'individui, e così riescono impossibili i reparti straordinarj che le Compagnie si vantano di avere operato, ma non cessa per questo di esser radicalmente falso il principio della loro associazione, come non cessano di essere ingiusti, grandi o piccoli che siano, i reparti cui questa dà luogo.

Denunziando la vanità di quelle allettatrici promesse con le quali le Compagnie di assicurazione deviano dall'industria e a total rovina cimentano i capitali toscani, ho inteso di adempire al sacro dovere di buon cittadino: ma sono ben lungi dal lusingarmi che le deboli mie parole abbian forza di svellere le male piante: troppo grandi sono gl'interessi collegati alla loro esistenza e all'occultazione della verità. Allorchè nel 1791 si aprì la tontina Lafarge con promesse non meno splendide di quelle delle società attuali, invano il Delaroque dimostrò col calcolo la falsità di quelle promesse e la impossibilità di mantenerle, invano l'Accademia delle Scienze condannò formalmente i calcoli che avevano loro servito di base: le asserzioni contrarie dei Direttori e degli Agenti di quello stabilimento trionfarono, e in pochi anni vi furono versati circa 66 milioni di franchi. Che ne avvenne? Che le speranze concepite rimasero deluse; nè le stragi della rivoluzione nè le guerre dell' impero valsero a privar di vita tanti socj, quanti con un tratto di penna ne avevano uccisi i fondatori della tontina, che per derisione fu soprannominata la *Tontina degl' Immortali* (14). Tale è la resistenza che questi sta-

(14) « La Caisse de Lafarge offre un des exemples le plus pro-
« pre à dégoûter de ces associations. Quoique les malheurs pu-
« blics aient sensiblement augmenté les chances favorables des
« rentiers survivants, il est reconnu qu'aucune des promesses si
« pompeusement annoncées lors de la création (1791), n'a pu
« se réaliser encore (1831). La plupart d'entre eux ne reçoivent
« aucun intérêt de leurs actions, ou n'en retirent qu'une somme
« tellement modique, qu' on voit bien que l'opération a été en-
« tièrement dirigée dans l'intérêt des fondateurs, qui se sont fait
« avec audace les voleurs de la fortune publique. Et que penser

bilimenti oppongono a chi cerca di combatterli; nè io nutro speranza di vederli scomparire dal nostro suolo, ove non sorgano altre voci, più valevoli che la mia non è, a toglier loro il velo di mentita filantropia e di simulata utilità del quale si ammantano, ed a mostrarli al pubblico quali realmente sono nella loro nudità (15).

Che se l'affluenza colla quale accorrono i capitali a queste Casse deve interpretarsi per l'espressione di un bisogno sentito di istituzioni di mutue assicurazioni sulla vita, se ne formi una tutta nazionale, animata non da mire di privata speculazione ma da spirito di pubblico bene, e costituita a similitudine dell'*Equitable* inglese sui principj di vera assicurazione e di vera mutualità, dell'inglese *Equitable* dico, alla quale l'*Équitable* francese dal nome in fuori in nulla somiglia, quantunque, non so su qual fondamento, spacci essa di averla presa a mo-

« de l'impéritie d'un Gouvernement qui a autorisé cette fune-« ste entreprise? » *Encyclopédie moderne par Courtin*, *art.* Rente. Un fanatismo simile a quello destato in Francia dalla tontina Lafarge erasi veduto venti anni avanti in Inghilterra, ove si erano formate delle Compagnie, le quali, alcune per ignoranza ed altre per malizia, esigevano premj quattro e cinque volte minori del valore reale delle somme che pretendevano assicurare: ma il dottor Price smascherò queste imposture pubblicando le sue *Osservazioni sui pagamenti reversibili* (*Observations on Reversionary Payments*), e, più fortunato del Delaroque e dell'Accademia di Parigi, ebbe la soddisfazione di veder tosto in parte sciogliersi e in parte correggersi quelle società. Queste *Osservazioni*, che hanno poi somministrato ampj materiali ai moltissimi che hanno in seguito trattato lo stesso soggetto, sono state per l'Inghilterra un vero insuperabile baluardo contro le nuove invasioni di simili inganni. Infatti, le moderne società tontiniane, che dalla Francia sono penetrate nel Belgio, in Germania, nella Svizzera, in Italia, in Spagna e nell'Algeria non hanno potuto varcare lo stretto e stabilirsi sul suolo britannico.

(15) « Les tontines sont une sorte de gageure à qui vivra plus « long-temps. » *Encyclopédie moderne art.* Tontine. « Il n'est « pas possible de voir dans les tontines autre chose que de vé-« tables loteries dont les inventeurs s'adressent à la cupidité des « actionnaires, et à cette passion de tenter les hasards qui est « la source de tant de désordres dans les jeux. » Lacroix, *Traité élémentaire du calcul des probabilités*, pag. 238.

dello (16). E poichè l'Istituzione di cui parlo altro non sarebbe che il complemento della Cassa di Risparmio,

(16) La Compagnia inglese denominata *Equitable Society* fu stabilita a Londra nel 1762 da Eduardo Rowe Mores, secondo le idee e le vedute dei professori Simpson e Dodson, che alcuni anni avanti avevano raccomandato una istituzione di questo genere. Le sue operazioni consistono nell'*assicurare*, in certi eventi dipendenti dalla vita dell'uomo, somme determinate in correspettività di premj unici o annui, che si pagano dagli assicurati, come si pratica nelle Compagnie dette *a premj fissi*. Sennonchè, mentre in queste gli utili resultanti dalle operazioni si repartono tra gli azionisti, nell'*Equitable*, ove non vi sono azionisti, gli utili si dividono tra i soscrittori, che in tal guisa sono ad un tempo assicurati e assicuratori, ed in questo consiste la mutualità della Compagnia. Il reparto si effettua nel modo seguente: un terzo degli utili si porta ad un conto separato come un fondo permanente e inalienabile di riserva destinato a garantire le operazioni future della Società, e gli altri due terzi si dividono tra i soscrittori, aumentando le somme assicurate in ragione del loro ammontare e del tempo decorso dal dì dell'assicurazione. In forza di questo sistema, nel 1810, gli aventi diritto di una persona assicurata nel 1800 per una somma di sole 1000 lire, avrebbero ricevuto alla sua morte 1250 lire; se l'assicurazione fosse stata stipulata nel 1790, avrebbero avuto diritto a 1860 lire; se nel 1780, a 2800 lire; se nel 1770, a 3900 lire; se infine l'assicurazione avesse avuto luogo nel 1762, all'epoca della fondazione della Società, la somma assicurata di lire 1000 sarebbe stata portata a lire 4780. Non deve peraltro occultarsi che questi brillanti resultati sono in parte dovuti a circostanze che forse non si riprodurranno, vale a dire al frutto elevato che ebbe il danaro in Inghilterra nella seconda metà del secolo scorso, e alle tariffe alquanto gravose che furono in principio adottate e che in seguito vennero moderate e corrette. Gli amministratori dell'*Equitable Society* sono nominati annualmente dai soscrittori, i quali si adunano quattro volte l'anno in assemblea generale per ricevere ed approvare i rendimenti di conti della Società, e per stabilire i regolamenti e prendere le deliberazioni che si credano più convenienti pel vantaggio comune. Chi desiderasse particolarità più estese su questa importante Istituzione potrà consultare, oltre le sue Costituzioni, le opere seguenti: Morgan, *View of the Rise and Progress of the Equitable Society;* Baily, *Account of the several Life Assurance Companies in London, with a view of their Respective Merits and Advantages;* Babbage, *A comparative view of the various Institutions of assurances on lives.* Questi cenni non bastano certa-

confido che voglia farsene primo e zelante promotore il padre e fondatore di questa, il benemerito nostro Presidente, egli che ha mente per creare un progetto fondato su larghe e generose vedute, egli che ha forza per mandarlo a esecuzione: e così ai tanti beneficj di cui gli siamo debitori avremmo da aggiungere quello segnalatissimo e di aver donata la Patria di un altro Istituto di pubblica utilità, e di averla liberata dai danni incalcolabili che seco portano nella società i giuochi d'azzardo, ai quali invitano con ogni maniera di allettamenti e d'insidiose lusinghe le Compagnie di assicurazione.

mente per dare un'idea esatta di questa Compagnia, e della prosperità e del credito al quale l'ha portata la condotta saggia e l'economia rigorosa de' suoi amministratori, ma sono più che sufficienti a far conoscere in che essa differisca dall'*Équitable* francese e dalle altre istituzioni tontiniane; quantunque una tal differenza anco troppo evidentemente apparisca dal solo confrontare la compiacenza esternata dagli ufficiali della Compagnia inglese nel veder sorgere altri stabilimenti congeneri, colla guerra che tra loro si fanno e con cui cercano di nuocersi vicendevolmente le Compagnie francesi, ognuna delle quali non vede nella concorrenza e nei successi delle altre che una diminuzione dei propri guadagni.

APPENDICE

All' oggetto di mettere in grado ogni lettore di verificare da sè l'esattezza dei resultati numerici contenuti nella precedente Memoria, si aggiungono le seguenti Regole aritmetiche, per mezzo delle quali e delle annesse Tavole si potrà agevolmente trovare il prodotto probabile delle somme depositate nelle Casse di mutue assicurazioni sulla vita, tanto se il versamento sia unico quanto se a rate annue, tanto se sia fatto con alienazione di capitale quanto se colla sola alienazione dei frutti.

Regola Prima

Per *trovare il Prodotto probabile di un versamento unico fatto in un' associazione tontiniana con alienazione di capitale*, si moltiplicherà primieramente la somma versata per ciò che diviene un franco impiegato al 4 per cento per tutto il tempo che deve durare l'associazione. Così, se l'associazione è per 5 anni e la somma depositata di fr. 200, si moltiplicherà per 200 il prodotto di un franco in 5 anni, che nella Tavola I si trova essere 1,21899, e si otterrà 243,798. Questo resultato, che rappresenta ciò che diviene in 5 anni la somma di 200 franchi impiegata al frutto annuo del 4 per cento pagabile a rate semestrali, si moltiplicherà pel numero degl' individui viventi, che nella Tavola di Mortalità di cui si vuol fare uso è indicato di fronte all' età della persona sulla cui testa è fatta l' assicurazione. Se dunque l' assicurazione è fatta sopra un fanciullo di 10 anni, e se si vuol fare uso della Tavola di Mortalità di Deparcieux, si moltiplicherà il resultato di sopra trovato in fr. 243,798 per 880, che nella Tavola II si vede essere il numero degl' individui viventi in detta età di 10 anni, e si otterrà un resultato di fr. 214542,24, che rappresenterà il prodotto totale, al ter-

mine di 5 anni, dei versamenti fatti da 880 individui di 10 anni. Finalmente si dividerà quest' ultimo resultato di fr. 214542,24 per il numero degl' individui di 15 anni, vale a dire per il numero dei sopravviventi al termine dei 5 anni, che nella Tavola II si vede essere 848, e il quoziente di fr. 252,99, o più precisamente 253,00, sarà il Prodotto cercato che toccherà a ciascuno dei componenti l' associazione.

Per un altro esempio di questo calcolo, si supponga versata una somma di 4000 franchi sopra un fanciullo di 5 anni in un' associazione di 20 anni, e si voglia fare uso della Tavola di Mortalità di Demonferrand. Si moltiplicherà per 4000 il prodotto di un franco in 20 anni, che dalla Tavola I si vede essere 2,20804, e si otterrà fr. 8832,16: si moltiplicherà questo resultato pel numero degl' individui di 5 anni, che nella Tavola III si trova essere 7075; il prodotto 62487532 che se ne avrà si dividerà per 5867, numero degl' individui di 25 anni, ossia degl' individui sopravviventi al termine dei 20 anni, e il quoziente di fr. 10650,68 esprimerà l' Aumento probabile dei 4000 franchi impiegati nell' associazione tontiniana.

Regola Seconda

Per *trovare il Prodotto probabile di un versamento annuo con alienazione di capitale*, si moltiplicherà in primo luogo la somma annua pel numero degl' individui viventi nella età dell' assicurato, e quindi per quello dei sopravviventi negli anni successivi fino all' anno che precede il termine dell' associazione.

Se, per esempio, si tratti di un versamento annuo di 100 franchi per 5 anni sulla testa di un fanciullo di 10 anni, e ritenuto che voglia farsi uso della Tavola di Deparcieux, si moltiplicherà 100 per 880, che è il numero degl' individui di 10 anni; quindi si moltiplicherà la stessa somma di 100 franchi pel numero degl' individui di 11 anni, ossia pel numero dei sopravviventi dopo un

anno; nello stesso modo si moltiplicherà la stessa somma annua pel numero dei sopravviventi dopo due anni, dopo tre anni, ec. fino all'anno precedente al termine dell'associazione. Così, nel nostro caso, avranno da eseguirsi cinque moltiplicazioni, i cui prodotti saranno 88000, 87200, 86600, 86000, e 85400. In forza di questo metodo, è evidente che il primo numero rappresenta le somme versate da 880 socj di 10 anni al principio del 1° anno dell'associazione, il secondo quelle versate al principio del 2° anno dai socj superstiti, il 3° quelle versate al principio del 3° anno, ec. Ciò fatto, prendendo la Tavola I si moltiplicherà il primo numero 88000 pel prodotto di un franco in 5 anni, e si avrà 107271,120; quindi si moltiplicheranno gli altri numeri successivamente pel prodotto di un franco dopo 4 anni, dopo 3 anni, ec, e si avranno i resultati 102168,752, 97525,456, 93088,980, 88850,160, che riuniti insieme daranno nel loro totale 488904,468 l'ammontare delle somme versate insieme ai frutti da esse generati al termine di 5 anni. Dopo di ciò non si dovrà fare altro che dividere quest'ultimo resultato pel numero dei sopravviventi dopo 5 anni, ossia dei viventi in età di 15 anni, che la Tavola II c'indica essere 848, e il quoziente 576,54 sarà il Prodotto cercato.

Regola Terza

Per *trovare quanto produce un versamento unico senza alienazione di capitale*, si terrà un metodo simile a quello prescritto nella Prima Regola: sennonchè, siccome nel caso attuale i capitali dei socj premorti debbono restituirsi ai loro eredi, non lucrando i superstiti che i soli frutti, così la divisione dovrà operarsi soltanto su questi. Per conseguenza, invece di moltiplicare le somme versate per ciò che diviene un franco nella durata dell'associazione, si moltiplicheranno pei soli frutti prodotti in questo tempo. Così, per esempio, se si tratta di trovare il resultato probabile di un versamento unico di 1000 franchi in un'associazione di 5 anni sopra una

testa di 10 anni, si moltiplicherà 1000, non già per 1,21899, che è ciò che diviene un franco dopo 5 anni, ma per 0,21899, che sono i frutti resi in questo tempo da un franco. Il prodotto 218,99 che se ne otterrà si moltiplicherà per 880, numero dei viventi di 10 anni, ed il nuovo prodotto 192711,20 esprimerà il cumulo dei frutti divisibili fra gli 848 socj, che a forma della Tavola di Deparcieux si troveranno esistere dopo 5 anni. Si dividerà dunque 192711,20 per 848, e il quoziente 227,25 unito al capitale versato di franchi 1000 darà nella somma 1227,25 il Resultato probabile del versamento di 1000 franchi fatto colla sopra espressa condizione.

Regola Quarta

Si troverà il Prodotto di un versamento annuo senza alienazione di capitale, servendosi del metodo spiegato nella Regola Seconda, colla sola modificazione di eseguire le moltiplicazioni per i soli frutti prodotti da un franco, invece di eseguirle pei frutti uniti al franco; e ciò per la ragione che in questa associazione i socj superstiti non debbono lucrare sui defunti che i soli frutti. Così, supposto che si tratti di trovare il prodotto di un versamento annuo di 100 franchi per 5 anni sulla testa di un fanciullo di 10 anni senza alienazione di capitale, dopo aver trovato i numeri 88000, 87200, 86600, 86000, 85400, come nella Regola Seconda, invece di moltiplicarli respettivamente per 1,21899, 1,17166, 1,12616, 1,08243, 1,04040 come allora fu fatto, si moltiplicheranno per 0,21899, 0,17166, 0,12616, 0,08243, 0,04040: e i prodotti ottenuti 19271,120, 14968,752, 10925,456, 7088,980, 3450,160, sommati insieme, daranno nel loro totale 55704,468 il cumulo dei frutti divisibili fra gli 848 individui di 15 anni, rimasti superstiti dei primi 880 socj. Eseguita dunque la divisione per 848, il quoziente 65,69 darà la quota di frutti spettante a ciascun socio, a cui tra capitale e frutti toccherà nell'associazione combinata nel modo di sopra indicato fr. 565,69.

TAVOLA I.

Aumento di un Franco impiegato al frutto composto del 4 per cento l'anno, esigibile a rate semestrali.

Anni	Aumento	Anni	Aumento	Anni	Aumento
	1,02000		1,84759		3,34665
1	1,04040	16	1,88454	31	3,41358
	1,06121		1,92223		3,48186
2	1,08243	17	1,96068	32	3,55149
	1,10408		1,99989		3,62252
3	1,12616	18	2,03989	33	3,69497
	1,14869		2,08069		3,76887
4	1,17166	19	2,12230	34	3,84425
	1,19509		2,16474		3,92114
5	1,21899	20	2,20804	35	3,99956
	1,24337		2,25220		4,07955
6	1,26824	21	2,29724	36	4,16114
	1,29361		2,34319		4,24436
7	1,31948	22	2,39005	37	4,32925
	1,34587		2,43785		4,41584
8	1,37279	23	2,48661	38	4,50415
	1,40024		2,53634		4,59424
9	1,42825	24	2,58707	39	4,68612
	1,45681		2,63881		4,77984
10	1,48595	25	2,69159	40	4,87544
	1,51567		2,74542		4,97295
11	1,54598	26	2,80033	41	5,07241
	1,57690		2,85633		5,17386
12	1,60844	27	2,91346	42	5,27733
	1,64061		2,97173		5,38288
13	1,67342	28	3,03117	43	5,49054
	1,70689		3,09179		5,60035
14	1,74102	29	3,15362	44	5,71235
	1,77584		3,21670		5,82660
15	1,81136	30	3,28103	45	5,94313

TAVOLA II.

Legge di Mortalità secondo Deparcieux.

Anni	Viventi	Anni	Viventi	Anni	Viventi
3	1000	34	702	65	395
4	970	35	694	66	380
5	948	36	686	67	364
6	930	37	678	68	347
7	915	38	671	69	329
8	902	39	664	70	310
9	890	40	657	71	291
10	880	41	650	72	271
11	872	42	643	73	251
12	866	43	636	74	231
13	860	44	629	75	211
14	854	45	622	76	192
15	848	46	615	77	173
16	842	47	607	78	154
17	835	48	599	79	136
18	828	49	590	80	118
19	821	50	581	81	101
20	814	51	571	82	85
21	806	52	560	83	71
22	798	53	549	84	59
23	790	54	538	85	48
24	782	55	526	86	38
25	774	56	514	87	29
26	766	57	502	88	22
27	758	58	489	89	16
28	750	59	476	90	11
29	742	60	463	91	7
30	734	61	450	92	4
31	726	62	437	93	2
32	718	63	423	94	1
33	710	64	409	95	0

TAVOLA III.

Legge di Mortalità secondo Demonferrand.

Anni	Viventi		Anni	Viventi		Anni	Viventi	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
0	10000	10000	34	5406	5722	68	2582	2633
1	8236	8473	35	5358	5663	69	2439	2481
2	7706	7952	36	5290	5603	70	2293	2325
3	7413	7662	37	5242	5543	71	2142	2169
4	7220	7469	38	5195	5482	72	1981	2002
5	7075	7331	39	5147	5422	73	1815	1832
6	6962	7221	40	5097	5360	74	1644	1656
7	6872	7113	41	5047	5297	75	1477	1482
8	6796	7055	42	4996	5234	76	1304	1316
9	6731	6993	43	4940	5170	77	1150	1161
10	6676	6940	44	4881	5104	78	1011	1018
11	6621	6895	45	4820	5038	79	880	890
12	6582	6857	46	4758	4971	80	760	772
13	6545	6815	47	4694	4903	81	651	660
14	6511	6787	48	4630	4833	82	548	552
15	6475	6743	49	4564	4763	83	446	451
16	6436	6700	50	4492	4691	84	358	364
17	6393	6655	51	4426	4618	85	285	273
18	6347	6611	52	4352	4544	86	225	231
19	6299	6565	53	4269	4460	87	178	182
20	6245	6518	54	4186	4370	88	138	142
21	6188	6467	55	4101	4276	89	108	109
22	6087	6409	56	4015	4180	90	84	84
23	6015	6352	57	3926	4085	91	64	64
24	5941	6293	58	3838	3982	92	49	49
25	5867	6236	59	3745	3879	93	36	36
26	5800	6179	60	3646	3761	94	27	27
27	5744	6123	61	3535	3643	95	19	19
28	5692	6068	62	3407	3511	96	13	13
29	5646	6012	63	3274	3373	97	8	8
30	5597	5956	64	3140	3229	98	4	4
31	5549	5900	65	3002	3083	99	2	2
32	5501	5839	66	2864	2934	100	1	1
33	5454	5781	67	2723	2784			

MEMORIA INEDITA

DEL VISCONTE

DI CORMENIN

INTORNO

LA RAPPRESENTANZA MUNICIPALE, PROVINCIALE E NAZIONALE,
LA FORMAZIONE D'UN CONSIGLIO DI STATO
E L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

IN TOSCANA;

TRADOTTA E ILLUSTRATA

DA G. CANESTRINI.



FIRENZE.
PRESSO ANDREA BETTINI, LIBRAIO-EDITORE
Piazza S. Gaetano.

1848.

FIRENZE. — TIPOGRAFIA LE MONNIER.

PREFAZIONE DEL TRADUTTORE.

Il nazionale risorgimento d'Italia, sanzionato ormai da Principi Riformatori, da liberali Ministri, dalla Stampa e dalla pubblica opinione; la pacifica rivoluzione ch'essa viene operando col mezzo di quelle Riforme che sono l'iniziamento alla nostra nazionalità, indipendenza e libertà, attirò in mezzo a noi il celebre pubblicista Visconte di Cormenin, commosso dal maraviglioso spettacolo di questa santa e bella Patria che si leva dopo tre secoli alla vita pubblica, alla potenza e alla gloria. Egli fu a Roma, dove ammirò Pio Nono, tutto volto alla magnanima e nazionale impresa; e a lui sottomise un progetto d'importanti istituzioni. Il Papa è solo, ripeteva il Cormenin, solo alla grande inaugurazione della nazionalità italiana; ma con un cuore magnanimo, e col popolo che lo sostiene. Da Roma egli si recò

nella nostra Firenze a fine di conoscere lo stato delle riforme toscane, e gli uomini che a queste pongono mano. Fu accolto dal Principe continuatore dell'opera di Leopoldo I, e da'suoi degni Ministri; lodò il leale carattere del Sovrano, la capacità e la fermezza de'suoi consiglieri; la saviezza e l'attitudine di questo popolo illuminato e generoso; l'energia e lo zelo della Guardia Civica; l'importanza e i servigi della Stampa.

Confortato da onorevoli cittadini, egli dettò, così come gli si offrivano alla mente, e per così dire conversando, le sue idee e le sue proposte sulle Riforme in Toscana; proposte da lui ridotte sotto i nostri occhi in forma di Memoria, ch'egli ci lasciò alla sua partenza, e che noi intraprendemmo di tradurre e di annotare.

È noto come il Cormenin sia uno dei pubblicisti più versati nella teoria e nella pratica dell' Amministrazione. Fu egli appunto che fondò in Francia la scienza del Diritto Amministrativo; e la sua opera su questo argomento, di cui già abbiamo la sesta edizione, è la più stimata e la più divulgata di quante esistono intorno a siffatta materia.

La sua Memoria comprende tre proposi-

zioni, le quali formano un insieme completo, e strettamente si collegano l'una con l'altra. Il disegno delle Riforme ch'egli propone, non è confuso; ma logico e chiaro, e può essere compreso dalle persone meno istruite della materia. Egli considera le cose come sono attualmente, cioè nello stato di *Riforma*, e non nello stato di *Rivoluzione*. Nulla di più facile, e a lui meglio di qualunque altro, che lo stamparci in un giorno una *Carta Costituzionale*, per servirmi di una sua pittoresca frase: ma non è così facile il costituire, com'egli ha cercato di fare in questo scritto improvvisato, e l'assicurare l'unione della *Libertà* e dell'*Ordine*. La soluzione di questo problema nelle parti che il Cormenin ha trattate, apparirà ottima ed ingegnosa, e conforme allo stato attuale degli animi e delle cose.

Non già che le idee abituali e francesi del nostro Autore, e le sue teorie astratte, non siano molto più progressive di quelle ch'egli per noi propone; chè anzi può egli essere considerato come il pubblicista più risoluto ed assoluto della sua nazione: ma siccome il suo ingegno è essenzialmente pratico, egli non si perde nelle utopie, e non consiglia se non ciò ch'è fattibile in un dato tempo e per ciascun paese

Lo scrittore non coordinò queste sue idee e il suo progetto ad un sistema completamente costituzionale, ma sì alle presenti condizioni della Toscana; dove, per ben riuscire, è d'uopo procedere come si è fatto finora: cioè opportunamente, senza moti violenti, senza rivoluzione, è vero; ma però sempre progredendo.

La sua tesi sopra la formazione Elettorale dei Consigli Municipali, dei Consigli Provinciali e dei Deputati dello Stato, si appoggia sopra due principii, ch'egli stabilisce con forza e con evidenza incontestabili: quello cioè, che tutti i Cittadini, eccettuati gl'incapaci, hanno diritto di nominare coloro ai quali affidano la gestione dei loro affari municipali; e l'altro principio: che nessuna contribuzione può essere imposta e percepita senza il consenso dei contribuenti, o dei loro mandatarii. Così dal nostro Autore è delineata, nel modo più semplice, l'organizzazione d'un forte e vero Municipio; nel quale il Cittadino è il diretto e universale Elettore, i rappresentanti del Municipio ne sono il Consiglio, e il Gonfaloniere n'è il Capo. Similmente nella sua Memoria, hanno la stessa distribuzione in tre gradi la Provincia e lo Stato; di modo che,

risalendo dalla base alla cima con una successione di parti sempre più scelte e depurate, i Consiglieri Municipali si appoggiano sul Popolo, i Consiglieri Provinciali sui Consiglieri Municipali, e i Consiglieri Generali o Deputati sui Consiglieri Provinciali.

Oggi dobbiamo essere popolari, disse saviamente il barone Bettino Ricasoli, facendoci i sinceri protettori e aiutatori del popolo; stiamo nei Municipii, ed esercitiamo gli officii con amore; siamo i patroni del popolo, e sosteniamo nella Capitale i diritti delle Provincie. Così la Riforma dei Municipii offrirà non solo al popolo ma ancora ai possidenti, finora oziosi e in gran parte inetti, opportunità di vita civile.

Nella forma di cui parliamo, la Nazione esercita due offici; uno diretto e l'altro indiretto: diretto, colla nomina costituzionale dei Consiglieri Municipali; indiretto, colla partecipazione legislativa dei Consiglieri Generali al Bilancio dello Stato.

Si troverà che fu un' idea giusta, e un buon pensiero quello di far eleggere due o più Delegati per ciascuna delle nostre sei Provincie, i quali verrebbero una volta all'anno, ad assistere il Ministero e a deliberare il B·

lancio dello Stato e le Leggi di Finanza. Ora, quai vantaggi non derivano da ciò pei Ministri? quali ajuti al rimovere gli abusi? e qual sollievo alla responsabilità del Principe? Con siffatta Riforma la nazione può domandare e proporre provvedimenti a'suoi bisogni, mentre il Sovrano può consultarla e riceverne quei lumi che sempre si trovano nei Cittadini riuniti e interessati al benessere dello Stato: nè deve credersi (scriveva il Senator Gianni sino dal 1800) che l'istituzione di questo sistema sia una degradazione alla dignità, nè una sottrazione all'autorità del Granduca; che anzi è il migliore servigio che si possa rendere allo Stato, e a chi deve governarlo. I Principi non sono mai più sicuri d'una buona operazione di governo, che quando l'abbiano determinata consultando la nazione, e con i lumi del popolo interessato a profittarne; nè mai i Ministri si espongono meno a una pericolosa responsabilità, che li renda odiosi anche senza essere colpevoli. Ma nulla si otterrà e nulla si farà di buono, se non si unisce il Principe al Popolo; e se questo non abbraccia quello come parte di se stesso, per non separarsi mai più.

Siccome poi il Principe ha dei doveri legis-

lativi da adempiere, il Cormenin propone, in mancanza d'una Legislazione, di creare un Consiglio di Stato, molto semplice, ma reale, assiduo e indipendente, che secondi i Ministri a preparare e stendere le Leggi, i Regolamenti, i Motupropri; e in qualunque altra soluzione e decisione amministrativa o contenziosa delle questioni e degli affari, di cui l'Autore viene accennando i principali.

Il suo progetto di Consiglio di Stato è assai migliore d'ogni consimile istituzione che oggi esista in Toscana, stante la precisa definizione delle attribuzioni, e della vera ed intera indipendenza dei Consiglieri; ed è pur migliore di quello già stabilito pel Motuproprio del Pontefice, motuproprio che a cagione della sua stesura confusa e diffusa, accozza due cose essenzialmente distinte; la LEGISLATURA e il CONSIGLIO; e ne fa in parte *Rappresentanza* e in parte *Consulta*. Laonde moltiplica troppo i Consiglieri, li riduce per un terzo dell'anno all'impiego di Commissarii misti e ibridi, che non sono nè Consiglieri nè Legislatori; ed ha del tutto dimenticata l'organizzazione del *Contenzioso-Amministrativo;* una delle parti più serie della costituzione di un Consiglio di Stato. Ciò nonostante, quella Legge Pontificia contiene

in germe e nell'intenzione un immenso progresso, e conduce a fare un gran passo nella via dell'ordine vero e della vera libertà; il che ancora noi abbiamo fondamento di sperare, se con la Riforma Municipale la quale si sta preparando, la nostra Consulta sarà per conseguire una maggior estensione ed importanza, siccome richiede la dignità dello Stato, del Governo e della stessa Consulta. Il Motuproprio del Pontefice è benanche pregevole per altre considerazioni; giacchè secolarizza l'Amministrazione e il Governo; contiene l'avviamento all'elezione nazionale; e, quello che più importa, l'indennità ai Delegati non è data dal Governo ma dalla nazione: in conseguenza di che, essi, come indipendenti dal Governo, difenderanno più caldamente gl'interessi dello Stato e della nazione. Ma il progetto di Consiglio di Stato, proposto dal Cormenin, ci fa progredire, e ci addita il modo d'entrare nella diritta via, e di metterci in condizioni migliori, meglio determinate e più chiare, che non fa il Motuproprio pontificio.

Così, con la rappresentanza Municipale, Provinciale e Nazionale, con un serio e solenne Consiglio di Stato, con la Guardia Civica e la Stampa, si otterrebbe quel complesso

di Riforme organiche e fondamentali, che presso le nazioni oltramontane hanno diversa origine e diverso nome, e che presso noi, procedendo da Istituzioni patrie e non da straniere, formano la parte integrale e costitutiva, e pur sempre nazionale, dell'ordinamento dello Stato, e conducono a quei risultati che unanimamente invochiamo: cioè la sanzione, dall'un lato, delle pubbliche libertà; e, dall'altro, le loro garanzie reali e permanenti. La Stampa e gli Scrittori si accordano tutti nel domandare e nel riconoscere l'importanza d'una larga Riforma del nostro sistema Municipale, e la riguardano come la base di tutto l'ordine sociale; e la *Patria*, l'*Italia*, l'*Alba*, il *Popolo* determinarono, in virtù di principii che molto s'accostano a quelli del nostro Autore, i diritti e l'azione che i nostri Municipii debbono aspettarsi dalla Riforma promessa: per la quale i cittadini saranno chiamati ad esercitare quella parte dell'azione politica ch'è necessaria alla soddisfazione dei bisogni dello Stato, e alla cooperazione governativa; senza invadere il regio potere, e senza impedire l'azione del Governo.

Il nostro pubblicista dà compimento alla sua Memoria con la fondazione di una Cattedra di diritto Amministrativo, ch'egli già propose a

Napoli e a Roma, e ch'egli propone anche a noi, come la base indispensabile di ogni Governo che voglia conoscere il suo proprio organismo, e formare degli abili ed istrutti impiegati e funzionarii. L'Autore disegna i principali lineamenti di questo Corso con tale una sicurezza, che ben dà a conoscere l'uomo che giustamente è tenuto come fondatore di questa scienza.

Noi confidiamo, col pubblicare tradotta e annotata l'inedita memoria che il Cormenin ci ha lasciata, di rendere un vero servigio alla Toscana; e di far noto almeno quel buon volere che a pro della cosa pubblica non mancherà di adoperarsi, in quel modo e secondo che le condizioni e le nostre forze lo consentano.

MEMORIA

SULLA

FORMAZIONE DEI MUNICIPI,

SOPRA UN CONSIGLIO DI STATO

E SULL'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO.



La Toscana può vantarsi di avere un popolo illuminato, un buon Principe, e degli abili Ministri. Essa si rinnova, si modifica e si restaura senza civili turbolenze e senza spargimento di sangue. Ma le feste, le luminare e gli evviva non bastano: un popolo risorto ha ben altri bisogni che di civiche processioni e di fraterni abbracciamenti; ha bisogno d' Istituzioni.

Quasi sempre i cittadini cercano di strappare all' Autorità il maggior numero di concessioni che essi possono; e l'Autorità quanto può si sforza di negarle. Donde nasce che si hanno leggi mal fatte, ovvero leggi bastantemente buone; ma, ch' è peggio ancora, male eseguite.

È d'uopo che siccome gli uomini illuminati di tutte le opinioni, si sono uniti e compenetrati nel comune sentimento della nazionalità e dell'amore

della patria, così eglino di nuovo e di buona fede s' intendano col Governo per dotare il paese di quelle migliori Istituzioni ch' egli è capace di ricevere. [1]

Nulla è più facile a farsi che una Costituzione *a priori*, perchè così facendo altri non esce dalla sfera delle teorie; una *Carta costituzionale* può fabbricarsi in poche ore: ma che possa poi durare ed eseguirsi, questo è problema ben più malagevole a risolversi. Dacchè si passa alla pratica, insorgono le difficoltà: eppure, a quella è forza venire, perocchè il popolo non vive di teorie, ma della realtà.

Il gran difetto, secondo me, delle nostre Rivoluzioni è quello di non avere giovato fuorchè ai Principi, ai Grandi, alla Borghesia; [2] mala cosa per

[1] Questi principii sono veri, perchè senza l'unione dell'opinione e del Governo è impossibile il fare delle leggi che durino. (*N. dell'A.*)

[2] I Borghesi del medio evo in Francia costituivano quella Classe che generalmente si dedicava al commercio, all' industria, o possedeva beni stabili nelle città o fuori. La Borghesia si chiamò più tardi il *terzo stato*, vilipeso dagli altri due della *Nobiltà* e del *Clero*; ma che finì per abbattere la potenza di que' due ordini, e per dominare solo. Il *terzo stato è la nazione*; lo disse Sièyes; lo proclamò e lo provò col fatto la stessa Borghesia.

Ne' secoli addietro v' erano de' *grandi*, de' *piccoli* e de' *franchi borghesi*; dei *pari borghesi* per giudicare i loro simili; e i borghesi potevano ancora possedere alcuni feudi. Il titolo e la qualità di *borghese* non derogava in alcuni casi alla *nobiltà*; qualche volta i nobili in Francia si facevano

certo, e non solo contraria alla giustizia e al diritto, ma eziandio ai veri interessi del Governo.

borghesi di una città, e venivano dispensati dal far parte della riserva. (V. Ferd. de Cussy; *Man. Lex. du Diplomate* etc.)

Coi diritti che la *Borghesia* ottenne di mano in mano dai re, cominciò a scuotere la potenza dei signori; e da quelle franchigie ebbero origine prima il potere dei comuni, e poi i diritti civili e politici dei cittadini, e le moderne pubbliche libertà. Quando faceva parte degli *Stati generali*, la borghesia fu convocata per la prima volta nel 1301 da Filippo il Bello, e l'ultima nell'89 da Luigi XVI. D'allora in poi dominò sola; la borghesia (cioè i possidenti e benestanti) gode sola dei diritti politici. Il Clero e la Nobiltà non formano più ordine da sè; e il resto della nazione, quell'immenso numero di cittadini che pagano un censo al di sotto dei 200 franchi, non gode che dei diritti civili.

Parlamento è nome e istituzione d'origine italiana. Le nostre repubbliche, i nostri comuni liberi avevano due consigli, uno stretto, l'altro largo; detti speciale e generale, del potestà e del capitano, o del comune e del popolo; ma in circostanze gravi e solenni era convocato tutto il popolo, e si diceva allora fare *Parlamento generale*.

In Francia, parlamento era detto una volta la riunione degli *Stati*, delle città e dei grandi del regno. Più tardi le *Corti sovrane di giustizia*, presero il nome di *Parlamento*; e i parlamenti in Francia erano tredici, senza contare il parlamento di Parigi. Avemmo in Italia i parlamenti di Sicilia e di Napoli; che il despotismo trascurò o distrusse. Ora le Camere legislative in Inghilterra e in Francia, e presso altre nazioni, si chiamano generalmente il *Parlamento.*

Gli *Stati provinciali* in alcune provincie di Francia si chiamavano anche *Pays d'Etats*. Cooperavano all'amministrazione della provincia, ed erano composti, come gli *Stati generali* del regno, di tre ordini; della nobiltà, del clero e del terzo stato. Gli Stati provinciali furono soppressi nell'89.

Perocchè mancando egli così di base, o questa non essendo bastantemente larga, avviene che nel giorno del pericolo e del sociale commovimento, egli trema fin dalla sua cima, vacilla e cade.

Per queste considerazioni io credo opportuno di presentare sullo stato attuale delle cose toscane alcune proposizioni che insieme si collegano come dedotte l'una dall'altra. Perchè la prima, che riguarda le Elezioni Municipali, riconosce nel Popolo i diritti che gli appartengono; e le altre due, l'una relativa all'organizzazione del Consiglio di Stato, l'altra alla fondazione di una Cattedra di Diritto Amministrativo, tendono a rendere più regolare e più forte il Potere.

In Prussia, le assemblee provinciali conosciute col nome di *Stati provinciali*, o anche di *Diete provinciali*, furono stabilite dall'antecessore dell'attuale monarca; e mai non presero alcuna parte all'amministrazione del paese: la loro riunione aveva luogo ogni due anni. Erano soltanto consultative, e il governo non chiedeva che il loro parere sopra i progetti di legge che sottometteva agli Stati. Dopo la riforma operata dal sovrano regnante (la così detta costituzione prussiana), la Dieta generale degli stati otterrà, come speriamo, assai più ample facoltà.

§ I.

ISTITUZIONI MUNICIPALI.

Vi è una parte del Popolo, anzi quella parte immensa di esso, che occupata tutto il giorno nelle arti manuali, e tutta intenta a procurarsi i mezzi della sussistenza, non può nè governare, nè comprendere le teorie del governo. Essa ha dei bisogni; ma sono solamente i bisogni del vitto, del vestito, dell'abitazione: ha dei diritti siccome gli altri cittadini, anzi ancor più di questi, perchè riunita, essa costituisce la maggiorità; ma questi diritti non le sono cari, preziosi, e dirò anche utili, se non quando essa li esercita vicino a sè e per sè stessa. Non mette in ciò amor proprio di grado, di gara, d'onore; ed è molto indifferente ai moti esterni delle altre nazioni: poco importa al popolo di Firenze, per esempio, come vengano amministrate Siena, Livorno, Lucca, Pisa; e persino nel quartiere di Santa Maria Novella non si pensa a ciò che viene accadendo nel quartiere di Santa Croce.[1] Ogni uomo

[1] Qui non bisogna intendere l'A. in modo assoluto. È chiaro com'egli parli soltanto degli interessi locali d...

del popolo desidera al certo che generalmente si provveda all'ordine, al ben essere e al lustro dell'intiera città; ma particolarmente poi a ciò che spetta al suo quartiere. Quivi il Popolo concentra la sua vita, quivi le fatiche, le molestie, le gioie; quivi la sua famiglia e le speranze. Il Popolo, insomma, non vive che accidentalmente e per intervalli della vita politica: ma all'opposto, egli vive ogni giorno della vita municipale e di quella del suo quartiere.[1]

Se queste osservazioni sono desunte dal fatto stesso della natura, e se sono veritiere, esse additano di per sè stesse ciò che convenga di fare. In primo luogo, conviene separare nella Costituzione Municipale la FORMAZIONE dalle ATTRIBUZIONI, col farne due leggi distinte. Prudenza vuole, sui primordii di una gran Riforma, che il legislatore si occupi prima di ciò ch'è più urgente, e ancora di ciò ch'è più semplice. Ora, la cosa meno semplice a farsi, è appunto una legge

Municipii o dei Quartieri; perchè quando si tratta degli interessi generali dello Stato, essi importano grandemente non solo a ciascun Municipio, ma ancora a tutti i cittadini d'ogni quartiere della città: ogni cittadino, ogni comunità s'informa, si agita e prende parte a tutti i moti, a tutti i desiderii, a tutte le speranze di ciascuna città o municipio dello Stato. Il bene e il male è comune a tutte le comunità: esse si credono, e vogliono essere solidarie in ogni evento, in ogni pericolo che minacci la patria comune, cioè la nazione.

[1] Queste osservazioni sono piene di verità, sono di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutti i popoli, di tutti i paesi.

(*N. dell'A.*)

sulle *Attribuzioni;* perchè quelle delle Città non sono a gran lunga le stesse di quelle dei Comuni rurali. Conviene inoltre distinguere le spese *ordinarie*, sulle quali il Municipio ha esclusiva facoltà, dalle spese *straordinarie*, sulle quali il Governo deve esercitare un diritto[1] d'ispezione, di sorveglianza e forse di *veto*.[2] In terzo luogo, fa d'uopo stabilire quali sieno

[1] I Municipii non devono avere il diritto, senza il previo permesso del legislatore, di levare delle imposte e delle tasse arbitrarie sopra gli abitanti della comunità o d'una città, nè di contrarre dei vistosi prestiti.

Quando le comunità, tratte da un movimento irriflessivo, vogliono votare una spesa straordinaria, il Governo deve prendere seriamente in considerazione se la spesa profitta al popolo, e se la non sia troppo gravosa pel Municipio. A Lione, nella seconda città di Francia, bisognò per edificare il gran teatro aumentare la gabella del dazio-consumo. Ora, chi paga generalmente il dazio-consumo? Il popolo e il bracciante; e il popolo e il bracciante non possono andare al gran teatro. In questi e altri simili casi, il Governo farà cosa utile al popolo d'impedire col suo *veto* le spese mal intese delle comunità. Le spese più utili sono quelle il cui effetto ridonda a maggior vantaggio del maggior numero. Il potere de' Municipii ha i suoi limiti nella necessità e nella giustizia. (*N. dell'A.*)

[2] Tra gli stati moderni con Rappresentanze della nazione o di alcune classi soltanto, le Diete della Polonia furono le prime ad usare quella voce. In Francia, dopo la rivoluzione dell' 89, il diritto di *veto* fu concesso al re. Il *veto* era *assoluto* quando il re intendeva annullare una legge votata dalle assemblee legislative; ed era *sospensivo* quando voleva ritardare soltanto l' esecuzione di una legge già votata. Malgrado il *veto* sospensivo, la legge se era votata da due *legislature* susseguenti, doveva aver effetto. L' Assemblea

le rendite patrimoniali e censuarie delle Comunità, e quali le rendite aggiuntive, che non pervengono alle Comunità, come i dazi-consumi,[1] le tasse ec., se non per delegazione del potere sovrano. IV, bisogna provvedere circa le autorizzazioni d'intentar liti;[2] V, circa a quelle dei prestiti, delle compre e delle vendite; VI, dei debiti e della loro estinzione; VII, sulle relazioni della Municipalità con gli spedali, stabilimenti di beneficenza, ponti e strade, fiere e mercati, annona, polizia, istruzione primaria, culto, stato civile, censimento,[3] ec.

Tutte queste materie da maturarsi; tutte queste relazioni da stabilire senza confonderle; tutte queste competenze di specie così diversa da costi-

dipoi rigettò il *veto assoluto,* e decretò il *veto sospensivo.* Negli stati costituzionali il sovrano non ha più il *veto assoluto.*

[1] Per *octroi,* come dicono i Francesi, s'intende quella contribuzione che il Municipio impone ai comunisti per far fronte alle spese della comunità. Ma perchè una volta non poteva questa contribuzione venire imposta dalle Comunità fuorchè per lettere patenti del re, che questi, come dicevasi *octroyait* a tal oggetto; così dalla forma della concessione presero nome siffatte imposte.

[2] Il Gonfaloniere che rappresenta in giudizio la Comunità, non può costituirsi come attore o come convenuto, senza l'autorizzazione del corpo Municipale. (*N. dell'A.*)

[3] Una Comunità, e particolarmente una grande Comunità, è lo Stato in piccolo. Essa ha delle relazioni immense, e da ogni lato, che devono essere regolate in modo determinato da una legge particolare. Qui per incidenza l'Autore indica le nuove e più importanti deliberazioni e funzioni dei consigli municipali e dei gonfalonieri.

tuirsi; tutti gl' interessi qualche volta opposti, o almeno diversi, da conciliarsi; tutti questi officiali, gli uni da consiglio, gli altri da esecuzione, da guidare come di fronte, senza imbarazzo e senza conflitto; lo imprimere, in somma, varietà, potenza e vita a quest'organismo della città; tutto ciò non può cadere sotto i sensi nè sotto l' imperfetta intelligenza d'un uomo del popolo, di un artigiano. Egli se ne rimette, e si rimetterà sempre mai in tali materie agli uomini di capacità e di esperienza, che là fortuna sociale ha collocati al di sopra di lui per la loro istruzione, ricchezza e indipendenza. Ma bisogna ancora che siffatti uomini posseggano la sua fiducia; e perchè questi la ottengano, è d' uopo ch' egli medesimo li elegga.

Parliamo francamente. Non è mio costume di eludere le obbiezioni, anzi amo di affrontarle direttamente. Vi sarà, dunque, chi voglia interrompermi dicendo: ma voi tendete a stabilire il *suffragio universale*? Certo ch' io lo stabilisco; e potete aggiungere ancora: il suffragio *diretto-universale*. Primieramente, a termini di diritto, che v'ha egli a dire in contrario? Il diritto non procede forse da una doppia origine che lo rende rispettabile e perfetto; cioè dalla qualità di cittadino, e dalla qualità d' interessato nella cosa? Forse che in un affare qualunque, in una Tontina, in una Compagnia, in qualunque intrapresa, tutti i membri, tutti i soci, non hanno un eguale diritto di voto per la

nomina del Comitato e del Gerente? Adunque, e perchè mai tutti i cittadini di una Comunità non avrebbero un egual diritto di voto per la nomina del Consiglio Municipale che delibera, e del Gonfaloniere che governa gli affari della città?

Leopoldo I, uomo di cuore e di genio, e che io chiamerò il Grande, aveva, precorrendo al suo secolo, riconosciuto il diritto del cittadino di Municipio; e i suoi ordinamenti su tal proposito sono molto liberali, ma non sono più confacenti ai tempi che corrono. Difatti, il Consiglio generale della Comunità composto di quasi tutti i cittadini, e che sotto questo aspetto rassomiglia cotanto al suffragio universale, non aveva delle attribuzioni elettive abbastanza estese [1] nè abbastanza definite. La facoltà dell' imborsazione, [2] o della tratta a sorte

[1] Sembra che il consiglio generale non avesse che il diritto di nominare il medico e il maestro di scuola ec.
(*N. dell' A.*)

[2] Per elezioni imborsate s'intendono quelle per le quali hanno luogo delle ammissioni e delle esclusioni alquanto arbitrarie, si stabiliscono delle categorie, dei sindacati, delle divisioni, degli ordini borghesi, degli ordini popolari. Tutto questo potè servire nel medio evo, come altrettanti ostacoli e garanzie, e in qualche modo come posti fortificati e trincierati contro il despotismo delle oligarchie. Ma in seguito, e al giorno d'oggi, il popolo essendo salito e l'aristocrazia essendo discesa, tutte le classi si sono unite e confuse le une nelle altre. Non v'è più realmente che da un lato il Governo, e dall'altro i Cittadini. Bisogna dunque semplicizzare

della Magistratura nel Consiglio generale; facoltà buona per isventare gl' intrighi delle fazioni che

le ruote della macchina, perchè agiscano meglio e più celeremente. (*N. dell'A.*)

A queste osservazioni del Cormenin, noi aggiungeremo che l'imborsazione cominciò nei nostri Municipii col governo popolare, dopo che fu abbattuta la nobiltà feudale, e le città si ressero a comune. Diremo brevemente degli *Accoppiatori*, dello *Squittinio,* delle *Borse* e *Tratte,* degli *Arroti* e del *Rimbotto.* Gli *Accoppiatori* erano quei cittadini che, deputati dalla Signoria e dal Consiglio, dovevano squittinare tutti i cittadini abili ai diversi officì, registrarli sopra un libro, e da questo formare le polizze de' nomi, e deporle nelle diverse borse; secondo i differenti offici pei quali i cittadini furono squittinati. Gli *Arroti* erano quei cittadini, in numero maggiore assai degli Accoppiatori, che dopo una interna rivoluzione, per cui si cangiava non la forma del Governo ma la qualità delle persone, o la parte che doveva tenere il reggimento del Comune (e questo si chiamava *riformare lo stato*), venivano scelti dalla nuova Signoria per assistere allo Sqpittinio, e rendere il partito, onde rifare le borse di tutti gli offici, coll'imborsare soltanto i cittadini della parte dominante. Siccome poi alcuni offici si ottenevano per elezione, così all'opposto si diceva la *Tratta*, quando i cittadini erano estratti a sorte dalle borse a tutti quelli offici pei quali si faceva l'*imborsazione. Far gli arroti allo squittinio,* era quando la parte dominante, per sua maggior sicurezza, deputava i suoi amici ad assistere allo Squittinio di tutti i cittadini e per tutti gli offici. *Tener le borse serrate*, indicava che nessuno poteva essere imborsato, cioè essere dichiarato abile e capace agli impieghi dello stato, fuori dei più caldi e più sicuri partigiani, che soli si trovavano nelle borse; e così il Governo restava esclusivamente nelle mani della parte che teneva il palazzo. Quando le borse erano dichiarate *aperte*, in allora si squittinavano altri cittadini, e le polizze di quelli che vincevano il partito, si ponevano nelle borse insieme coi primi squittinati:

si disputavano il potere, con feroce e sanguinoso accanimento, nelle lotte repubblicane del medio evo; non avendo più, perfin dai tempi di Leopoldo, una significazione e un effetto politico, si dava a

sto si chiamava *rimbottare* o *far rimbotto*. Il tenere le *borse serrate* (o, come a' giorni nostri, il conferire gl'impieghi al favore e non alla capacità) è contrario al principio d'uguaglianza; e questo massimamente nella repubblica fiorentina, dove l'uguaglianza era grande: inoltre spegneva nei cittadini l'amore della patria e delle azioni generose, togliendo a quelli che si mostrassero degni la speranza di partecipare al Governo. Ma nelle nostre repubbliche dove quasi sempre regnava la parzialità, se qualche volta le borse erano dichiarate aperte, ciò non avveniva che per imborsare quelli i quali per corruzione o per ambizione disertavano la loro parte per accostarsi alla dominante; come sovente accadeva al tempo de' Medici, e particolarmente di Cosimo e di Lorenzo. In allora era cosa importantissima *il far li arroti* allo squittinio, perchè gli squittinanti essendo in maggior numero, erano in caso di conoscer meglio le tendenze e le opinioni dei cittadini, e quindi non imborsavano che i più sicuri, i più potenti e i più caldi sostenitori della loro parte.

Ma le ammissioni e le esclusioni arbitrarie hanno luogo anche senza l'imborsazione. A questa subentrò il capriccio, il favore, l'intrigo; pregi divennero l'ignavia, l'inscienza e l'immoralità. Giudice sovente della capacità fu la polizia. Ond'è quel volgo burocratico stimmatizzato da tutta la Stampa, e da tutti gli scrittori, dagli acuti giambi del Giusti sino alle gravi sentenze del Centofanti. *Assolutamente necessaria*, egli disse, *è una pronta e radicale riforma: vizio antico e non più tollerabile in questo nostro paese sono le cariche date agli inetti, i premii concessi agli immeritevoli, gli impiegati parasiti, la moltiplicità delle ruote, la tardità letale della macchina dello Stato.* (Dell'Entusiasmo e della Disciplina Civile, Riflessioni del Prof. SILVESTRO CENTOFANTI).

conoscere con tutti i difetti dell' impotenza unita all' arbitrario. La bontà intrinseca e il buon successo di un' amministrazione municipale dipende da una scelta ben condotta, e non già dal capriccio della sorte. Quello, infine, che può rimproverarsi al sistema Leopoldino, si è il difetto di unità, di azione e di responsabilità, ch' è inerente alle *commissioni*, alle *pluralità* o alle *magistrature esecutive:* difetto di unità, perchè una disposizione che dovrebbe avere una sola e medesima tendenza, ne ha qualche volta parecchie, che tra loro si distruggono; difetto d'azione, perchè nessuno è veramente impegnato ad eseguire la deliberazione comune, mentrechè l'esecuzione non può essere che il fatto d' un solo; difetto di responsabilità, perchè la responsabilità la quale conseguita l' atto di molti, e che questi mai non mancano di rigettarsi l' uno sopra dell'altro, non è nè reale e neanco morale. Non v'ha responsabilità morale e materiale se non quella d' un solo ministro, d'un solo agente; principalmente quando ella risolvesi non già in teorie, in principii o in giudizi, ma in un'azione determinata, in un fatto palpabile e bene scolpito. Per queste diverse ragioni io credo di dover prescindere dalle basi del sistema Leopoldino, non senza altamente render giustizia ai suoi sforzi e alla sua lodevole intenzione.

Invece di un Consiglio generale della Comunità imborsato e impotente, è cosa ben più semplice lo avere in ogni Municipio un Collegio Elettorale com-

posto di tutti i Cittadini, eccettuati gl'incapaci,[1] interdetti e dipendenti; all'infuori de' quali, non ammetterei verun'altra modificazione all'esercizio di questo diritto *diretto* e *universale;* per chiamarlo fin d'ora con questo nome, ch'è il vero e il più conveniente. A che servono le restrizioni, e come giustificarle agli occhi di un uomo ragionevole? Tutt'al più potrebbesi escludere, in via transitoria, dalla facoltà elettorale quegli abitanti che non sanno nè leggere nè scrivere: ma non accade forse che gli stessi nostri Elettori parlamentarii facciano anch'essi scrivere la loro polizza da un amico, quando da sè non possono o non sanno farlo?[2] Le altre obbiezioni che valgon esse? Nulla, assolutamente nulla. Si dirà forse, ch'è necessario un censo, qualunque siasi? Ma qual censo?[3] Se questo è alto, voi cam-

[1] Per incapacità s'intende generalmente il caso di minorità, di sesso, di condanna penale, di dipendenza servile, d'interdizione civile.

[2] Ciò che avviene e si pratica in Francia in tutti i collegi elettorali, cioè nei collegi municipali, generali e parlamentarii. (*N. dell'A.*)

[3] Vedi vicende delle parole! Secondo gli statuti dei nostri Municipii, il *censo* era quella sorta di tributo assai tenue, che un Municipio più potente imponeva agli altri Municipii in segno della loro sommissione, dedizione o accomandigia. Secondo la giurisprudenza dei tempi feudali, era il diritto annuo pagato dai vassalli al loro signore. Secondo poi le legislazioni costituzionali moderne, il censo, come ognun sa, è quella quotità dell' imposta che pagano i cittadini allo stato, necessaria per divenire elettori ed eligibili; quotità la quale sola conferisce i diritti politici.

biate in monopolio un'elezione il cui essenzial carattere è quello di essere popolare; e per conseguenza, voi fallite allo scopo, mentre violate il diritto. Se il censo è basso, voi offendete vieppiù ancora colui che vive, si nutre e veste, abita, conversa, lavora, ed ha i medesimi interessi, perfettamente i medesimi; e infine lo stesso censo contributivo, meno forse due soldi, del vostro privilegiato Elettore.[1] Vorreste forse insistere sulla capacità differenziale? Ma di grazia, qual è la differenza di capacità tra un artigiano che paga dieci soldi, e un altro artigiano suo vicino, amico o fratello, che ne paga nove? Direte voi, che v'abbia una garanzia d'ordine nel possesso di un fondo? Ve lo concedo, giacchè il chiedete, benchè potrei negarvelo: ma converrebbe ancora che il valore conservativo fosse maggiore di quello d'un utensile domestico; e l'obbiezione del censo o del possesso, che può avere qualche ragionevolezza rispetto all' esercizio dell'elezione parlamentaria che ha scopo più generale

[1] Quello che più vivamente offende il buon senso del popolo, è che colui il quale mangia con voi allo stesso desco, sia elettore, e che voi non lo siate. Il contadino è in grado di nominare in un sol tratto tutti i consiglieri municipali, perchè egli conosce assai bene le poche persone notabili del luogo. Così il cittadino conosce le persone notabili del suo quartiere, ma non sempre degli altri quartieri della città. Nel suo, egli è un giudice istruito che pronuncia in piena conoscenza di causa; che vede e penetra sin dove può estendersi il suo sguardo sopra l'orizzonte del municipio e del quartiere. (*N. dell'A.*)

e più rilevante, non ne ha veruna trattandosi di un censo o di un possesso così basso come quello a cui dovete discendere in ogni sistema ora praticato, allorchè si tratta dell'elezione municipale. Si vorrà forse obbiettare che l'Elettore *diretto-universale* non ha sufficiente cognizione dell'Eligendo? Ciò potrebbe ammettersi sino ad un certo punto, se si trattasse di una elezione politica; ma l'Elettore d'un Consigliere Municipale sa perfettamente chi sia colui ch'egli ha inteso di nominare, e colui ch'egli nomina. S'egli sbigottisce, si perde e si lascia trascinare posto in un cerchio più elevato e più ampio; egli, al contrario, si rinviene e tien fermo sulla persona eletta dopo un esame libero e maturo, quando sia posto in un cerchio più ristretto: qui il suo voto è meno soggetto ad errore o a corruzione, perchè il votante è guidato dal suo personale interesse: e appunto perchè questo suo interesse segua ancor più l'istinto e il buon senso, io propongo di circoscriverlo e di farlo esercitare non collettivamente nell'intera città, ma per Quartieri, rispettivamente alle maggiori città dello Stato. Sia, per esempio, Firenze divisa in dieci Quartieri sopra una popolazione di cento mila anime, e sia il futuro Consiglio Municipale composto di quaranta Membri: per ciascun Quartiere dovrebbero eleggersi quattro Membri. Gli abitanti di ogni Quartiere verrebbero per ciò esattamente descritti a registro. Nel giorno determinato, ciascun Cittadino dell'età di venticinque anni, non

interdetto nè incapace nè dipendente, avvertito per polizza speciale, si presenterebbe al Banco elettorale composto di due Scrutatori e di un Presidente, e deporrebbe segretamente nell'urna la lista dei quattro nomi ch'egli scriverebbe o farebbe scrivere sopra una scheda, e il Segretario farebbe menzione sul registro, e accanto al suo nome, della sua comparsa e del deposito fatto del suo voto. Lo scrutinio resterebbe aperto, per comodità degli artigiani e braccianti per lo spazio di due giorni; passati i quali, gli Officiali suddetti farebbero pubblicamente lo spoglio dei nomi, l'appello nominale delle iscrizioni, e proclamerebbero Consiglieri della Comunità i primi quattro che avessero ottenuto la maggiorità relativa.[1]

Domando ora se una simile Elezione, formolata, condotta e diretta da un regolamento d'ordine, non riuscirebbe razionale, sincera e tranquilla? Perchè, se v'ha ragione di temere il tumulto di Elettori estranei gli uni agli altri, e a caso riuniti in un sol punto da luoghi diversi e lontani; come pure gl'intrighi dei partiti, che in quella confusione s'insinuerebbero per profittarne: se anche un'Elezione generale in una Città molto popolata, nella quale i Cittadini d'un quartiere sono qualche volta estranei a quelli d'un altro, può portar seco l'intrigo, l'agi-

[1] Vi sono molti modi di dirigere col massimo ordine, e senza il minimo tumulto, queste elezioni; le quali d'altronde non si rinnovano che ogni tre anni. (*N. dell'A*.)

tazione e le rissa: e se, dall'altro canto, non fosse possibile a ciascun Elettore, senza inestricabili difficoltà di tempo e di errori, di scrivere quaranta nomi ad un tratto sopra una polizza: se, infine, questa lista fosse dettata dallo spirito di partito, ovvero stolta e impraticabile: sarà forza confessare che tutto ciò non accade nelle Elezioni distribuite per Quartieri, dove l'ordine regna invece del disordine, la facilità di esecuzione invece della perdita del tempo, e la personale cognizione degli uomini e delle cose invece dell'ignoranza degli uni e delle altre.

Si dubiterà forse che il più povero tra gli abitanti del più povero quartiere, sapendo che gl' interessi del luogo dove nacque, dove vive e dove morrà (poichè il povero vive e muore dove il suo destino lo ritiene), saranno rappresentati e, al bisogno, difesi da mandatarii di sua propria scelta,[1] non sia per portare un più vivo amore alla sua Città, che, in fin de'conti, costituisce pel povero la vera sua patria? Non sentirebb'egli rialzarsi la sua dignità di cittadino mediante l'esercizio di un tal diritto? Non

[1] Infatti, egli è cosa evidentissima che i poveri sono più interessati dei ricchi perchè i mercati sieno provvisti dei migliori alimenti, che la vivanda sia più sana, che il vino sia meno alterato, che l'imposta personale sia meno gravosa, che il grano sia meno caro, che le vie siano più pulite, che le case sieno più ariose; infine, che nella città regni quell'ordine che costituisce la sua sicurezza, e che gli procura il suo pane quotidiano. *(N. dell'A.)*

darebb'egli con più alacrità e contentezza la sua vita e quel poco che possiede, per la difesa di una patria che gli sarebbe divenuta cento volte più cara? Non crederebbe forse di suo dovere il rendersi più morale, più istruito, più laborioso, per non far meno bella questa gran famiglia di liberi e onorevoli cittadini nel cui seno egli fu ricevuto? Non sentirebb'egli verso il Principe, che primo gli avrebbe stesa la mano e chiamatolo a sè, quell'affetto riconoscente, durevole e devoto, che nei tempi in cui viviamo costituisce la sola e vera forza dei Governi? Aggiungo, nè sarà ragione di poco peso, che la mansuetudine, la docilità e il buon senso dei Toscani, si manifesterebbe anche, come in ogni altra cosa, nelle popolari elezioni, e non darebbe luogo a deplorare alcun disordine.

Egli è certo che il Principe non potrebbe prendere un partito che gli fruttasse maggiore estimazione al di fuori; che meglio mostrasse le solide basi del suo potere, e la fiducia dei popoli; e gli procurasse al tempo stesso un maggior numero di amici nelle classi inferiori della società, le quali amano sì vivamente e con tanta sincerità, quand'altri faccia per esse tutto ciò che bisogna a fine di farsi amare.[1]

Per ciò che spetta alle condizioni dell'*eligibilità*, se pur ve ne sono; le non avrebbero, a mio

[1] In effetto, dipende da Leopoldo II di mostrarsi in questo più liberale di Luigi Filippo, e senza che ciò possa arrecargli veruno inconveniente. (*N. dell'* '

credere, fuorchè un'importanza secondaria. S'impongano pure delle condizioni di età, di censo contributivo o di rendita, di scienza presunta, o altre, al divenire membro del Consiglio, o non se ne imponga alcuna; le condizioni ragionevoli si adempiranno da sè stesse: e in ciò rimettetevi, se Dio vi aiuti, al buon senso popolare! Richiamate alla memoria ciò che una volta fecero i turbolenti democrati dell'antica Roma. Per trecento anni continui non elessero a tribuni del popolo se non se dei Patrizi, vale a dire degli Aristocrati.[1] In Francia, nelle Elezioni Comunali, Parlamentarie, e nelle Dipartimentali soprattutto, domina l'elemento aristocratico; cioè la Borghesia, ch'è la vera Aristocrazia del tempo nostro. È cosa rara che un Membro del Consiglio generale, scelto pel *Cantone* dagli Elettori del Contado, non sia la persona la più notabile di esso Cantone. Vedeste voi mai, per avventura, l'artigiano che abbia a ridosso una grave

[1] Che il popolo s'inganni assai ne' generali, ma non s'inganni tanto ne' particolari, è pure sentenza del Machiavelli; il quale, a proposito della creazione de' tribuni, notò come il popolo potendoli eleggere tutti plebei, li elesse tutti tra nobili, citando quelle mirabili parole di Tito Livio — *alios animos in contentione libertatis et honoris, alios secundum deposita certamina in incorrupto judicio esse.* — La plebe con la creazione de' tribuni a lei concessa, intendeva ottenere una grandissima parte nel governo; ma quando dovette portar giudizio particolare sugli uomini suoi, s'accorse della loro debolezza e poca attitudine, e scelse per suoi tribuni quasi sempre de' nobili, che in allora erano intelligenti, capaci, [illegible]struiti nel maneggio della cosa pubblica.

malattia, ovvero una lite, rivolgersi, quand'abbia facolta di scegliere, cioè quando può spendere, ad un cattivo medico o ad un cattivo avvocato? Egli saprà al pari di voi qual sia tra essi il migliore, e a questo vorrà certamente indirizzarsi. Così pure non dovete temere che gli abitanti scelgano, per essére gratuitamente rappresentati nel Consiglio Municipale della Città, un uomo che non sappia leggere nè scrivere, privo di attitudine, di moralità o d'indipendenza. Laonde io conchiudo, che voi potete ben dettare nella vostra Legge tutte le condizioni che vi piacciano, ma che in tal caso voi prendete pur sempre una briga affatto inutile.

Lo stesso dicasi riguardo al Gonfaloniere. Ho già espressa la mia opinione intorno ai difetti delle *Magistrature esecutive*. Noi Francesi abbiamo ad esse rinunziato da lungo tempo: questa foggia intralciava di troppo l'azione amministrativa. Domando in grazia di poter insistere ancora un poco su questo proposito, difendendo l'unità contro la pluralità esecutiva; cioè il Gonfaloniere contro la Magistratura. La materia riducesi a questi sommi capi.

L'Elezione spetta al numero, e il Potere alla capacità.

Per essere Elettore basta l'essere cittadino, perchè l'Elezione è un diritto.

Per essere Gonfaloniere bisogna essere idoneo, perchè il Potere è una funzione.

Per consigliare bisogna essere in molti; per agire bisogna esser solo.

Il vizio della Magistratura o Commissione esecutiva è quello di essere nulla più di una menzogna; perchè, a cominciare dal secondo giorno della sua installazione, non v'ha più che un sol uomo il quale trascina tutti li altri: e questo avviamento prende sempre maggior forza, da un lato, per l'abitudine contratta di condurre, dall'altro per quella di esser condotto. E in allora, dacchè in realtà uno solo è quegli che agisce, mosso dalla sua volontà o da quella degli altri, perchè non passare senz'altro mezzo dalla finzione alla verità, abbandonando l'azione ad un solo? Un'altra ragione di quanto dissi, si è che un solo agente ha tutta la responsabilità individuale della propria azione; ma una responsabilità solidariamente divisa tra molti, non ha forza alcuna, perchè s'ignora pur sempre chi sia nell'intenzione il colpevole; nè colpabilità può darsi senza intenzione.

I Priori e la Magistratura devono cedere il luogo al *Maire*, o Gonfaloniere (poco importano i nomi), e a degli Arroti od Aggiunti. In Firenze, per esempio, Pisa, Livorno, Lucca e Siena, dovrebbe esservi un Gonfaloniere con quattro Aggiunti.

Il Consiglio Municipale presenterebbe al Principe i Candidati sopra una triplice lista; i quali Candidati debbono tutti esser presi dal corpo stesso del Consiglio Municipale. Le mie avvertenze sulle condizioni di eligibilità dei Consiglieri Municipali,

valgono anche per la scelta del Gonfaloniere e de'suoi Aggiunti. Vorrei soltanto ch'essi avessero almeno trent'anni, e fossero domiciliati nella Comunità.[1] Così, nominati Consiglieri dal popolo per voto diretto e universale, scelti e presentati dal Consiglio Municipale, approvati e costituiti dal Principe, essi unirebbero in sè la doppia autorità di questa doppia investitura, popolare e governativa.

Il Consiglio Municipale verrebbe per metà, e per via di elezione, rinnovato ogni tre anni: laonde gli officiali della Municipalità non potrebbero restare in officio per tempo più lungo di questo; salvo se, venendo rieletti Consiglieri, non proseguissero il loro officio per altri tre anni, siccome presentati da esso Consiglio, e mediante l'approvazione e la scelta continuata del Principe.

Le condizioni ordinarie di *non eligibilità*, d'*incapacità* e d'*incompatibilità*, dovranno egualmente essere stabilite dalla Legge. Questo è, per me, cosa secondaria, di cui non intendo trattare. Quanto alle *Attribuzioni* che sono sì difficili a definirsi, a distribuirsi ed organizzarsi, dovranno essere oggetto di una Legge distinta e successiva.[2]

Non conosco, per parlarne come si converrebbe,

[1] Non può essere gonfaloniere chi è domiciliato fuori della Comunità. Questa è una condizione indispensabile e legale, la quale non esclude che altre ancora se ne richiedano. (*N. dell'A.*)

[2] Non credo opportuno d'inserire nella legge troppe precauzioni e particolarità relative a questo punto. (*N. dell'A.*)

gli antecedenti, le attualità, gli usi, gl' interessi, i costumi, le abitudini, i luoghi, gli uomini, le cose e le istituzioni accessorie, così locali come generali, tanto amministrative quanto giudiziarie della Toscana.

Credo però che la Legge sulle *Attribuzioni* dovrebb' essere larga e flessibile, come un' ampia veste che si adatta a corpi di forma e di statura diversi. La *Centralizzazione*, da' cui legami la Francia è fortemente compressa, ripugna ai liberi procedimenti dell' indole toscana. Firenze, Livorno, Siena, Pisa, Lucca, punto non rassomigliano alle nostre città di Lione, Marsiglia, Bordò, Parigi, confuse e ristrette in un cerchio comune, e aventi uno stesso carattere, una stessa amministrazione, una stessa legge. Quelle repubbliche sono ancora animate dall' altero e indipendente spirito dei loro antenati: esse rammentano ancora di essersi governate da sè medesime. Le loro guerre, i loro grandi uomini, le loro statue, i loro monumenti, fanno di sè pompa tuttora sulle loro mura e nelle pagine della Storia. Esse non furono emancipate dai Re, come le nostre città borghesi e accomandate.[1] Esse vissero lungo tempo di una vita lor propria e repubblicana. Soccombettero a loro malgrado, e rimasero soffocate sotto il giogo di una paternale servitù. Or bene: oggidì queste si sve-

[1] I cittadini, per difendersi contro la tirannia dei baroni, si rifuggivano nelle città murate e merlate sotto la protezione dei re; i quali in seguito imposero loro il giogo della centralizzazione. (*N. dell'A.*)

gliano; e il Governo, a mio credere, dovrebbe tenersi contento ch'esse abbiano la temperanza di non chiedere fuorchè la libertà municipale. Questa specie di libertà deve risorgere in ciascuna delle maggiori Città con abitudini e fisonomie diverse:[1]

[1] In presenza finora di governi illiberali e contrari alle necessarie riforme, i municipii Italiani concentravano in sè stessi tutto il vigore, tutto il patriottismo dei cittadini. La forza morale dei municipii, la virtù cittadina fu sempre grande, particolarmente nello Stato pontificio e nella Toscana; anzi era ed è ancora la sola forza vitale dello Stato, quella che dovrà costituire la forza della nazione. Basterà, in appoggio delle osservazioni del Cormenin, e tra i moltissimi esempi, nominare l' illustre città di Siena, l'ultima delle repubbliche italiane che cadde sotto i ripetuti colpi dell' assolutismo d' un Medici e dello straniero. Il Municipio di Siena, con una popolazione di sole 21,000 anime, fondò e mantiene a sue spese, e per via di contribuzioni annuali o mensuali, un sì gran numero di pubbliche istituzioni, che sembra conservare ancora in esso tutta la potenza del municipio libero e indipendente. Queste istituzioni sono: l'Università; lo Spedale di S. Maria della Scala (250 individui, numero medio); il Manicomio di San Niccolò; i pensionati Beringucci fuori d' Italia; l' Orfanotrofio; le Scuole normali per le fanciulle; la Biblioteca pubblica; l' Accademia delle Belle Arti; il Monte de' Paschi (banca di mutui ipotecarii); la Banca di Sconto; la Cassa di Risparmio; il Museo dell' Accademia dei Fisiocritici; il Collegio Tolomei, e il Seminario di S. Giorgio; lo Stabilimento di mendicità; quello di Mutuo Insegnamento; le Scuole Infantili; le Scuole Tecnologiche; la Società Filodrammatica; il Gabinetto Letterario; l'Insegnamento Filarmonico; la Confraternita della Misericordia (soccorsi a domicilio); e in questi ultimi giorni si sono formate la società del Giornale Il Popolo; quella per fondare un Ospizio de' convalescenti , e un' Accomandita per l' acquisto di 2,000 fucili.

e sino a tanto che il principio di centralizzazione, finanziario o politico, non verrà per sè stesso a indebolirsi, il Governo granducale farà bene di lasciarle operare framezzo a quella medesima libertà che produce col suo fervente e continuo moto la vita del commercio, dell'industria, delle lettere, delle scienze e dell'arti belle.

Per questa ragione medesima, concederei alquanto di ampiezza, e di lusso ancora, se vuolsi, nel numero dei Consiglieri Municipali; conformandomi in ciò piuttosto alle antiche abitudini che alla necessità, la quale esige per le buone deliberazioni la ristrettezza piuttosto che la moltitudine dei Consiglieri: ma, dall'altro canto, nell'attual rinnovamento di principii, in questa nascente riforma, giova iniziare un buon numero di Cittadini alla vita politica e municipale, alle sue teorie, a'suoi usi, alle sue difficoltà, alle sue discussioni, ai suoi bisogni ed alle sue pratiche. Il numero, dunque, di quaranta Membri non è soverchio nella presente condizione; perchè ogni cosa o molte per lo meno vogliono essere perfezionate, ed altre assai riordinate.

Ma proseguiamo; giacchè ho salito appena un sol grado di questa piramide, che ha per base la Costituzione popolare e municipale, e per sua cima il Monarca.[1]

[1] Sul sistema municipale e la sua riforma fu scritto da molti. Merita d'essere consultato il *Discorso* di Girolamo Poggi, che non solo pel Governo e per i Governati è il più

utile e il più completo manuale, ma ancora per la commissione incaricata della Riforma municipale, a fine di conoscere, discutere e presentare un perfetto sistema municipale, come lo esigono le condizioni attuali del rinnovamento dello Stato. Importante assai è pure lo scritto dell'avvocato Giuliano Ricci, il quale dopo avere esaminate le leggi Leopoldine e le posteriori concernenti i municipii, pose de' principii giusti e veri, i quali molto si accostano a quelli del Cormenin; e particolarmente le sue proposte sulla *Questione Elettorale* e dell'*Eligibilità*, che sono la base della riforma municipale, e perciò dell'intero riordinamento dello Stato, vanno prese in considerazione. (V. § 12, 19, 30, 31 ec.) Anche l'avv. Galeotti, dopo aver ripetute le disposizioni delle leggi Leopoldine, e delle posteriori che le prime modificarono, aggiunse i suoi pensieri e le sue proposte: se non che, appunto nella parte fondamentale della riforma, nella questione cioè *Elettorale e d'Eligibilità*, la sua argomentazione non è interamente giusta. Egli confonde l'estensione del diritto politico, cioè dell'esercizio della sovranità, come è quello di nominare i rappresentanti della nazione, i quali esercitano il potere legislativo, coll'estensione del diritto municipale, cioè quello di eleggere il gonfaloniere, i consiglieri e i magistrati delle Comunità. Egli adduce ragioni e cita autorità contro il suffragio universale per l'esercizio del diritto politico, per l'esercizio della sovranità; e poi con quelle conchiude contro il suffragio universale per l'esercizio del diritto municipale, cioè per l'estensione del diritto di elezione municipale: mentre gli argomenti contro il suffragio universale *politico*, e per l'esercizio della *sovranità*, sono quelli appunto che per la ragione contraria, militano in favore del suffragio universale per l'esercizio del diritto municipale. In *materia Elettorale e d'Eligibilità*, pei diritti politici, si usano citare altri autori più competenti, o, come diremo, de'trattatisti speciali; e il sig. Tocqueville e il Sismondi, ch'io venero quanto fa il Galeotti, non possono a mio credere essere citati, anche nella questione del suffragio universale *politico*, se non che storicamente, e a corredo di altre autorità. L'argomen-

tazione quindi del Galeotti, nella parte essenzialissima della Riforma municipale, è inesatta; le autorità citate non fanno a proposito, e la sua conchiusione torna erronea. Del resto, lo scritto del Galeotti è eccellente; e dopo quello del Poggi, va letto e confrontato insieme con quello del Ricci e di altri, tra' quali noi volentieri citeremo il Ferri e il Guidi-Rontani.

Se il Galeotti avesse considerato il § terzo dello stesso capitolo da lui citato, avrebbe compreso l'intero assunto del Tocqueville; il quale, per togliere gl'inconvenienti ch'egli ebbe ad osservare, negli Stati Uniti d'America, circa il suffragio universale per l'elezione dei legislatori e del capo dello Stato, suffragio che implica l'esercizio della sovranità, propone il suffragio universale con l'elezione a due gradi. *Je vois,* egli dice, *dans le double degré électoral le seul moyen de mettre l'usage de la liberté politique à la portée de* TOUTES LES CLASSES DU PEUPLE. *Ceux qui espèrent faire de ce moyen l'arme exclusive d'un parti, et ceux qui le craignent, me paraissent tomber dans une égale erreur.* Ora, se il Tocqueville ammette il suffragio universale con l'elezione a due gradi, e lo concede a *tutte le classi del popolo,* nell'esercizio di un diritto politico, cioè nell'esercizio della sovranità; come mai si può invocare l'autorità di Tocqueville medesimo contro il suffragio universale, presso di noi, per l'esercizio d'un diritto municipale; dove l'elezione dei delegati delle provincie sarebbe fatta almeno a due gradi, e non già per esercitare nella Capitale un diritto di sovranità, ma soltanto per rappresentare al Governo ed al Principe i voti e i bisogni dei Municipii e delle Provincie, e tutt'al più per meglio regolare l'amministrazione delle pubbliche finanze, e il Bilancio dello Stato?

Consimili a queste attribuzioni erano pur anco quelle degli *Stati Generali* in Francia, all'elezione dei quali partecipavano tutti i Francesi e di tutte le classi. Non solamente gli Ecclesiastici, i Nobili e tutte le Corporazioni privilegiate prendevano parte direttamente o per mezzo dei loro mandatarii all'elezione dei Deputati agli *Stati Generali;* ma tutti i Francesi di qualunque classe, dell'età di 25 anni, abitanti

delle città o della campagna, erano pubblicamente convocati per esporre in iscritto i loro bisogni, i loro voti e i loro ricorsi, e per nominare i loro Delegati, i quali nelle adunanze del *terzo Stato* o in quelle dei *tre Stati* dovevano eleggere i Deputati agli *Stati Generali.* Questo risulta anche dall'ordinanza d'Amboise del maggio 1471, e da quelle del marzo e maggio 1472. (Isambert, *Anciennes Lois Françaises,* T. XVII, pag. 426, 470, 492.) La deliberazione poi del 1483, ammetteva, oltre i suddetti, all'elezione dei rappresentanti della nazione, *tous ceux qui voulaient s'y rendre.* (Mounier, *Nouvelles Observations sur les Etats Généraux,* pag. 66.) I penultimi *Stati Generali,* quelli cioè che furono convocati nel 1614, poichè gli ultimi ebbero luogo nel 1789, furono nominati secondo le disposizioni della deliberazione del 1483. (Barrois, *Recueil des pièces originales et authentiques concernant la tenue des Etats Généraux,* T. VII. p. 2.) Anche dal regolamento dei 24 gennajo 1789, per la convocazione degli *Stati Generali* e la loro elezione secondo i modi antichi, consta che il suffragio universale era da molti secoli nel diritto pubblico francese.

Egli è evidente che le parole del Sismondi, citate dal Galeotti, non accennano a questo suffragio universale, che era in vigore da molti secoli; nè mai, ch'io sappia, quello Storico combattè il principio di un tal sistema elettorale, come antico diritto pubblico dei Francesi, di partecipare cioè tutti all'elezione dei Deputati agli *Stati Generali;* la cui formazione e le attribuzioni assai rassomigliano a quanto era promesso dalle leggi Leopoldine, e a quanto da tutti noi e dallo stesso Galeotti si sta aspettando nella nuova riforma de' Municipii; attribuzioni che non comprendono il potere legislativo, nè quindi l'esercizio di una parte della sovranità. Ma le parole del Sismondi sono dirette contro il suffragio universale come diritto politico, come esercizio d'una parte della sovranità; cioè come mezzo, dice il nostro Storico, *per la democrazia, di arrogarsi la sovranità,* qual è quello di delegare il potere legislativo. Delle cose pubbliche conviene discorrere non solamente secondo i principii generali, ma con pieno discernimento del-

l'opportunità de'tempi, de'bisogni, de'nuovi diritti, delle tradizioni e istituzioni patrie; soprattutto quando si tratta di *Diritti del Popolo.* La capacità elettorale, particolarmente nei Municipii, non è soltanto una questione d'intelligenza, ma molto più una questione d'interessi. Sieyès, gran pubblicista, riguardò come violazione del diritto di proprietà la soppressione delle decime ecclesiastiche; ma i contadini francesi compresero meglio di lui siffatta questione di diritto pubblico.

§ II.

COSTITUZIONE PROVINCIALE.

Siccome un padre di famiglia si muove con tutti gli affetti, le passioni e gl'interessi che seco porta nel cerchio della sua famiglia, così fa il Consiglio Municipale nel cerchio della Comunità; il Consiglio Provinciale nel cerchio del suo Compartimento; e il Consiglio de' Ministri nel cerchio dell'intero Stato. Allorchè il Governo discende, egli deve appoggiarsi sulla gran base popolare; [1] quando poi risale, egli deve appoggiarsi sulle capacità. Tutti alcerto converranno, che le cose procederebbero meglio, e a seconda della loro natura, se il Gonfaloniere fosse più abile dell'Elettore, il Prefetto più del Gonfaloniere, e il Ministro più del Prefetto; e similmente, se i Consiglieri Municipali fossero più in grado di consigliare e di provvedere che il

[1] La graduale esplicazione del nostro politico risorgimento deve cominciare e aver per base il Municipio. Facciamo, disse il Prof. Silvestro Centofanti, degli ordini Municipali il larghissimo e inconcusso fondamento alle nostre Istituzioni politiche. Su questa pietra vasta e monumentale innalzeremo con proporzionate dimensioni l'edificio nuovo della nostra civiltà. Come si scorge, l'idea del Centofanti è pur quella del Cormenin.

popolo da cui sono nominati, i Consiglieri Provinciali più dei Consiglieri Municipali, e i Consiglieri Generali o Deputati più dei Consiglieri Provinciali.

In altri termini: bisogna che il nostro sistema sia liberale nel suo fondamento, e conservatore nella sua cima; e che si depuri, si perfezioni e si renda sempre più intelligente, a mano a mano che si eleva nella sfera del Potere.

Con questo intento, e senza più dilungarmi in tale proposito, farei scegliere dai Consigli Municipali, e nel loro seno, uno o più delegati, secondo la popolazione; i quali riuniti nel capoluogo della Provincia, sceglierebbero tra sè stessi i Consiglieri di essa Provincia, le cui attribuzioni, come pure quelle dei Municipii, verrebbero in seguito chiarite e determinate. Ciascuna poi delle sei Provincie sceglierebbe tra i Consiglieri Provinciali, due Consiglieri Generali o Deputati; i quali riuniti nella Capitale, in una sessione da durare quindici giorni circa, parteciperebbero in via legislativa, insieme col Governo, e sulla proposizione del Ministro delle Finanze, ad udire, esaminare e votare il Consuntivo dell'anno decorso, il Preventivo delle rendite e delle spese dell'anno susseguente; come pure le leggi sui prestiti, ed altre leggi sui titoli e mezzi di Finanza.[1]

[1] Dopo qualche tempo si potrebbe concedere la pubblicità alle sedute annuali dei delegati delle provincie che si tenessero in Firenze, e nelle quali verrebbe discusso il Bilancio dello Stato. (*N. dell'A.*)

Così, nel mio disegno, lo spirito popolare s'insinua via via nelle Elezioni a fine di animarle. L'Elettore comunale è al basso della scala, e l'Eletto politico n'è all'alto. Il primo rappresenta il principio,—Che ogni Cittadino ha il diritto di nominare quelli che consigliano e amministrano gli affari della Comunità:—affari che, in fin del conto, direttamente o indirettamente, collettivamente o individualmente, non sono che i suoi proprii. Il secondo rappresenta il principio,—Che nessuna contribuzione può essere imposta nè percetta senza il consenso dei contribuenti, o dei loro mandatarii.— Il Gonfaloniere rende conto dell'uso fatto delle rendite della Comunità ai Consigli municipali; il Prefetto, di quelle della Provincia, ai Consiglieri Provinciali; e il Ministro, di quelle dello Stato, ai Consiglieri generali, o Deputati. Può darsi cosa che sia ad un tempo più semplice, più regolare e più giusta? [1] Certo che il Principe col sottomettere il Preventivo dell'entrate e spese ai Rappresentanti dei contribuenti, si spoglia di una parte del potere legislativo che oggi possiede: ma, d'altra parte, egli rende omaggio a un principio che fu già in vigore anche nelle monarchie assolute; e insieme si sgrava

[1] E aggiungeremo, anche più antica di questa; giacchè in Francia, in Spagna, in Sicilia, in Napoli, prima che divenissero monarchie assolute, gli Stati Generali convocati dai re votavano in assemblea liberamente i sussidii, previo il rapporto dei ministri, e dopo una solenne deliberazione. (*N. dell'A.*)

da una responsabilità gravosissima,[1] cioè da quella delle imposte. Oltreciò, non bisogna dissimulare che non v'ha Governo che costi più di un Governo libero; e l'Inghilterra e la Francia ne fanno testimonianza. Ogni passo che faccia la libertà è, si può dire, una nuova spesa. Il Principe diverrebbe bentosto odioso s'egli levasse nuove contribuzioni sopra i sudditi senza il loro anticipato consentimento. La sua volontà assoluta incontrerebbe ad ogni tratto una resistenza; mentrechè quella legge la quale esprime la comune volontà del Principe e de' suoi sudditi, troverebbe facilità dappertutto. E poi, quando si

[1] Negli stati costituzionali il principe è inviolabile; i soli ministri sono responsabili. Ma nelle monarchie pure, sebbene la dignità e la tranquillità dello stato esigano che il sovrano sia inviolabile, cioè irresponsabile, non è perciò da credersi che da questa supposizione conseguiti una impunità assoluta. E appunto perchè non può ammettersi l'impunità assoluta, deve tutta la responsabilità, ancora nelle monarchie, cadere sui ministri. Quando questo non fosse, disse Rayneval, nè un governo regolare, nè le libertà civili potrebbero esistere. Nelle monarchie pure la responsabilità dei ministri è dunque il solo palladio della buona amministrazione dello Stato e della libertà dei cittadini. Ai giorni nostri, che la nazione si risveglia a nuova vita civile; pei ministri liberali del Principe Riformatore, al cospetto della Guardia Civica, della stampa e della pubblica opinione, quanto la missione diventa più alta e gloriosa, altrettanto maggiore è la responsabilità che pesa su di loro. La Toscana e l' Italia sanno ch' essi non sono guidati se non dalla coscienza e dal loro pattriotismo per compier l'opera della Riforma, così bene incominciata.

tratti di votare un prestito, di accrescere un'imposta, di scemare le pensioni, di fornire una garanzia per sovvenzione, di conchiudere un'operazione finanziera, di sopprimere delle spese inutili, di riformare abusi d'ogni sorta; quali economie, quai vantaggi e quale appoggio non troverebbe il Ministro della Finanza nella deliberazione e nel voto di questi Consiglieri generali, o Deputati del paese, ch'egli convocherà a sè d'intorno una volta all'anno? [1] Se poi questi Consiglieri-Deputati non saranno liberamente eletti e indipendenti; se non converranno da tutti i grandi centri dello Stato per esprimerne i voti e i bisogni; se una volta all'anno non renderanno al Governo il buon officio di contenerlo insieme e di sospingerlo, di sindacare le spese e di provvedere all'entrate, e di sradicare gli abusi quando il Ministro non è abbastanza nè risoluto nè fermo per torli di mezzo: allora è d'uopo che il Governo si rassegni a vivere nel disordine, e a perire a cagione delle Finanze, come tanti altri Stati perirono.

[1] Se, per esempio, si tratta di contrarre un prestito al 3 per 100, i banchieri che avranno il consenso dei delegati delle provincie in nome del paese, assumeranno l'imprestito a condizioni certamente migliori pel Governo, assicurati come sono da questa garanzia nazionale. Se si tratta di domandare allo Stato una garanzia d'interessi, per esempio, per una strada ferrata; gl'intraprenditori non esigeranno che l'uno invece dell'uno e mezzo per cento. E così accadrebbe in tutti gli altri casi. *(N. dell'A.)*

Invito i Ministri Toscani a voler prendere in considerazione l'insieme e lo scopo del mio piano, la sua semplicità, il coordinamento delle sue parti, e lo spirito liberale ad un tempo e conservatore di esso.

Tutti quei modi di Elezione per cui gli Elettori sono posti in urne distinte, e gli uni si fanno votare in persona, gli altri per via di mandatarii; onde questi si classificano per categorie di commercio e d'industria, possidenza e professioni liberali; non sono che altrettante combinazioni le quali ben potevano convenire al medio evo, ma che ripugnano ai nostri costumi e alla nostra progredita civiltà. L'essere cittadino e contribuente costituisce un' eguaglianza che non offende alcuno: e su questo principio fa d'uopo basare l'Istituzione.

Ma dopo avere riconosciuto i diritti della Libertà, non dobbiamo disconoscere quelli del Potere; e quanto l'una si fortifica, tanto bisogna fortificare anche l'altro. Perciò il Principe deve conservare il diritto estesissimo di rivocare i proprii agenti, e disciogliere i Consigli Municipali, Provinciali e Generali.

Il Potere, ossia la forza governativa, tanto necessaria a mantenere il buon ordine dello Stato, si trovò indebolita negli ultimi movimenti dei paesi italiani verso la Riforma. Ciò doveva accadere, ed accadde. Le popolazioni si trovano oggi al possesso di due strumenti, dei quali si servono senza ben

conoscerne ancora tutta l'importanza; cioè la Guardia Nazionale e la Stampa. Sono queste ormai le due ruote sulle quali è forza che il carro politico si raggiri. Sino ad ora la Guardia si è condotta mirabilmente; ma ella ha bisogno di essere disciplinata, e posta sotto gli ordini immediati dell'Autorità civile, nè deve marciare nè obbedire se non richiesta da quella: e questa sommissione, obbedienza e disciplina, sono tanto più necessarie, in quanto la Guardia Civica dovrà estendersi ad ogni Città e ad ogni Comunità rurale, organizzarsi, esercitarsi e tenersi pronta, in caso d'invasione, alla santa difesa della Patria.[1] Stante il doppio officio ch' ella è chiamata ad adempiere, conviene che sia dotata di calma insieme e d'entusiasmo;[2] che sap-

[1] Noi abbiamo già altrove dimostrato e provato con evidenza il principio che deve rappresentare la Guardia Civica, come Istituzione dello Stato. Essa rappresenta in fatto e difende il principio del non-intervento, che significa la difesa dello Stato, e quindi l'indipendenza del Principe, della Nazione e del Governo.

[2] Entusiasmo e Disciplina Civile, disse il nostro egregio amico prof. Silvestro Centofanti, il quale dettò su questo argomento alcune sapienti riflessioni, che furono pubblicate in Pisa, il 2 ottobre decorso. Entusiasmo e disciplina non solo richieggonsi dalla Guardia Civica, ma dall'universale dei cittadini per rinnovare l'esistenza civile della Nazione. Vorremmo qui riprodurre quel pregevole scritto, ma mancandoci lo spazio concesso a una semplice nota, noi ci limiteremo a citarne alcuni brani. Contro l'egòismo, la venalità, le codarde menzogne, l'arbitrio, e contro la morte di tutti gli alti sensi che finora si chiamò ordine, rimedio

pia slanciarsi e contenersi; che senta, insomma, la sua forza, nè mai voglia abusarne.

potentissimo è l'entusiasmo. Ma, che è la effusione strepitosa de' più nobili sentimenti, che sono le ardentissime brame del bene della patria, senza una disciplina costante e laboriosa, senza le abitudini forti? All'acquisto e alla durata di tutti i beni, pel perfezionamento civile e politico del paese, richiedesi la conciliazione di due facoltà: dell'entusiasmo e della calma, dice il Cormenin; ma il prof. Centofanti, generalizzando quel concetto, disse: DELL'ENTUSIASMO E DELLA DISCIPLINA CIVILE. « La prontezza creatrice de' più grandi ed utili divisamenti vuol compagna la paziente costanza ed il senno dell'esecuzione. Però all'entusiasmo col quale ci risvegliammo dal nostro politico sopore, e col quale dalle forme anguste, smorte, egoistiche in cui eravamo rinchiusi ci aprimmo la via a potere generosamente esprimere una splendida forma di vita pubblica, dee corrispondere per dritta opposizione e giusto compimento di cose, una virtù, un principio di azione che riduca a ordinato esercizio e fruttificazione la nativa ubertà del principio apparentemente contrario. Un uomo non di alti sensi e incapace delle grandi ragioni della civiltà, sarà anche un istrumento poco atto ad eseguirlo. — Quando si dice disciplina civile, si dice tutto l'ordine della vita pubblica: ma quando si entra novamente nella via delle franchigie pubbliche, come la disciplina non può essere da principio intera, così deve convenevolmente preparare e gradualmente condurre a quel termine al quale aspirano tutti i nostri desiderii e le nostre speranze. Quello che abbiamo in brevissimo tempo operato con l'entusiasmo, è già molto; abbiamo in gran parte rimosso li ostacoli, posti i principii veri delle istituzioni dello Stato (che, aggiungeremo noi, dovranno servire di criterio e di norma agli atti del Governo), e abbiamo messe in esercizio le forze. Con queste premesse noi abbiamo creato l'inevitabilità della conseguenza al sillogismo di quella civiltà da rifarsi. Tornare addietro è impossibile alla dialettica fatale delle cose. — La

La Stampa, volendo renderle la giustizia che merita, ha ben compreso i suoi doveri, rigettando da sè il violento spirito di partito, e adoperandosi concordemente a pro dell'ordine e della libertà. Ma questa concordia sarà durevole per sempre? Il potere della Stampa in mano della nazione è sì grande, che solo per quella, senz'altra Istituzione protettrice, riuscirebbe ormai impossibile il governare dispoticamente lo Stato. Ma comunque sia, la Guardia Nazionale e la Stampa, questi due gran fatti sconosciuti nel medio evo, [1] e anche sotto

disciplina civile, adunque, dee rendere civilmente profittevole questo sacro entusiasmo: e condizione essenzialissima alla disciplina de' popoli che vogliono essere liberi, è l'assuefarsi a rispettare ed eseguire la legge. Saper comandare e saper obbedire era il simbolo breve di tutta la disciplina di Sparta. La legge, unica imperatrice delle volontà, fonda la libertà de' popoli. »

Dopo che queste riflessioni furono scritte, i fatti succedettero rapidamente, e noi abbiamo ormai gran fondamento di sperare assai dall'entusiasmo e dalla disciplina civile della nazione e della Guardia Civica; dalla savia libertà della stampa, che con ragione e con dignità dirige la pubblica opinione; e dagli uomini di alti sensi e capaci delle grandi ragioni della civiltà, quali sono Ridolfi e Serristori, noti al paese e all'Italia, chiamati dal Principe Riformatore a sostenere e promuovere l'Indipendenza e la Riforma dello Stato.

[1] Le milizie cittadine ebbero anzi origine nel medio evo, e furono ordinate al risorgere dei Comuni; al tempo cioè di quelle solenni manifestazioni del sentimento nazionale, quando gl'Italiani s'armarono e seguirono la propria bandiera, quando i diritti della nazione furono riconquist...

Leopoldo I, fanno interamente cambiare aspetto persino alla questione Municipale: ed io conchiudo,

riconosciuti. Prima le città Lombarde si armarono, e organizzarono le compagnie delle milizie cittadine; ne seguirono l'esempio i Comuni delle altre provincie. Nella nostra Toscana le milizie cittadine, o compagnie del popolo, erano distribuite per cappelle (cure), come a Pisa, ed erano assai numerose; i loro capitani venivano eletti pubblicamente. In Siena erano divise pei *terzi* della città, e formavano diciasette compagnie. In Firenze pei *quartieri*, e in sedici gonfaloni. Le compagnie erano ancora organizzate nel contado; a *vicinie* come a Milano, a *masse* come in Siena, a *capitanie* come in Pisa, a *leghe* come in Firenze. Tutti i popolani erano descritti nella milizia; i nobili generalmente esclusi; l'età variava, ma ordinariamente facevano parte delle compagnie tutti i cittadini dai 18 ai 70 anni. Eranvi ancora i corpi dei balestrieri; la fanteria pesante, armata di palvese, cervelliera e lancia; la fanteria leggiera, armata di spada e lancia; e la cavalleria. La sua organizzazione e l'armamento erano completi.

La guerra era considerata come diritto dei cittadini; come diritto il mantenere la tranquillità e l'ordine interno, il difendere le istituzioni e le leggi del comune, il proteggere i governanti e i governati dalle fazioni interne ed esterne. Finita la guerra, quei medesimi cittadini ritornavano in patria ad esercitare altri diritti nel Governo, nei consigli, ne' magistrati e in tutti gli offici; provvedevano cioè da sè stessi al Governo, e a tutta l'amministrazione dello Stato.

Le milizie cittadine furono sciolte o trascurate sin dal principio del secolo XIV; risorsero all'incominciare del XVI; e caddero con la caduta delle repubbliche di Firenze e di Siena.

Un fatto notabile, e il cui significato politico è facile a comprendersi, e che dovrebbe servire d'insegnamento e di speranza ai governanti e ai governati, si è che le milizie cittadine

che se la libertà, per non rimanere inerte e, come a dire, sol quasi stampata in carte, ha bisogno di essere svolta e praticata, è altresì d'uopo di semplificare e fortificare l'azione del Potere.[1]

Porrei, dunque, per tal cagione da banda quelle *Consulte di Stato*, nelle quali si vorrebbero ammettere gli uomini onorevoli; e quei mescugli di giu-

sursero in due epoche ben differenti: la prima volta, al risorgimento della libertà quando furono ordinate per conquistarla e conservarla; e la seconda volta, alla caduta delle repubbliche, quando bisognò ricorrere alle milizie cittadine per difendere la libertà, e l'indipendenza dagli stranieri o dai principi italiani da quelli dipendenti, che finirono per distruggerla. Da questo fatto noi dobbiamo concludere, che la milizia cittadina è riconosciuta per essere la sola e vera forza della nazione; la sola legittima, imponente, e capace di procurare e difendere l'indipendenza e la libertà del Governo e della Nazione.

[1] Le libertà pubbliche hanno la loro origine nel diritto naturale, e in forza dell'incivilimento esse furono scritte nel diritto pubblico dei popoli, e formano la legge fondamentale dello Stato. Esse comprendono la libertà individuale; l'inviolabilità del domicilio; l'inviolabilità della proprietà; la libertà di coscienza; l'eguaglianza dinanzi la legge; il diritto di pubblicare e stampare le sue opinioni; l'eguaglianza nel contribuire alle spese dello Stato secondo i mezzi di ciascuno; l'ammissione di tutti i cittadini agli impieghi civili e militari, secondo la capacità; l'eguaglianza per tutti nella formazione della Guardia Civica e dell'armata. Restano il diritto di votare le imposte per mezzo dei Rappresentanti del paese; e il privilegio d'essere giudicati da' suoi pari: ma pel primo, è solo questione di tempo e d'opportunità; pel secondo, non è ancora dimostrato che presso noi sia assolutamente necessario.

risdizione amministrativa e giudiziaria che ci rammentano gli antichi tempi, e che sono altrettante gelose precauzioni contro il Potere. Non bisogna, no, consumare in isterili contrasti l'attività dei Comuni e del Governo, i quali avranno forse necessità di armare i Cittadini e di spingerli con ardore verso i punti minacciati dallo straniero. . . .

Concedendo l'Elezione Comunale-Universale noi fummo assai larghi in verso il Popolo: è d'uopo ora fare altrettanto col Governo.

Dappertutto attualmente si procura di porre ai fianchi del Governo un Corpo indipendente e libero, che gli presti ajuto e forza. Dappertutto il consiglio si accompagna coll'azione a fine di dirigerla. Però vuolsi che sia presso il Gonfaloniere un Consiglio Municipale, presso il Prefetto un Consiglio di Prefettura, e presso i Ministri un Consiglio di Stato.

Grande o piccolo, un Consiglio di Stato è necessario. Solo è mestieri di proporzionarlo ne' suoi componenti alla relativa estensione del territorio e degli affari. [1]

[1] Seguendo i dettami del signor di Cormenin ridotti a più brevi e concisi termini, ecco le basi della formazione della RAPPRESENTANZA COMUNALE, PROVINCIALE E NAZIONALE; basi che noi volentieri vorremmo proporre alla sapiente Commissione incaricata dal nostro Principe Riformatore di preparare una nuova costituzione dei Municipii, conforme alla loro autonomia, e ai bisogni dell'attuale incivilimento.

E prima, per quello concerne il modo d'*Elezione:*

I Consiglieri municipali sono eletti da tutti i Cittadini

della Comunità, di anni 25, non interdetti, non incompatibili, nè infami, o dipendenti dalle *persone*.

Il Gonfaloniere e i suoi Aggiunti sono scelti dal capo della provincia in nome e coll'approvazione del Governo, tra i Consiglieri municipali.

Dovranno essere d'età d'anni 30, domiciliati nella Comunità, e saper leggere, scrivere e conteggiare.

I Consiglieri provinciali sono eletti dai Delegati dei Consigli municipali, proporzionatamente alla popolazione, e presi dalla lista dei Delegati delle dette provincie.

I Deputati o Delegati della nazione sono eletti a ragione di due per compartimento, e presi dalla lista dei Consiglieri delle dette provincie.

In quanto alle *Attribuzioni:*

I Consiglieri municipali, riuniti in consiglio, ricevono, deliberano e votano, rispetto alla Comunità, sul rapporto del Gonfaloniere, e se v'è luogo, il bilancio delle spese dell'anno decorso, e il bilancio preventivo dell'entrate e delle spese per l'anno seguente.

I Consiglieri provinciali faranno altrettanto, rispetto al loro compartimento, sul rapporto del capo di esso.

I Deputati, convocati e riuniti per una sessione di quindici giorni, nella residenza del Governo, faranno altrettanto, rispetto a tutto lo Stato, sul rapporto del Ministro delle Finanze.

Aggiungeremo per *Disposizioni generali:*

La legge statuirà egualmente sulle condizioni di età, possidenza, incompatibilità, ineligibilità, e sul numero dei Consiglieri municipali, dei provinciali, e dei Deputati; come pure sulle loro attribuzioni rispettive.

Nel caso che i Consiglieri municipali e provinciali, come pure i Deputati, ricusassero di votare le spese obbligatorie, definite dalle leggi, le spese saranno registrate d'officio dal Governo sui *bilanci* rispettivi delle Comunità, delle Provincie e dello Stato.

E questo senza pregiudizio della dissoluzione dei Consigli suddetti, che il Governo può pronunziare nel caso che

da sè si convocassero, risiedessero, corrispondessero tra loro, o deliberassero incompetentemente, o contro il disposto delle leggi.

La facoltà di sciogliérli resta in ogni caso riservata al Governo, ma coll'obbligo di provocare nuove elezioni, entro un tempo determinato.

Noi non crediamo che possa darsi un modo di elezioni graduate più liberale, e nello stesso tempo più conservatore di questo: Un sistema che colleghi più strettamente dall'un lato il Popolo, e dall'altro il Principe: Una *Carta finanziaria* più semplice: Un principio più vero da far prevalere, che questo del voto preventivo dell'imposta: Un impiego della deputazione che sia migliore, più diretto e più adattato di questo: Un mezzo più sicuro di ristabilire il credito pubblico, di rialzare i fondi pubblici, di facilitare i prestiti a patti migliori; di abbassare l'interesse di garanzia, favorir le grandi imprese del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, e aprire nello stesso tempo tutte le sorgenti della ricchezza e della prosperità nazionale.

§ III.

DI UN CONSIGLIO DI STATO.

Un Consiglio di Stato non è un Potere, ma un Consiglio; non ordina ma opina; non decide ma persuade; non eseguisce ma discute. Non ha l'iniziativa dei regolamenti e delle leggi; ma le prepara, le delibera e le distende. Non attraversa ne' suoi passi il Governo, ma li dirige: corregge, illumina il Governo stesso. Nulla, poi, di più utile pel Governo Toscano, quanto un buon Consiglio di Stato.

Or dunque, per riassumere nei più brevi termini le basi della sua organizzazione, poniamo le questioni che seguono:

I. Il Consiglio di Stato dovrà egli esser composto di molti Membri? — Rispondo: di nove soltanto, comprendendovi il Presidente. E la ragione è questa: nove Membri sono più che sufficienti a disimpegnare gl'incombenti delle Sezioni e del Consiglio riunito.[1]

[1] Sono di parere che in quasi tutte le deliberazioni nove membri bastino. Questo numero è sufficiente perchè tutte le opinioni abbiano il loro organo; e non è così gra-

II. Chi dovrà essere chiamato a farne parte? — Uomini di scienza amministrativa e di svariata esperienza, e che non abbiano altro impiego d'alcuna sorta. La ragione è evidente: i Membri del Consiglio non possono essere nello stesso tempo sindacatori e sindacati; essi debbono con la varietà delle loro attitudini corrispondere alla diversità dei Ministeri; e il loro tempo deve essere esclusivamente dedicato a quest'officio.[1]

III. Quante dovranno essere le Sezioni? — Tre solamente: la prima corrisponderebbe al Ministero delle finanze, dei lavori pubblici ec.; la seconda al Ministero dell'interno, dei culti, dell'istruzione

che possa dar luogo alla confusione, ai raggiri, agli intrighi. Ma in quanto a ciò, bisogna conformarsi alla necessità dei tempi e delle circostanze. (*N. dell'A.*)

[1] Nove consiglieri, uno dei quali presidente, divisi in tre sezioni, basterebbero pienamente alla spedizione degli affari, quando fossero istruiti, laboriosi, indipendenti da qualunque altro impiego; come è ordinato dal Motuproprio del Papa.

All'epoca brillante del Consolato, e quando la Francia annoverava 40 milioni d'abitanti, l'imperatore per molti anni non tenne che soli 16 consiglieri di Stato, senza relatori e senza uditori. E mentre Napoleone con le sue armate correva alla conquista dell'Europa, il Consiglio di Stato compilava, in un laborioso silenzio, quei Codici immortali che formano ancora oggetto d'invidia e d'imitazione per tutti i popoli. Il Consiglio di Stato dell'imperatore si rilassò e si corruppe, quando vi si fecero entrare i direttori generali dei ministeri; i quali però non erano sotto l'impero fuorchè consiglieri di Stato in servizio straordinario, e non pagati. (*N. dell'A.*)

pubblica ec.; la terza poi formerebbe la Sezione degli affari contenziosi.[1]

IV. Come dovrebbero esser divisi gli affari? — I meno rilevanti verrebbero definiti in ciascuna delle rispettive Sezioni, mediante un *parere* da trasmettersi direttamente al Ministro; e quelli di maggior momento sarebbero deliberati in adunanza generale.

V. Di quali materie dovrebbe trattarsi in Consiglio di Stato?[2]

1.° Sopra i progetti di legge e di regolamento della pubblica amministrazione, che il Ministero avrà rimandato al Consiglio per l'esame e per la redazione.

2.° Sopra l'interpretazione delle leggi.[3]

3.° Sopra i conflitti di attribuzione tanto positivi che negativi.[4]

[1] Ciò che il Motuproprio del Papa ha interamente dimenticato.

[2] Sotto questo aspetto, il Consiglio di Stato può essere qui considerato come una *Camera Legislativa*, in piccolo; sempre però essenzialmente consultativa. (*N. dell'A.*)

[3] Se il Consiglio prepara e distende le leggi, è anche naturale e conseguente, che quando esse sono oscure e contradittorie, egli le interpreti. (*N. dell'A.*)

[4] I positivi sono i conflitti di attribuzioni che insorgono tra l'autorità legislativa e l'autorità giudiziaria; i negativi sono quelli che risultano dal doppio rifiuto del giudicato fatto dal giudice ordinario e dal giudice amministrativo in una medesima questione. Allora è ben necessario che il sovrano pronunci, e faccia rientrare le giurisdizioni nel loro ordine e nel loro corso. (*N. dell'A.*)

4.° Sui motivi del chiamare in giudizio i pubblici impiegati.[1]

5.° Sulle autorizzazioni ad intentare litigi domandate dalle Comunità o da altri pubblici Stabilimenti.[2]

6.° Sugli statuti delle Compagnie d'Assicurazione e delle Tontine.[3]

[1] Nella costituzione dell'anno VIII, nessun agente del Governo poteva essere tradotto dinanzi i tribunali per fatti e atti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, senza previa autorizzazione del Consiglio di Stato. Questa legislazione è ancora in vigore. Lo stesso accade nell'ordine politico e nell'ordine giudiziario. I deputati, i giudici godono di speciali garanzie: ora, perchè non le avrebbero anche gli amministratori? (*N. dell'A.*)

[2] Quando le autorità locali ricusano alle Comunità l'autorizzazione d'intentar lite, queste hanno un ricorso aperto contro tali decisioni dinanzi al Consiglio di Stato. (*N. dell'A.*)

[3] Lorenzo Tonti, banchiere italiano stabilito in Francia, dove già da un secolo molti Italiani governavano la diplomazia, la politica e le finanze di quel regno, senza contare i negozianti, gli artisti, gli uomini di guerra e di lettere; fu il primo che inventasse una *Società* che avesse per iscopo la creazione di un capitale comune, fornito da molti soci, e convertito in rendite vitalizie con diritto d'aumento pei sopravviventi: onde questa sorta di società, come tutte le compagnie o società consimili, si chiamarono *Tontine* dal suo inventore. Il ministero francese accolse il progetto del Tonti, e fondò per la prima volta nel 1653 una *Tontina*; ma il pubblico erario si trovò gravato d'un debito annuo di 1,025,000 lire. Si volle ancora ritentare quel mezzo di finanza, e si ricorse alle *Tontine* nel 1689, 1696 e 1709; e sempre con esito infelice: perchè, secondo il Forbonnais (*Recherches et Considérations sur les Finances de la France*),

7.° Sui Regolamenti generali concernenti i canali, la navigazione de' fiumi, le fucine, i molini,

la *Tontina* è forse di tutti gli espedienti di finanza il più oneroso per lo Stato, per la ragione che abbisogna più di un secolo per estinguere una Tontina. Come sopra dicemmo, l'invenzione del Tonti non riuscì sul principio nell'applicazione, perchè i dati statistici e i calcoli di probabilità non avevano basi certe, o almeno approssimative del vero. Ma l'invenzione rimase, come in sè utile: si dovè soltanto modificarla e perfezionarla per renderla applicabile. Le Tontine e tutte le compagnie di assicurazione, con qualunque nome si chiamino, se non sono più le medesime, ma come trasformazioni di quella inventata dal Tonti, ne conservarono pur sempre il nome: e le casse di previdenza in Francia, le banche di famiglia, le assicurazioni contro gl' incendii, le casse paterne, e tante altre di varie denominazioni, non sono veramente che altrettante *Tontine*. Ma le Tontine e tutte le compagnie di assicurazione, con qualunque nome si chiamino, non solo non possono stabilirsi senza autorizzazione del Governo, ma dovrebbero anch' essere sottoposte a una rigorosa sorveglianza; e ciò a motivo dei molti e gravi abusi che ne possono derivare. Così opinò il Consiglio di Stato sotto Napoleone. Anzi, l'intervenzione del potere legislativo per l'esame degli statuti di simili compagnie è reso ormai necessario, stante la moltiplicazione di quelle, e la loro diramazione. Noi vorremmo che la Consulta si attenesse su queste materie alla legge francese del 24 agosto 1793; la quale stabilì che nessuna delle sopraddette compagnie non possa formarsi senza l'autorizzazione del Governo non solo, ma neanco senza l'esame e l'autorizzazione del corpo legislativo. Ed è cosa di somma importanza che gli statuti di queste compagnie sieno sottoposti presso noi alla revisione e alla sanzione del Consiglio di Stato, perchè meglio vengano garantiti non solo gl'interessi degli azionisti, ma ben anche quelli dei terzi. Prenderemo qui ardire di rammentare alla Consulta, che non basta l'at-

le miniere, il prosciugamento di stagni e paduli ec.; e in generale, sopra tutti gli oggetti, materie, questioni, e difficoltà d'importanza, che dal Governo verranno ad esso rimesse per esaminarle.[1]

Le ragioni son queste: — Che in uno Stato piccolo i Ministri essendo necessariamente pochi, non sono in grado di conoscere profondamente le specialità del loro Ministero; e che quando essi non vogliono rimettersi alla discrezione dei loro subalterni, meglio è per loro e per lo Stato l'illuminarsi, consultando per via di *Rapporti*, un Corpo amovibile bensì, [2] ma indipendente; il quale d'altra parte non lo inceppa co'suoi pareri, e che fa più lieve la loro responsabilità, senza però sgravarneli:

tenersi su ciò alle disposizioni del Codice di Commercio; e vorremmo ancora che la medesima prendesse in più matura considerazione gli scritti che su tale argomento dettarono il Lambruschini ed il Gasbarri.

Noteremo qui per incidenza, che del sopranominato banchiere era figlio quel Tonti che fu compagno di La Salle nella sua spedizione in America, il cui resultato fu la scoperta del Mississipì; e che dal suo nome si chiamarono *Grandi e piccole Tontiche* (Tonticas) quei distretti ch'egli percorse ed abitò sulle rive del Mississipì.

[1] La sola esistenza d'un Consiglio di Stato, di buona composizione e di buono avviamento, è di un immenso aiuto al ministero. Questo si sente e si riconosce in Francia, e in tutti i paesi dove esiste un Consiglio di Stato. (*N. dell'A.*)

[2] S'intende che i consiglieri di Stato in Toscana, come è pure contemplato dal Motuproprio del Papa, non possano essere revocati, se non che sulla proposizione del presidente del consiglio, e udito il parere del consiglio dei ministri. (*N. dell'A.*)

—Che, a lungo andare, viene in tal modo a formarsi tra il Ministro, gli offici subalterni e il Consiglio di Stato, una certa unità di dottrine governative, e una serie di precedenti sperimentati, che fanno più retta e più spedita l'azione viva e salutare del Potere: —Che, finalmente, i cittadini concepiscono maggior fiducia nelle decisioni e nelle risoluzioni dei Ministri, quando sanno che esse furono preparate con la deliberazione di un Corpo d'uomini dotti, abili ed esperti.

Il Consiglio di Stato, adunque, conferisce alle Leggi maggiore autorità, partecipando ad esse col discuterle, e persino col redigerle: offre agli Amministrati maggior certezza di scienza e di moralità, rispetto agli atti e statuti che li riguardano; ai Ministri un maggior sussidio contro le sorprese dei subalterni, e contro gli errori della lor propria inscienza; e al Principe maggiori garanzie di una buona amministrazione, che gli frutti amore, e insieme rassicuri la sua coscienza circa le leggi, regolamenti e decisioni, ch'egli deve di sua mano sottoscrivere.

VI. Contro quali atti dovranno aver luogo gli appelli o ricorsi che verrebbero istruiti, redatti e giudicati in via preparatoria dalla Sezione del contenzioso, e in via definitiva dalle Sezioni riunite? — Contro le decisioni dei Capi delle Provincie, e dei Consigli presso loro stabiliti, e che giudicano amministrativamente in materia di cave e miniere, di contribuzioni dirette, di contestazioni riguard-

i contratti de'pubblici lavori e delle forniture a servizio dello Stato; delle strade regie e comunali, dei debiti delle Comunità; e in generale di tutti gli oggetti che costituiscono o costituiranno il contenzioso dell'Amministrazione, e che sono o saranno per ciò definiti a senso delle leggi, o secondo la natura litigiosa del diritto violato, od anche del leso interesse. Ed eccone le ragioni.—S'egli esiste in fatto e in diritto una reale e necessaria distinzione tra le materie amministrative e le giudiziarie, debbono parimenti esservi dei Giudici, non già eccezionali ma speciali, per giudicare gli affari contenzioso-amministrativi, nei quali per la loro natura e pel loro oggetto, si esige una speditezza maggiore che negli affari civili. È pur cosa utile lo stabilire per quelli come per questi, due gradi di giurisdizione; il primo dei quali risieda nelle autorità provinciali a ciò preposte, e nei Ministri; e il secondo nel Consiglio di Stato. Infine, la riunione delle tre Sezioni del Consiglio dànno l'impronta di maggiore maturità e certezza ai voti risolutivi che da esso emanano; e che dopo essere stati approvati dal Principe, ottengono il carattere, la forza obbligatoria e gli effetti delle sentenze ordinarie.[1]

[1] Non si dà esempio nè sotto Napoleone nè sotto la Restaurazione, che l'imperatore od il re abbiano mai ricusato di approvare il parere dato dal Consiglio di Stato, dopo una deliberazione contraddittoria, nelle materie contenziose. (*N. dell'A.*)

VII. Dovranno, per ultimo, aggiungersi al Consiglio di Stato degli Uditori; e crearsi ancora un regolamento di procedura, un general protocollo, delle corrispondenze, e delle formole applicabili agli atti del Consiglio? — Certo sì; e la ragione è questa:—Che gli Uditori prepareranno l'istruzione degli affari tanto amministrativi che contenziosi, e ne faranno il rapporto; e che in appresso potranno trarsi dal loro seno, come da un civil seminario, degli abili amministratori, divenuti esperti nelle procedure e nella giurisprudenza, e, per così dire, connaturati alle sane dottrine, alle forme regolari e alle abitudini unificanti del Governo e dell'Amministrazione.[1]

Queste sono le basi sulle quali è urgente, del pari che agevole, il creare un Consiglio di Stato, veritiero, non troppo numeroso, vario nelle capacità, indipendente, laborioso, abile in teoria come in pratica, e tale da poter rendere ai Cittadini, ai Ministri ed al Principe i migliori e più solidi servigi.

Per dar compimento all'*Istituzione del Consiglio*

[1] La creazione di 18 uditori, senza provvisione, ma con l'aspettativa di essere impiegati, eccilerebbe l'emulazione della gioventù sin qui oziosa, e rianimerebbe il gusto per gli studii forti e severi. Sarebbe questo pel Governo un eccellente seminario d'impiegati. Il Papa nel suo Motuproprio ha ricopiato quasi letteralmente l'ordinamento francese; e la Toscana, alla sua volta, non potrebbe far cosa migliore che imitare quello di Roma, ma perfezionandolo col limitarsi a soli 18 uditori, e di una sola classe. (*N. dell'A.*)

di Stato, e nello stesso tempo all'*Istituzione Municipale*, stimerei opportuno di aggiungervi un *Corso di Diritto Amministrativo.* Queste tre proposizioni sono strettamente collegate l'una con l'altra; perciò penso di non doverle separare. [1]

[1] Ognuno facilmente converrà che il Governo di una nazione è qualcosa di serio, e che tutte le Istituzioni dello Stato devono essere serie, veritiere, e quali la moderna sapienza e civiltà lo esigono. Una tra le principali è alcerto la Consulta, o, come più generalmente si dice, il Consiglio di Stato. Nella Prefazione abbiamo fatte alcune riflessioni sul Motuproprio del Papa che concerne la Consulta di Roma. Noi vogliamo astenerci dal parlare della legge che riformò presso noi la vecchia Consulta. Solo ci contenteremo di riprodurre alla lettera le stesse parole dell'Autore, con le quali vengono stabilite le fondamentali disposizioni per la creazione di una seria, veritiera, reale e solenne Consulta, o Consiglio di Stato, come meglio vorrà chiamarsi; e così pure per la sua composizione e le sue attribuzioni.

E diremo: per la *Composizione del Consiglio:*

Il Consiglio di Stato si compone di nove Consiglieri di Stato e di 18 Uditori.

Il Consiglio di Stato è presieduto, quando si riunisce in adunanza generale, dal ministro dell'interno, o in sua assenza, dall'anziano dei Consiglieri.

Il Consiglio di Stato si divide in tre sezioni.

La sezione dell'interno, dell'agricoltura, del commercio e dei lavori pubblici.

La sezione delle finanze, della guerra, della marina.

La sezione degli affari amministrativo-contenziosi.

Ciascuna sezione è addetta al ministero corrispondente. È composta di tre Consiglieri, uno dei quali è Vicepresidente, sei Uditori, e un Segretario.

I Consiglieri di Stato ricevono una provvisione.

Le loro funzioni sono incompatibili con qualunque altro impiego civile o giudiziario.

I Consiglieri di Stato non possono essere revocati che dal Principe, sul rapporto del ministro presidente del Consiglio di Stato, e previo il parere del Consiglio dei ministri.

Per le *Attribuzioni del Consiglio di Stato:*

Le sezioni del Consiglio hanno delle attribuzioni particolari in quanto a ciò che concerne il loro dipartimento ministeriale, e delle attribuzioni generali in quanto a ciò che concerne la loro riunione.

La prima e la seconda sezione risolvono per via di *consulta*, tutte le quistioni che il ministro dal cui dipartimento dipendono, sottoporrà al loro esame. Esse preparano, mediante lo stesso invio, l'estensione dei progettti di legge e dei regolamenti di pubblica amministrazione, che devono in seguito essere deliberati in consiglio generale. Esse trasmettono direttamente al ministro il loro parere motivato sugli affari di un'importanza secondaria, che non sono portati in consiglio riunito.

La generale adunanza del Consiglio di Stato è convocata mediante ordine dei ministri.

Essa delibera, per la trasmissione fattale,

Sulla interpretazione delle leggi e dei regolamenti;

Sulla redazione dei progetti di legge e dei regolamenti generali di pubblica amministrazione;

Sui conflitti di attribuzione tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria;

Sul tradurre in giudizio gli agenti del Governo;

Sui regolamenti amministrativi per incompetenza, per eccesso di potere o di violazione di forme;

Sugli statuti delle Compagnie di assicurazione, e delle Tontine;

Sui regolamenti generali e le autorizzazioni concernenti i canali, fossi, fiumi e loro navigazione, mulini e fonderie, miniere, disseccamento di paduli ec.;

Sugli affari contenziosi, pei quali i progetti di decisione sono preparati dalla sezione del contenzioso;

E generalmente, sopra tutti gli oggetti, materie, questioni e difficoltà, che saranno rimessi al suo esame per ordine del Governo.

Per gli *Affari contenziosi:*

La sezione del contenzioso prepara i rapporti, e distende i progetti dei pareri,

Sui conflitti di attribuzione positivi e negativi, e sugli altri regolamenti di competenza;

Sul tradurre in giudizio i pubblici impiegati;

Sulle autorizzazioni d'intentar liti domandate dalle Comunità, o da altri stabilimenti analoghi;

Sui ricorsi contro le decisioni dei governatori delle provincie, e dei consigli esistenti presso di loro, e che giudicano amministrativamente in materia di miniere, di contribuzioni dirette, di contestazioni in contratti di lavori pubblici e di forniture pel servizio dello Stato, di strade regie, di strade comunali, di debiti delle Comunità; e generalmente di tutti gli oggetti che formano o formeranno, secondo le leggi e i regolamenti, il contenzioso dell'amministrazione.

Pel *modo di deliberare:*

Gli affari vengono deliberati sia in ciascuna delle tre sezioni, sia in adunanza generale, a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, quello del presidente prepondera.

Sarà promulgato un regolamento particolare per l'istruzione, il rapporto, la deliberazione e le decisioni degli affari contenziosi, e per l'attribuzione delle materie amministrative, così per ciascuna sezione, come per la generale adunanza del Consiglio di Stato.

Per gli *Uditori al Consiglio di Stato:*

Gli uditori sono in numero di 18; sei di loro sono addetti

alla sezione dell'interno, sei a quella delle finanze, e sei alla sezione degli affari contenziosi.

Tutti unitamente essi assisteranno alle sedute delle adunanze generali del Consiglio di Stato.

Nessuno potrà essere nominato uditore al Consiglio di Stato, se non sia d'età d'anni 21, dottore in diritto civile, e non abbia seguito il corso di diritto amministrativo, e subitone l'esame dinanzi ad una commissione nominata dal Principe.

Gli uditori non riceveranno provvisione alcuna.

Gli uditori sono incaricati, sotto gli ordini dei presidenti di sezione, di preparare l'istruzione degli affari che loro saranno rimessi, e, se v'ha luogo, di farne il rapporto, anche all'adunanza generale del Consiglio. Essi non avranno che il voto consultativo.

Dopo quattro anni di pratica, gli uditori saranno di preferenza chiamati a quei pubblici impieghi, dei quali il Principe si riserberà di determinare il numero e la qualità.

Pel *Segretariato:*

Vi sarà un segretario generale pel consiglio di Stato, e tre segretari particolari, uno per ciascuna delle tre sezioni. Il segretario generale farà la proposta degli affari portati all'ordine del giorno, e assisterà il ministro presidente.

Per le *Disposizioni generali:*

Un regolamento particolare determinerà:

Quello che sarà relativo, in materia contenziosa, alla discussione degli affari, sia per mezzo di difesa personale, o per mezzo di memorie e di avvocati;

La procedura sommaria dei ricorsi, dell'istruzione e delle decisioni; e, se v' ha luogo, la difesa orale, e la pubblicità delle udienze;

Il formulario da doversi seguire per la corrispondenza del Consiglio di Stato coi ministri; il deposito e il registro

delle petizioni e dei documenti, e la finale spedizione dei pareri e delle decisioni alle autorità competenti o alle parti interessate;

Il modo di sottomettere all'approvazione del Principe i pareri del Consiglio di Stato, in materia amministrativa, o contenziosa.

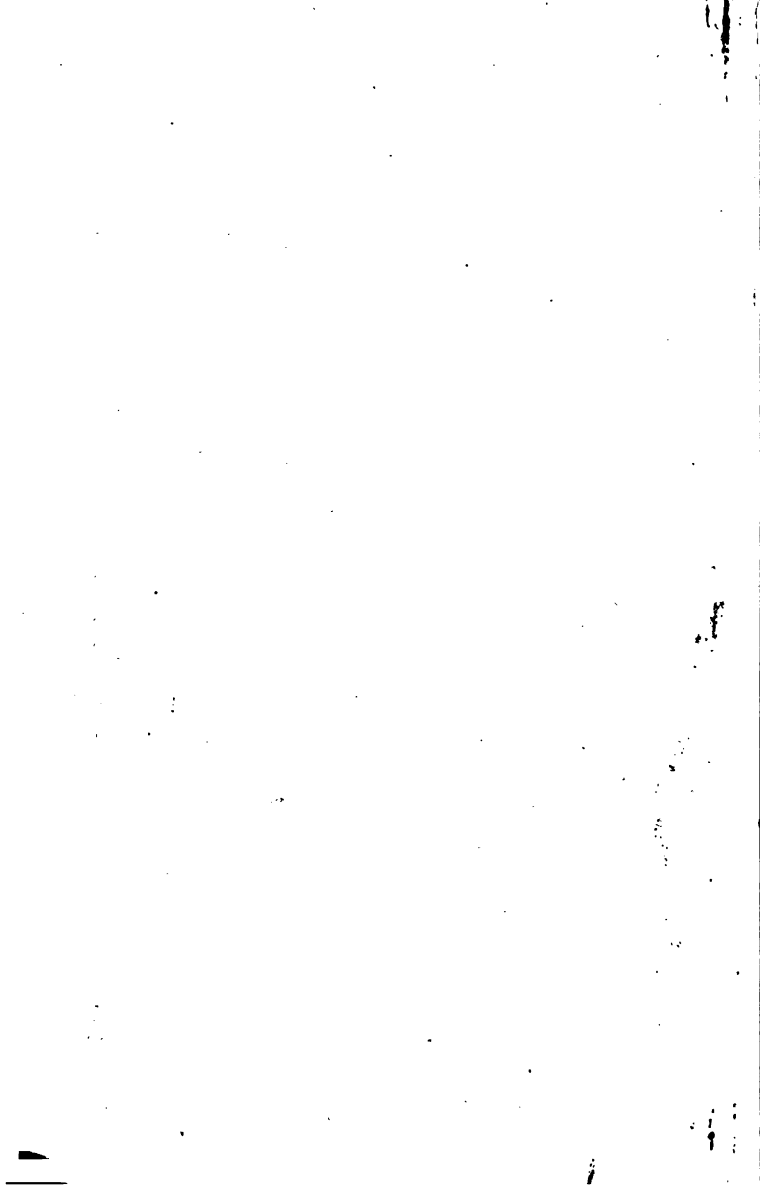


Queste pagine erano già stampate, quando ci pervenne il Motuproprio del Papa del 30 dicembre sul *Consiglio de' Ministri*, nel quale noi riscontriamo lo stesso difetto di confusione che notammo nel Motuproprio sulla *Consulta* di Roma. In questo viene confusa la *Rappresentanza* e la *Consulta*, cioè la *Legislatura* e il *Consiglio*; in quello sul *Consiglio de' Ministri*, il Governo, cioè il Potere, è confuso col consiglio, con l'esame, col sindacato. I Ministri d'uno Stato rappresentano la volontà governativa, l'azione del Potere, la suprema direzione dello Stato in tutte le sue relazioni esterne ed interne; il Consiglio, al contrario, illumina il Governo, dirige il Potere, accompagna cioè la volontà e l'azione governativa. Egli esamina, discute, opina, sindaca e corregge; è la scienza amministrativa e giuridica che consiglia il Governo; che vuol dire forza e direzione. Il Governo d'una nazione, i Ministri che devono del continuo attendere, massimamente ne' nostri tempi, alla politica esterna ed interna dello Stato, non possono e non devono consumare la loro energia in minute e difficili particolarità amministrative e giudiziarie; nè si può supporre e pretendere ch'essi si trovino in grado di conoscere profondamente tutte le specialità che sono nelle attribuzioni e che dipendono da ciascun Ministero; meno poi, ch'essi possano opinare e decidere in ogni specialità di tutti i nove Ministeri; e bisognerà che questi si rimettano alla discrezione de' subalterni, i quali non possiamo figurarci tutti eminentemente versati in ogni specialità, cioè nelle scienze economiche, finanziere, amministrative e giudiziarie. Il

Consiglio deve essere distinto e separato dal Potere, che rappresenta l'azione, la forza; ma il Consiglio deve essere essenzialmente composto di uomini speciali, e di gran scienza amministrativa, economica e giudiziaria.

Ciò non ostante, noi rispettiamo i motivi e le difficoltà che s'incontrano nel creare le nuove Istituzioni, e nel riformare in breve tempo tutto l'ordinamento dello Stato; e dobbiamo anzi confessare, che il nuovo Motuproprio pontificio è un grande ed immenso avviamento a quelle forme di regolato e liberale governo, che tanto si vantano presso le nazioni libere e indipendenti.





§ IV.

CATTEDRA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO.

A malgrado delle pretensioni e dell'orgoglio dello spirito umano, non v'ha scienza che duri eternamente la stessa. Il diritto canonico fu ne' suoi tempi fiorente, anche come legge civile, quando gli Ecclesiastici n'erano i giudici. Il diritto feudale cadde al cadere della feudalità. Lo studio delle leggi delle XII Tavole, di Caio e di Teodosio, è quasi rilegato tra le scientifiche curiosità: ma contuttociò io raccomando quest'ultimo studio, perchè il diritto romano, stante la profondità della sua dottrina e la maravigliosa aggiustatezza de' suoi apoftemmi, è stato il fondamento di quasi tutte le civili legislazioni dell'Europa. Facciamo di non mai lasciar da banda la scienza astratta: questa serve, più ch'altri non crede, a rischiarare la pratica.

Ma nel tempo stesso, è pur forza riconoscere, che il progressivo movimento della civiltà, avendo creato nuovi bisogni e introdotto nuove forme nel governo politico e nell'amministrazione dello Stato,

era cosa naturale e necessaria che ne sorgessero de' nuovi diritti, e per ciò delle nuove scienze. Quindi ancora furono successivamente create con la Scienza economica e industriale delle nuove Cattedre che le insegnano, le spiegano e le commentano, così teoricamente come nell' applicazione.

Lo stesso dicasi della Scienza del Diritto Amministrativo, che dall'un lato riguardando al Diritto Politico, e dall' altro all'Economia Sociale, s'insinua oggidì più sempre in tutti i nostri interessi e in tutti i nostri bisogni. Di più, questa Scienza prende le sue norme dal Diritto Civile, le sue formole dal Diritto di Procedura, e finanche le sue lievi penalità dal Diritto Criminale.

La Cattedra di Diritto Amministrativo deve dunque, di necessità, quind'innanzi aver luogo nell'alto insegnamento di tutte le Università.

Ma questo insegnamento diviene di maggior vantaggio in quei Governi che dalle forme assolute passano alle forme liberali: perchè può dirsi che, ad eccezione di pochissimi iniziati, l'Amministrazione, i cui impiegati continuamente si rinnovano, ignora in certo modo sè stessa. È questo il caso e il momento, innanzi che diciamo quello ch'è da farsi, o almeno nello stesso tempo, di mostrar ciò ch'è stato fatto, e ciò che già esiste.

Quand'anche un tale insegnamento si limitasse a questa semplice esposizione, una Cattedra di Diritto Amministrativo renderebbe pur sempre un

gran servigio ai Cittadini, alla Stampa e al Governo; perchè, col fornire ad essi una più esatta, più estesa e più precisa cognizione degli atti e dei fatti esistenti, insegna lor meglio i loro diritti e i loro doveri; e prepara una Legislazione più intelligente, più pratica, e meglio adattata ai desiderii ed agli attuali bisogni del paese.

Non mi starò dal dirlo: un corso di Diritto Amministrativo sarebbe capace di spargere indirettamente un vivissimo lume sopra tutte le parti del pubblico servigio. È questo un difetto da ripararsi nel superiore insegnamento delle Università: gli è un grado di esame che subir dovrebbero i giovani tutti i quali aspirano ad ottenere impieghi dallo Stato.[1]

[1] La cattedra di Diritto amministrativo starebbe forse meglio in Firenze che altrove, perchè nella capitale e residenza del Governo, fanno capo e si concentrano tutti i documenti dei Consigli municipali, delle amministrazioni, delle finanze, e delle provincie. È questo il luogo dove tutti i documenti vengono conservati e ordinati nei pubblici archivi, e dove il professore può trovarli riuniti, riscontrarli, scegliere, confrontarli e farne pro. Qui esistono i censimenti della popolazione, le statistiche comunali e provinciali, il centro degli affari, gli offici ministeriali. Qui il Consiglio di Stato pronuncia i suoi pareri in materia contenziosa; e la giurisprudenza amministrativa vi si trova nel suo natural ordine continuata, e, per così dire, condensata.

Gli uditori al Consiglio di Stato i quali hanno fatto a Pisa gli studii di diritto civile, li compirebbero con lo studio del Diritto amministrativo; subirebbero i loro esami, e pren-

La creazione di una tal Cattedra si collega essenzialmente, da un lato, con la Riforma dell'Istituzione Municipale e Provinciale, e, dall'altro, con l'organizzazione del Consiglio di Stato. Sarebbe questa la teoria, come quelle ne sono la pratica. Ella seguirebbe di passo in passo lo svolgersi della Giurisprudenza; sarebbe il migliore e più veritiero commento delle Leggi e dei Regolamenti che ben presto verranno promulgati intorno a tutte le materie suscettibili di riforma.

La divisione di un tal Corso è semplice assai, e tre sole ne saranno le parti.

1.

Nella prima parte del suo Corso il Professore insegnerebbe le origini, i progressi e le vicende delle varie Istituzioni *dello Stato* e *Amministrative* della Toscana. Non è qui a dirsi di che alta importanza sarebbe per riuscire l' istoria di quelle antiche repubbliche del medio evo, così energiche nelle loro risoluzioni, così ostinate nelle loro gare, e tanto altiere delle loro libertà! Per quali insensibili modificazioni, dal tempo dei Romani in poi, il Municipio crebbe dapprima, e quindi si spense? In qual modo cadde, di debolezza in debolezza, sotto il

derebbero il loro diploma da una commissione nominata a tal effetto dal Governo. (*N. dell'A.*)

duro giogo del potere assoluto? Quali avanzi delle antiche franchigie potè egli conservare, sia in apparenza, ossia in realtà? Come avvenne che la potenza naturale delle Città si risvegliasse per un istante alla voce del gran Leopoldo, per tosto poi riaddormentarsi d'un sonno più profondo nel silenzio fatale del despotismo? Che rimane di tutto ciò, che sia reale ed applicabile?

Chi non vede in queste cose, per un Professore, dei novissimi e splendidi temi; pieni del più grande interesseper il pubblico già maturo,che voglia istruirsi; e per i futuri impiegati di una migliore e più abile Amministrazione?

Una tale Storia, delineata con metodo e precisione, sarebbe delle più importanti ed istruttive; e servirebbe, come a dire, di prolegomeni al proposto Corso di Diritto Amministrativo.

II.

Nella seconda parte il Professore esporrebbe il meccanismo delle attuali Istituzioni Municipali e Provinciali, le loro attribuzioni, la loro formazione; e farebbe conoscere la loro organizzazione a mano a mano che da nuove Leggi venisse confermata, ovvero modificata.

Il numero, lo stato, la fondazione e il regime degli Ospizi, Ospedali, e altri Stabilimenti di benefi-

cenza; la loro amministrazione, le spese, le entrate stabili ed eventuali.

Lo stato militare e marittimo. Quello dell'Istruzione primaria, secondaria e superiore, così nelle città come nelle campagne; come pur quello che riguarda il personale degli allievi e dei professori, ciò che ne concerne il materiale: vale a dire luoghi sacri, anfiteatri, collegi, rendite, fondazioni, gestioni, biblioteche ec. Lo stato delle Belle arti, la cui speciale ricchezza costituisce, soprattutto in Firenze, una delle parti più ragguardevoli della ricchezza pubblica.

L'annuo Bilancio: vale a dire ciò che costituisce le spese per tutti i rami del pubblico servigio, e ciò che costituisce l'entrate: quali sono le contribuzioni dirette, e il modo con cui vengono imposte, ripartite e percette; le contribuzioni indirette sui vini e altro, dogane, tabacco, registro, bollo, lotteria; le loro tariffe, la percezione, i regolamenti, le spese, l'incasso e il residuo netto.

Il debito pubblico e le sue varie suddivisioni; la parte arretrata, la parte fluttuante, come pure l'ammortizzazione di esso.

Le Banche, i Monti di pietà, le Casse di risparmio e di mutuo soccorso.

La costituzione della Chiesa in ciò che riguarda il personale dei regolari e dei secolari; le loro dotazioni, la destinazione e loro servigi; l'inventario degli stabili, delle chiese e degli altri edifizi a loro assegnati.

I ponti, porti, canali, fiumi, strade regie e comunali, che sono a carico dello Stato, delle Provincie e delle Comunità: e generalmente, il personale e il materiale dei pubblici lavori.

Le cave, miniere, i dissodamenti di terreni inculti, disseccamenti di stagni e paduli; e tutto ciò che appartiene allo Stato così nel fondo come nella superficie della terra.

La legislazione e i regolamenti sulla Polizia urbana e sulla Polizia rurale.

La legislazione e i regolamenti sull'Agricoltura,[1] l'Industria e il Commercio; lo stato attuale e analitico di questi tre rami della produzione nazionale, e le altre materie analoghe.

III.

La terza parte verrebbe destinata all'esposizione delle regole in materia di competenza amministrativa, alla decisione dei conflitti d'attribuzione, alla formazione dei tribunali amministrativi di primo e secondo ordine, alla definizione delle loro compe-

[1] In Toscana sopratutto, l'agricoltura è il fondamento della ricchezza pubblica; è quella che paga la maggior parte delle pubbliche spese. Però il Governo deve riguardarla non solo come la base dell'ordine sociale e delle istituzioni del paese, ma ancora come la maggior forza morale e materiale dello Stato. Ad essa consacrò molti anni, come privato, l'attuale ministro marchese Ridolfi; ammirato da tutti gl'Italiani, e dagli stranieri.

tenze, alle vie di ricorso, alle forme della procedura, all'autorità ed agli effetti delle decisioni.

Ma tutto questo, e in particolare le regole sulla natura delle materie che costituiscono il Diritto di cui parliamo, è cosa da crearsi, piuttosto che cosa la quale già esista. La giurisprudenza, ch'è la serie dottrinaria, dedotta e coordinata dalle decisioni, non può camminare più celere dei fatti che ne formano il soggetto. La teoria non può a questi precedere allorchè trattasi del contenzioso. Ora, l'insegnamento di questa terza parte non è altro che l'insegnamento della teoria; ma a mano a mano che il fatto si va producendo, la regola altresì ne germoglia; e il complesso di molte regole costituisce la teoria che risulta del pari dallo studio e dai commentarii della Legge. Quest'insegnamento collaterale, e rigorosamente proseguito, non potrebbe se non se illuminare e rendere più sicuri i passi della giurisprudenza.

Da questo semplice programma si può facilmente conoscere quanto seria, positiva, e di vera attualità, sarebbe l'importanza d'un tal Corso; e quanto sia urgente il dargli cominciamento a pro de'Cittadini, e soprattutto del Governo.[1]

[1] Secondo noi, e per le ragioni più sopra esposte dall'A., crediamo che il corso di Diritto amministrativo potrebbe farsi con generale utilità in Firenze; e stando alle di lui massime, un tale insegnamento comprenderebbe:

La storia e le origini dei municipii della Toscana;

La completa esposizione dei diversi rami del pubblico servigio, e dell'attuale amministrazione del paese;

La spiegazione teorica e pratica delle regole legislative e di giurisprudenza in materia contenzioso-amministrativa.

Il Principe si riserva di determinare quei pubblici impieghi, per ottenere i quali si richiederà in avvenire d'aver seguito il corso suddetto, e subíto un esame sulle diverse materie in esso comprese.

Lo stabilimento di una cattedra tanto indispensabile soprattutto nelle attuali circostanze, fu già proposto dall'A. a Napoli e a Roma; e sarebbe cosa molto onorevole pel Governo Toscano di prendere anche in questo l'iniziativa sopra gli altri Stati d'Italia.

CONCLUSIONE.

I tre progetti dei quali ho svolto il disegno e i principii, si collegano strettamente tra di loro; ed è agevole il ravvisare e lo stabilirne le relazioni e la scambievole dipendenza.

Se farete votare l'annuo Bilancio dello Stato dai vostri dodici Deputati, o Consiglieri Generali, avrete fatto un'azione giusta, nuova, grande, accorta, generosa, politica, regolare, economica. Vogliate anche riflettere, come sia questa vie meno una concessione da voi fatta agli altri, che un dono che voi fate a voi stessi; e così avrete scoperto quel rarissimo segreto del contentare il Popolo, di occupare almeno transitoriamente i rappresentanti del Paese di ciò che più importa al Paese, e di ristabilire le vostre finanze coll'interessare al loro buon ordine e alla loro prosperità, non solo quelli che consumano, ma quelli eziandio che producono; non solamente quelli che fanno le spese, ma benanche quelli che realmente le pagano.

E voi frattanto, col riservare ai dodici Deputati delle sei vostre Provincie, salva l'iniziativa del

Governo, e col concorso e l'approvazione di esso, il Regolamento legislativo del Bilancio delle rendite e delle spese dello Stato, vi sarete riservato tutto il rimanente del potere legislativo applicato ai diversi oggetti di sua dipendenza, e insieme tutto il potere regolamentario, senza alcuna eccezione.

Ora, chi meglio d'un Consiglio di Stato potrà porgere ajuto nell'esercitare paternalmente e con illuminata regolarità ambedue codesti poteri? E finalmente, chi sarà quello che insegni al Paese, e probabilmente a voi medesimi, che cosa sia un Bilancio e un Consiglio di Stato, quando ciò non faccia un Professore del Diritto Amministrativo?

È chiaro, dunque, come le mie tre proposizioni si collegano insieme per la loro mutua dipendenza; e che dal loro accordo risultar deve una maggior libertà politica pel Popolo, una maggior saldezza di potere pel Principe; e, per conseguenza, il bene dell'uno e dell'altro.

FINE.



